

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABATE: Coltivazione di tabacco in provincia di Lecce. (9713)	4151	BRANDI: Permesso di visita al salone del Palazzo della Cancelleria di Roma. (7643).	4161
ABELLI: Pensione privilegiata ordinaria alla madre del militare Olivieri Tonino. (9273)	4152	BRANDI: Accordi per importazione di legname da paesi extra comunitari. (9556).	4161
ABENANTE: Attività sindacale nella manifattura tabacchi Ferraris di Napoli. (9447)	4152	CANNIZZO: Orario per gli insegnanti tecnico-pratici della nuova scuola media. (2086).	4163
ALESÌ: Disservizio postale a seguito di scioperi. (9536)	4153	CANTALUPO: Alloggi ai militari della guardia di finanza. (9352)	4164
ALPINO: Sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale dichiarante l'illegittimità costituzionale dell'articolo 77 della legge n. 3270 del 1935 sulle successioni. (9089).	4153	CARIOTA FERRARA: Bollo proporzionale sulle cambiali. (9567)	4164
ALPINO: Rimborsi I. G. E. sulle merci esportate. (9090)	4154	CATALDO: Ospedale civile in Pisticci (Matera). (8906)	4166
ALPINO: Rimborso delle ritenute d'acconto sulla complementare ad impiegati non tassabili. (9320)	4155	COLOMBO VITTORINO: Accesso ai corsi serali degli istituti tecnici di giovani in possesso del libretto di lavoro. (7384)	4167
AMADEI GIUSEPPE: Situazione giuridico-economica degli insegnanti tecnico-pratici. (6283)	4156	COTTONE: Sulla soppressione della linea ferroviaria Castelvetro - Salaparuta (Trapani). (9379)	4168
ARMATO: Sistemazione del Volturmo. (5060).	4156	CRUCIANI: Condizioni giuridico-economiche degli operai dell'« Anas ». (3102)	4168
BASSI: Sulla soppressione della linea ferroviaria Castelvetro - Salaparuta (Trapani). (9393)	4156	CRUCIANI: Sistemazione castello di Polino (Terni). (8001)	4169
BERLINGUER LUIGI: Permessi ai lavoratori studenti per sostenere gli esami. (6762).	4157	CRUCIANI: Sull'esonazione I. G. E. per le aziende artigiane, industriali e alberghiere di Assisi (Perugia). (9235)	4169
BERLINGUER MARIO: Trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-scuola. (9118)	4157	CRUCIANI: Mutuo da parte dell'Istituto per il credito sportivo al comune di Todi (Perugia). (9257)	4169
BERLINGUER MARIO: Centrale telefonica statale in Sardegna. (9428)	4157	CRUCIANI: Doppio binario sulla Orte-Ancona (9742)	4170
BERNETIC MARIA: Sulla riduzione di programmi di radio-Trieste. (8791)	4158	DE CAPUA: Potenziamento viabilità in provincia di Bari. (2852)	4170
BERTÈ: Situazione degli insegnanti tecnico-pratici. (6609).	4158	DEGAN: Rettifica alla strada statale n. 11 in Oriago di Mira (Venezia). (3607)	4170
BIANCHI GERARDO: Edificio per gli uffici finanziari di Pistoia. (9290)	4159	DE LORENZO: Situazione degli insegnanti tecnico pratici. (2013)	4171
BIGNARDI: Sul diniego di cure termali a lavoratori assicurati I. N. P. S. (6176)	4160	DE MARZI: Opere di completamento post-collaudato in alloggi popolari. (1446, già orale).	4171
BIMA: Estensione benefici di carriera ai ferrovieri ex combattenti in quiescenza. (9450)	4161	DI LORENZO: Sulla difficoltà per gli insegnanti siciliani di produrre tempestivamente la documentazione richiesta per i trasferimenti. (9903)	4171
		FERIOLI: Trasferimento dell'ispettorato del lavoro di Piacenza in locali demaniali occupati dal comitato provinciale della democrazia cristiana. (7306)	4172

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

	PAG.		PAG.
FERIOLI: Convenzione « Inam »-F. O. F. I. (9034)	4172	MARCHESI: Inadempienze delle ferrovie nei confronti della Fervet di Castel Franco Veneto (Treviso). (9461)	4186
FINOCCHIARO: Agevolazioni in materia di edilizia scolastica. (7734)	4173	MARCHESI: Licenziamenti alla Simmel di Castel Franco Veneto e Paese Castagnola (Treviso) per inadempienze delle ferrovie dello Stato. (9462)	4187
FIUMANÒ: Sulla soppressione della scuola primaria in Pietrabianca (Reggio Calabria). (8754)	4174	MARCHESI: Decadenza appalto concesso alla ditta Caselli di Milano per lavori di riparazione delle ferrovie dello Stato. (9750)	4188
FORTUNA: Disservizio telegrafico e telefonico nel Friuli. (7521)	4174	MARICONDA: Proroga riscossione imposte in provincia di Avellino. (9827)	4188
FRANCHI: Sul servizio di trasporto urbano a Gradisca d'Isonzo (Gorizia). (9596)	4175	MAROTTA MICHELE: Attrezzatura dell'istituto tecnico industriale di Potenza. (7920)	4188
GAGLIARDI: Situazione del personale I.N.A.-distaccato presso la « Gescal ». (7924)	4176	MINASI: Situazione degli insegnanti tecnico-pratici. (4953).	4189
GAGLIARDI: Aumento contributo statale alle mutue esercenti attività commerciali. (8989)	4177	MONTANTI: Cavalcavia sulla ferrovia Grosseto-Roma in Orbetello scalo. (8595)	4189
GIOMO: Restituzione I. G. E. sulle merci esportate. (9100)	4177	MONTANTI: Sistemazione strada Porto Santo Stefano-statale Aurelia. (8596)	4189
GOLINELLI: Cantiere di lavoro in Campagna Lupia (Venezia). (9286)	4178	NICOLAZZI: Sistemazione rete stradale del novarese. (4167).	4190
GREZZI: Sulle promozioni a geometra del genio civile. (1643, già orale)	4178	NICOLAZZI: Crisi di lavoro nelle ditte riparatrici di materiale rotabile. (9382)	4191
GUARRA: Inadempienze contrattuali della ditta Calcaterra di Eboli (Salerno). (8991)	4179	PELLICANI: Situazione degli insegnanti tecnico-pratici. (6134 e 6552)	4191
GUERRIERI: Su uno scoppio nella stazione ferroviaria di Bonassola (La Spezia). (1949, già orale)	4179	PELLICANI: Agevolazioni per il pagamento di oneri contributivi previdenziali. (9047)	4192
GUERRINI RODOLFO: Funzionalità dell'istituto tecnico Sarrocchi di Abbadia San Salvatore (Siena). (8713)	4180	PEZZINO: Sull'esplosione di <i>grisou</i> in una miniera a Lambusart (Belgio). (9729)	4192
GUIDI: Indennizzo per espropri ad assegnatari di terre in Alviano (Terni). (2770)	4181	PICCIOTTO: Sullo sciopero di studenti dell'istituto industriale di Cosenza. (8896)	4193
ISGRÒ: Ufficio postale in Pauli Arborei (Cagliari). (9662)	4182	PIERANGELI: Movimenti franosi in Bugnara e Vallesindole di Bagno (L'Aquila). (4318)	4194
LANDI: Situazione degli insegnanti tecnico-pratici. (6569)	4182	PIRASTU: Salari ai dipendenti dell'impresa appaltatrice di lavori stradali sulla Macomer-Nuoro. (9302)	4195
LEOPARDI DITTAIUTI: Passaggi a livello sull'Adriatica a nord di Civitanova Marche (Macerata). (6469)	4182	RAUCCI: Sulla denuncia della produzione tabacchicola in provincia di Caserta. (9660)	4195
LEVI ARIAN GIORGINA: Giudizi espressi da un'insegnante dell'istituto magistrale Regina Margherita di Torino nei confronti degli ebrei. (1000, già orale)	4183	RIGHETTI: Sulla sorte dell'« Ircis ». (5277).	4196
LOPERFIDO: Restauro del Belriguardo in Voghera (Ferrara). (8548)	4184	RIGHETTI: Revisione dei benefici concessi ai mutilati e invalidi del lavoro. (8040).	4197
LUCIFREDI: Pagamento da parte dello Stato di libri distribuiti gratuitamente dai librai. (8944)	4184	ROMANO: Contributo alla polisportiva Partenope di Napoli. (7503)	4198
LUSOLI: Disposizioni circa il componimento della contravvenzione in via breve in materia di imposte di consumo. (9216).	4184	ROMANO: Uso del campo sportivo di Procida (Napoli) da parte dell'associazione calcio Iuve Procida. (9081)	4198
MAGNO: Linea ferroviaria Roma-Frosinone-Cassino - Isernia - Campobasso - Lucera. (8567)	4185	ROMANO: Licenziamenti di dipendenti di servizi appaltati presso le ferrovie di Napoli. (9654)	4198
MAGNO: Consiglio di amministrazione dell'azienda di soggiorno di Manfredonia (Foggia). (8831)	4185	SERVADEI: Sollecito completamento della Bologna-Canosa. (8455)	4199
MALAGUGINI: Permessi retribuiti a studenti lavoratori. (6736)	4186	SINESIO: Porto rifugio in Aspra-Bagheria (Palermo). (4966)	4199
		SINESIO: Sul bando di concorso a preside di istituti professionali. (8868)	4200

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

	PAG.
SINESIO: Sui trasferimenti delle guardie di finanza. (9365)	4200
SINESIO: Cessione a riscatto di alloggi popolari a dipendenti, poste telegrafonici. (9609).	4201
SULLO: Sistemazione porto di Salerno. (8152)	4201
TANTALO: Convenzione « Inam »-F. O. F. I. (8701)	4202
TITOMANLIO VITTORIA: Ricostruzione cattedrale di Pozzuoli (Napoli). (6302)	4203
TOGNONI: Licenziamenti alla Italsider di Piombino (Livorno). (8729)	4203
TROMBETTA: Rateizzazione imposta di ricchezza mobile categoria B per le aziende (9160)	4204
URSO: Coltivazione di tabacco in provincia di Lecce. (9603)	4204
ZUGNO: Agevolazioni per i dipendenti statali in quiescenza. (9655)	4205

ABATE. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia riportata da alcuni organi di stampa secondo i quali l'amministrazione dei monopoli di Stato non confermerebbe ulteriormente, in provincia di Lecce, la tolleranza dell'area eccedente la normale coltivazione del tabacco, con l'unica conseguenza di far ancor più assottigliare il reddito dei lavoratori del settore.

L'interrogante fa presente che non sono mutate in meglio nel 1965 le condizioni economiche dei lavoratori della terra così duramente provati dalle calamità della peronospora del 1961, per venire incontro ai quali fu concessa, negli anni scorsi, la tolleranza di superficie eccedente la normale coltivazione. (9713)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei monopoli di Stato venne nella determinazione di concedere una tolleranza sulle superfici autorizzate a ciascuna concessione speciale, attesa la necessità di far fronte ai gravissimi danni arrecati dalla peronospora tabacina nelle campagne 1961 e 1962, ed allo scopo di stimolare la ripresa delle coltivazioni di tutte le varietà.

Superato il periodo critico, le coltivazioni delle varietà levantine (*Erzegovina, Perustizza, Xanti yakà*) nelle campagne 1963 e 1964 hanno raggiunto nuovamente le normali rese di produzione, le scorte sono state ricostituite (tanto che al presente l'amministrazione anzidetta si trova di fronte ad una esuberanza di produzione rispetto al fabbisogno manifatturiero) e, di conseguenza, si è

dovuta ritenere decaduta l'esigenza del provvedimento di ordine eccezionale a suo tempo adottato.

Va tenuto conto, comunque, che sulla base delle vigenti tariffe i tabacchi di tipo levantino prodotti in Italia vengono pagati dall'amministrazione dei monopoli di Stato non sulla base del valore merceologico degli stessi sul mercato internazionale, bensì con prezzi politici, proprio avuto riguardo alla particolare situazione economica e sociale delle zone di coltivazione.

Il livello dei prezzi così praticati per i tabacchi levantini, nonché la loro qualità scadente, specie dei tipi prodotti nel leccese, comporta come conseguenza che l'intera produzione debba essere di fatto assorbita dall'amministrazione dei monopoli, in quanto le concessioni speciali non trovano possibilità di esitare all'estero tabacchi del tipo in esame.

Ne consegue una maggiorazione di spesa annua sensibilissima per l'amministrazione e che questa, come detto, si assume per le considerazioni di ordine sociale ed economico cortesemente richiamate dall'interrogante.

In relazione all'assunzione di tali maggiori oneri, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 10 novembre 1964 — pur confermando le superfici precedentemente autorizzate alle concessioni speciali — non ha potuto, pertanto, concedere ulteriori tolleranze di alcun genere sulle superfici autorizzate alla coltivazione di tabacchi levantini.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
VALSECCHI.

ABELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per cui è stata data una risposta imprecisa ed inesatta alla interrogazione n. 4105 (allegato alla seduta del 6 aprile 1964) in merito alla pensione privilegiata indiretta a favore di La Sorsa Costanza, madre del militare Olivieri Tonino, deceduto per cause di servizio.

L'interrogante fa osservare che il decreto del 30 aprile 1958, n. 647, citato nella risposta, è stato preso nei confronti del padre del militare e cioè Olivieri Primiano, il quale non essendo sessagenario né inabile, non aveva diritto alla pensione: nei confronti di La Sorsa Costanza non è stato emesso alcun decreto, ma è stata solo inviata una lettera in data 19 giugno 1958, con la quale il Ministero dichiarava che la stessa non poteva richiedere il trattamento di pensione già negato al marito.

Poiché la signora La Sorsa Costanza all'epoca della morte del figlio era separata di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

fatto dal marito ed al momento del decreto citato era separata legalmente, la stessa ha un diritto autonomo ad ottenere o meno la pensione per la morte del figlio.

Stando così le cose, l'interrogante chiede se il ministro ritenga che debba essere preso nei confronti della citata La Sorsa Costanza un regolare provvedimento, che consenta all'interessata un eventuale ricorso qualora con lo stesso non venisse riconosciuto il suo diritto alla pensione. (9273)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale citato dall'interrogante è stato emesso in relazione ad una domanda di pensione inoltrata il 18 gennaio 1952 da entrambi i genitori del militare Tonino Olivieri, i quali, per altro, indicarono un comune domicilio senza accennare alla separazione giudiziale già pronunciata nei loro riguardi.

Di tale separazione l'amministrazione venne a conoscenza nel corso dell'istruttoria della pratica, nonché da una istanza inviata in data 19 novembre 1952 dalla madre del militare, la quale chiedeva la pensione a titolo proprio.

Non ricorrendo tutte le condizioni previste per la concessione di detta pensione in quanto dalle informazioni assunte risultò che la richiedente, convivente con altri due figli, non versava in stato di bisogno, con determinazione in data 22 settembre 1954, notificata all'interessata tramite il comune di Torino, l'istanza non venne accolta.

La suddetta determinazione costituisce provvedimento definitivo nei confronti della signora La Sorsa e pertanto non si vede la possibilità di adottarne uno nuovo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* Sulla persistente e sistematica violazione del diritto della commissione interna della manifattura tabacchi G. Ferraris di esercitare il suo diritto di tutela del personale. Il direttore della manifattura, infatti, nonostante le assicurazioni del Ministero in risposta alla interrogazione n. 7097 (allegato alla seduta dell'11 settembre 1964) e dopo le proteste di tutte le organizzazioni sindacali, insiste con il suo atteggiamento provocatorio e antisindacale, poiché, per sua esplicita dichiarazione, vanta l'appoggio dello stesso direttore generale dell'azienda.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, anche recentemente, due componenti la commissione interna (di due diverse organizzazioni), per essere andati a prospettare al di-

rettore una particolare rivendicazione durante le ore all'uopo concordate con la stessa direzione, sono stati puniti con la riduzione della paga.

Sulla opportunità di adottare adeguati provvedimenti affinché la commissione interna possa esercitare il suo civile mandato e, con i provvedimenti di rigore a carico del responsabile, rimuovere il sospetto generatosi nel personale che, di fatto, le autorità politiche ed amministrative tollerino volentieri tale situazione. (9447)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei monopoli di Stato, sulla base degli elementi acquisiti al riguardo, informa che nei confronti dei due operai, membri della commissione interna della manifattura tabacchi G. Ferraris di Napoli e dei quali è fatto richiamo nella interrogazione, è stata adottata una sanzione disciplinare per avere l'uno profferito minacce, in presenza di numerosi dipendenti, all'indirizzo del capo dei servizi generali dell'opificio (il quale stava esortando, come era suo precipuo dovere, a sgomberare i locali della mensa, per la ripresa del lavoro, coloro che vi si attardavano oltre l'orario di fine refezione) e l'altro per avere abbandonato il laboratorio di appartenenza nonostante il divieto comunicogli dal capo del laboratorio stesso.

Ciò risulta dalle formali contestazioni che al riguardo sono state rivolte agli interessati dalla direzione dell'opificio e si deve pertanto dedurre che nel caso in esame sono state rilevate, nei confronti dei due operai in questione, mancanze disciplinari che esulano dallo stretto esercizio dell'attività sindacale. A comprova di ciò potrebbe valere il fatto che allo sciopero di protesta indetto dai sindacati di appartenenza dei due predetti operai, e cioè la C.G. I.L. e lo S.N.A.O.M.S., in segno di solidarietà con gli stessi (sciopero effettuato dalle ore 13 alle ore 16,30 del giorno 15 dicembre 1964), non hanno aderito le altre quattro organizzazioni sindacali operanti nell'opificio e cioè: la C.I.S.L., la U.I.L., la C.I.S.N.A.L. ed il S.A.S.M.S.

Si aggiunge che all'amministrazione dei monopoli di Stato non risulta che i due operai puniti abbiano interposto gravame avverso le sanzioni loro inflitte, nella propria competenza, dalla direzione dell'opificio, né risulta per altro che da un episodio così circoscritto e dimensionato possano ritenersi sostanzialmente infirmati i rapporti di collaborazione esistenti fra la direzione anzidetta e le rappresentanze sindacali.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

ALESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in seguito alla grave situazione dei servizi postali creatasi con le eccezionali giacenze della corrispondenza e delle stampe in distribuzione, in seguito agli scioperi avvenuti e preannunciati dai dipendenti degli stessi uffici. (9536)

RISPOSTA. — I servizi postali, per loro natura, richiedono una particolare prontezza di esecuzione e si svolgono attraverso un ciclo operativo suddiviso in diverse fasi interdipendenti tra loro, per cui un rallentamento che si verifichi anche in una sola fase di lavorazione si ripercuote sulle altre, producendo ingorghi o comunque effetti negativi sproporzionati alle cause che li determinano.

È comprensibile, quindi, che, non solo in caso di sciopero a carattere nazionale, ma anche per agitazioni in sede locale, notevole sia il disagio risentito dal pubblico.

Allo scopo di ovviarvi, questa amministrazione, in caso di scioperi del personale dipendente, adotta tutti i provvedimenti e gli accorgimenti possibili.

Infatti, in simili circostanze, attua un piano prestabilito di emergenza, al quale vengono mano a mano apportate modifiche ed innovazioni, suggerite dall'esperienza acquisita durante le agitazioni del personale.

Tuttavia, tali misure, ovviamente, non possono fronteggiare che parzialmente gli inconvenienti derivanti dall'astensione dal lavoro.

Il Ministro: RUSSO.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quali misure intenda adottare per conformare il comportamento dell'amministrazione alla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 77 della legge organica sulle successioni (30 dicembre 1923, n. 3270) modificato dal regio decreto-legge 25 settembre 1935, n. 1749, secondo cui il giudice deve sospendere il processo e non si può comunque agire in giudizio o presso gli uffici pubblici da parte di eredi, legatari, tutori, curatori, amministratori, sequestratori e simili quando, vertendosi in materia ereditaria, non venga data la prova della presentata denuncia e, dopo la scadenza del termine, dell'avvenuto pagamento o della ottenuta dilazione.

Ora è stabilito che tale situazione, riprodotto in sostanza il già condannato principio del *solve et repete*, viola il precetto costituzionale per il quale tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e inte-

ressi. Ma nella stessa situazione riporta i cittadini l'articolo 250 del testo unico 645 del 1958, in base a cui chiunque vanti un credito produttivo di reddito di ricchezza mobile categoria A non può esercitare le azioni di competenza, se non dimostra di averne fatto dichiarazione sul modulo Vanoni.

Si fa notare che ai fini pratici sarebbe proprio la notorietà della situazione fiscale emergente dal pubblico dibattito a fornire all'amministrazione, la conoscenza di evasioni e l'occasione per intervenire a tutela delle proprie ragioni. (9089)

RISPOSTA. — La sentenza della Corte costituzionale del 3 dicembre 1964, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, edizione speciale, 12 dicembre 1964, n. 308, che ha dichiarato l'illegittimità di parte degli articoli 77, 78, 79 e 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, esplica automaticamente i suoi effetti per quanto riguarda l'annullamento delle norme della legge tributaria successoria riconosciute illegittime e, pertanto, nessun particolare provvedimento si è reso necessario adottare da parte di questo Ministero per quanto riguarda i tributi successori, oltre quello, bene inteso, di richiamare l'attenzione di tutti i dipendenti uffici sul disposto della Corte costituzionale.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 250 del testo unico della legge sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, si osserva preliminarmente che la norma in esso contenuta non determina una situazione analoga a quella derivante dal condannato principio del *solve et repete*. Trattasi infatti di adempimento formale imposto da una legge dello Stato che non intacca l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e non preclude agli interessati la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, specie ove si consideri che l'adempimento stesso non importa alcun onere per colui che intende agire in giudizio.

Si rileva per altro che l'adempimento richiesto dall'articolo 250 succitato è analogo a quelli previsti:

a) in materia di imposta di bollo, dall'articolo 28 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, il quale fa espresso divieto ai magistrati dell'ordine giudiziario e di ogni altra giurisdizione, ai loro ausiliari, ai funzionari ed agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ai segretari delle commissioni e dei collegi amministrativi in genere, ai pubblici ufficiali ed agli arbitri, di emettere provvedimenti o di procedere ad atti delle loro rispettive funzioni sulla presentazione o in relazione ad atti e scritti, libri e registri che non

siano in regola con le prescrizioni del citato decreto del 1953;

b) in materia di imposta di registro, dall'articolo 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale prevede che la inefficacia ed ineseguibilità degli atti, stabilita negli articoli 106 e 107 di detto decreto per la loro mancata registrazione o denuncia dei trasferimenti, può essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e deve in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice.

Il giudizio resta immediatamente sospeso, e non può riprendere il suo corso, finché gli atti e trasferimenti non siano messi in regola a norma della legge in questione.

Al riguardo la Corte di cassazione con sentenza 4 dicembre 1948 (in *Giurisprudenza completa 1948*, III, 786) ha affermato che l'inosservanza della legge fiscale obbliga il giudice a sospendere il giudizio, ma non lo autorizza a rigettare la domanda.

Ciò premesso, si fa presente che la questione è stata già risolta dalla Corte costituzionale, la quale con sentenza n. 91 del 19-26 novembre 1964 ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 250 in esame, confermando così la precedente sentenza 4-9 aprile 1963, n. 45, su analoghe norme concernenti il bollo e la registrazione degli atti anzidetti.

Per i suesposti motivi, cade la pretesa violazione del precetto costituzionale — per il quale tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi — di cui è fatto cenno nella seconda parte della interrogazione.

Il Ministro: TREMELLONI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se e come intendano risolvere in modo adeguato e stabile il problema del puntuale pagamento dei rimborsi dovuti sulle merci esportate, problema che riveste tanta importanza e urgenza nell'attuale situazione, per la necessità di incoraggiare e sostenere lo sforzo delle imprese che, nonostante gravi difficoltà, sono riuscite a continuare e ad accrescere l'esportazione.

Si chiede inoltre di sapere se l'amministrazione si trovi tuttora in condizioni di dover adibire ai propri uffici, per la liquidazione o altri connessi adempimenti dei rimborsi medesimi, personale dipendente di talune ditte esportatrici, che provvede per le pratiche sia della propria e sia di altre ditte, e se ciò sia ritenuto compatibile, specie dopo tanti anni, con una corretta e decorosa concezione della pubblica attività. (9090)

RISPOSTA. — Da parte dei dicasteri responsabili è stata sempre tenuta presente l'esigenza di rendere quanto più operante possibile il beneficio della restituzione dell'I.G.E. all'esportazione previsto dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, ma, non sempre le soluzioni adottate hanno potuto dare risultati pienamente soddisfacenti, sia per l'insufficienza degli stanziamenti dei fondi occorrenti, sia per la complessità delle procedure in base alle quali si attua la liquidazione della restituzione.

Si può ritenere, però, che tale situazione ha subito un sia pur parziale sblocco dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544, e successive modificazioni, con la quale è stato consentito agli operatori economici (esportatori e giratori delle bollette doganali) di utilizzare direttamente — mediante il discarico — le somme chieste a titolo di restituzione per il pagamento dell'I.G.E. dovuta per gli atti economici da essi posti in essere nello Stato.

Inoltre, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1965, il capitolo 1851, concernente le restituzioni ed i rimborsi dell'I.G.E., reca uno stanziamento di 135 miliardi, sensibilmente superiore a quello dei precedenti esercizi, per cui le richieste di accreditamenti da parte delle intendenze di finanza potranno quasi integralmente essere soddisfatte.

Tali provvedimenti, unitamente ad altri in corso di attuazione, come quello che prevede la eliminazione della preventiva omologazione delle bollette doganali, esplicheranno indubbiamente benefici effetti e consentiranno di realizzare, nel servizio delle restituzioni, ulteriori miglioramenti e snellimenti.

Per quanto attiene alla seconda parte della interrogazione, si conferma che, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori economici interessati, è stata autorizzata di anno in anno, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione, l'esecuzione a cottimo di una parte del lavoro inerente al servizio restituzione I.G.E. sui prodotti esportati, stabilendo termini di lavoro e modalità della retribuzione relativa ed escludendo, beninteso, salvo eccezionali necessità del servizio, il ricorso all'opera di impiegati di altri uffici statali e non statali.

Considerata la gran mole di domande di restituzione è stato talvolta consentito da parte di alcune intendenze di finanza che personale dipendente da associazioni e ditte svolgessero normali lavori d'ordine o di copia al fine di assicurare al servizio in questione una più efficiente correttezza.

Nell'intento di eliminare siffatta situazione, oltre che conseguire una maggiore efficienza del servizio, si è provveduto ad assegnare alle intendenze di maggiore importanza nonché a quelle presso le quali se ne è ravvisata la necessità, un congruo numero di cottimisti assunti ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

In tal modo si ritiene di poter provvedere, entro breve periodo di tempo, a restituire alle associazioni e ditte di provenienza i pochi elementi estranei che tuttora prestano servizio nelle intendenze, non appena, cioè, il nuovo personale avrà raggiunto la necessaria preparazione, al fine di non determinare uno squilibrio nell'andamento del servizio in questione.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
VALSECCHI.

ALPINO, TROMBETTA E DEMARCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per il rimborso, nella via più semplice e spedita, della ritenuta per imposta complementare operata nel 1964 sugli stipendi degli impiegati i cui redditi, alla fine dello stesso anno, non abbiano raggiunto il minimo imponibile.

Si chiede altresì di conoscere se si ritenga necessario e urgente elevare da lire 960 mila a lire 1.320.000, ragguagliate ad anno, il reddito di lavoro subordinato esente dalla ritenuta di acconto, considerando che la massima parte delle ritenute soggette a rimborso è dovuta da un lato alla vasta categoria di impiegati aventi come unico reddito uno stipendio compreso fra le dette cifre (e quindi esente da imposta complementare dopo l'applicazione delle deduzioni ammesse) e dall'altro alla mancata armonizzazione dell'articolo 143 del testo unico con l'articolo 136, commi primo, lettere *b*), *c*), *d*), e secondo.

Dato quanto sopra — e considerando l'opportunità di evitare onerose e superflue operazioni sia ai datori di lavoro e sia soprattutto alle amministrazioni dello Stato — si ravvisa l'opportunità di addivenire addirittura all'abolizione della ritenuta d'acconto per imposta complementare, rinviando alla procedura normale di denuncia tutti i dipendenti, sulla base delle norme valide per la generalità dei contribuenti. (9320)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta per l'accelerazione della procedura di rimborso della ritenuta operata nei confronti dei soggetti non intassabili per l'anno 1964, si esprime l'avviso che il problema possa ritenersi contenuto entro modeste proporzioni, ove si

consideri che la maggioranza dei datori di lavoro ha provveduto ad applicare, dal primo gennaio dello scorso anno, la ritenuta d'acconto dell'1,50 per cento per imposta complementare sulla parte di retribuzione eccedente il nuovo minimo imponibile ragguagliato a periodo paga. Detta procedura, quantunque non del tutto ortodossa sotto l'aspetto formale non arrecherà danni all'erario mentre è servita ad immettere gli interessati nel godimento del nuovo beneficio fiscale con la decorrenza prevista nel relativo provvedimento di legge.

D'altra parte, a ridimensionare ulteriormente il problema sta la considerazione che il numero dei casi in cui può essersi verificato il lamentato inconveniente risulta assolutamente limitato, tenuto conto che anche i datori di lavoro che non abbiano adeguato l'applicazione della ritenuta al nuovo minimo imponibile fin dal 1° gennaio 1964, a ciò hanno potuto provvedere mediante opportuni conguagli nel corso dello stesso anno 1964, successivamente all'entrata in vigore della legge del 1964, n. 113. Nè risulta a questo Ministero che gli uffici dipendenti non procedano, in linea di massima, con la necessaria tempestività nella liquidazione dei rimborsi d'imposta che nella specie, per altro, non potrà essere effettuata se non a seguito della presentazione della dichiarazione unica 1965 da parte degli interessati.

Circa l'opportunità prospettata di elevare il minimo di esenzione dalla ritenuta in parola, si esprime l'avviso che gli argomenti addotti a suo sostegno non appaiono sufficientemente fondati, sia perché tali argomenti si sostanziano nel presunto possesso da parte dei prestatori d'opera subordinata del solo reddito di lavoro — inferiore, al lordo delle detrazioni soggettive, alla indicata somma di lire 1.320.000 (in evidente contrasto con la realtà economica, nella quale è frequente il caso che con tali modeste entrate del capofamiglia concorrano redditi di lavoro della moglie o derivanti da altri cespiti) — sia perché un divario tra il minimo d'imponibilità e quello per l'applicazione della ritenuta d'acconto, oltre a non giustificarsi sul piano tecnico, inciderebbe negativamente sulla più larga parte dei lavoratori i quali sarebbero sottoposti ad un maggiore onere in sede di conguaglio dell'imposta sulla base della dichiarazione annuale.

Del pari, infine, non appare fondato l'incidentale rilievo contenuto nell'interrogazione, circa l'assunta mancanza di armonia tra l'articolo 136 e l'articolo 143 del testo unico vigente in materia.

Nel richiamare sulla questione le considerazioni già espresse, in risposta alla interrogazione n. 5107 dell'interrogante, in ordine ai vantaggi del sistema della ritenuta alla fonte, adottata, del resto, da tutte le legislazioni fiscali più progredite, si fa presente che il sistema stesso dell'acconto non consente di tenere a base della sua applicazione detrazioni di carattere soggettivo che, per altro, vengono riconosciute in sede di liquidazione definitiva del tributo con aliquota in ogni caso sensibilmente superiore a quella applicata in via di ritenuta.

Si conclude, infine, confermando il parere espresso in sede di risposta alla stessa interrogazione 5107 soprarrichiamata, che non appare assecondabile la proposta di abrogare la ritenuta d'acconto di imposta complementare sui redditi di lavoro subordinato.

È da considerare, infatti, che mentre la ritenuta avvicina il pagamento dell'imposta al momento della produzione del reddito e rende quindi meno gravoso l'assolvimento dell'obbligo tributario, le operazioni di conguaglio, che si ritiene possano essere eliminate dalla soppressione della ritenuta medesima, sarebbero ugualmente necessarie in quanto il vigente sistema di tassazione a consuntivo prevede in via generale iscrizioni provvisorie del tributo da conguagliarsi sulla base delle dichiarazioni annuali.

Il Ministro: TREMELLONI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Allo scopo di conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore degli insegnanti tecnico-pratici i quali chiedono che vengano adottati con la maggiore urgenza possibile i provvedimenti intesi a riconoscere la parità giuridica ed economica dei predetti insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con tutti gli altri insegnanti medi diplomati. (6283)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, ha fissato in 18 ore settimanali d'insegnamento l'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

La stessa legge ha previsto che agli insegnanti di che trattasi si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegna-

mento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

Dal canto suo, il Ministero, in relazione ai quesiti prospettati dai provveditori agli studi, ha impartito le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1 della citata legge n. 1122 con circolare del 7 gennaio 1965, n. 7.

Il Ministro: GUI.

ARMATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio per completare i lavori di arginatura del fiume Volturno, dato il verificarsi di frequenti inondazioni, che danneggiano la piana di Capriati al Volturno; le popolazioni, infatti, a seguito dell'esproprio di circa 50 ettari di terreno per la costruzione del bacino idroelettrico S.A.V.A.-L.E.T.E. da parte dell'« Enel » e i frequenti straripamenti del fiume, non hanno più praticamente la possibilità di lavorare con profitto la propria terra. (5060)

RISPOSTA. — Nei decorsi anni è stata effettuata la costruzione di opere di difesa in sinistra del fiume Volturno, a monte della confluenza del torrente Sava, a protezione della piana di Capriati al Volturno, per l'importo complessivo di 95 milioni.

Recentemente è stata autorizzata, dal provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, l'esecuzione di opere di difesa del tratto della suindicata sponda sinistra del fiume Volturno a valle della confluenza del torrente Sava, sempre in agro di Capriati, per l'importo di 11.400.000 lire.

Il Ministro: MANCINI.

BASSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, in relazione anche allo stato di agitazione determinato presso le popolazioni dei comuni interessati dalla notizia della soppressione della linea ferroviaria secondaria Castelvetro-Salaparuta (Trapani), intenda prorogare la sospensione del provvedimento, opportunamente disposta, per un più approfondito esame di tutti gli aspetti tecnici, economici e sociali della situazione, in relazione anche alla mancanza di una rete stradale, nel frattempo comunque da approntarsi, idonea ad accogliere una eventuale intensificazione del traffico automobilistico. (9393)

RISPOSTA. — La chiusura all'esercizio della linea a scartamento ridotto Castelvetro-Salaparuta e la sua sostituzione con autoservizi, sia viaggiatori sia merci, è stata disposta previo attento esame della opportunità e conve-

nienza del provvedimento sotto il profilo tecnico, economico e sociale ed in pieno accordo con la Regione siciliana, all'uopo interpellata ai sensi delle norme legislative in vigore.

Il provvedimento in questione consiste in pratica nel prolungamento fino a Castelvetro degli autoservizi sostitutivi che già si effettuano tra San Carlo e Salaparuta e ciò nello stesso interesse degli utenti che eviterebbero in tal modo il disagio dell'attuale trasbordo a Salaparuta e potrebbero disporre di un servizio più efficiente di quello attuale e meglio rispondente alle esigenze della zona.

Comunque il provvedimento, già programmato per il 15 gennaio 1965, è stato temporaneamente sospeso e prossimamente sarà tenuta una riunione con i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni locali, nel corso della quale saranno illustrate le finalità e le caratteristiche del provvedimento stesso.

Il Ministro: JERVOLINO.

BERLINGUER LUIGI, FRANCO PASQUALE, MALAGUGINI, ROSSANDA BANFI ROSANA E FINOCCHIARO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di estremo disagio in cui si vengono a trovare in questi giorni le migliaia di studenti serali — che sono costretti a seguire corsi di studio dopo lo svolgimento della loro gravosa giornata lavorativa — in occasione degli esami estivi che si apprestano a sostenere.

Gli interroganti chiedono pertanto ai ministri se intendano intervenire con estrema urgenza perché ai suddetti lavoratori-studenti siano dalle aziende concessi permessi retribuiti in corrispondenza con l'attuale sessione di esami. (6762)

RISPOSTA. — Al problema segnalato dagli interroganti può essere data più appropriata soluzione attraverso quelle iniziative che le organizzazioni sindacali intendessero promuovere al fine di addivenire alla stipula di accordi collettivi. Infatti, mediante contratto collettivo è stato già riconosciuto ai lavoratori studenti, appartenenti a determinati settori produttivi, il diritto di fruire dei permessi per sostenere gli esami al termine dei corsi di studio.

A titolo indicativo si possono citare il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 settembre 1958 per gli addetti all'industria saccarifera, reso obbligatorio *erga omnes* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1360 (cfr. articoli 61 della parte comune), il contratto collettivo nazionale di lavoro

del 10 febbraio 1959 per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, reso obbligatorio *erga omnes* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1359 (cfr. articoli 38-39 della parte « operai », articolo 22 della parte « intermedi », articolo 24 della parte « impiegati ») nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 febbraio 1963 per i dipendenti di aziende esercenti l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti (cfr. articolo 33 della parte « operai », articolo 16 della parte « intermedi », articolo 17 della parte « impiegati »).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

BERLINGUER MARIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere se intendano risolvere con la necessaria urgenza il doloroso problema dei lavoratori dei cantieri scuola di rimboschimento i quali sono ancora soggetti ad un trattamento economico al disotto di ogni più elementare esigenza vitale. (9118)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro non ha mancato di esaminare la possibilità di apportare miglioramenti al trattamento economico dei lavoratori dei cantieri per disoccupati.

Purtroppo, le ridotte disponibilità finanziarie del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori non consentono di disporre alcun miglioramento anche perché, a parità di disponibilità finanziarie, l'aumento del trattamento economico giornaliero degli operai dei cantieri comporterebbe, necessariamente, una riduzione nel numero delle giornate lavorative e conseguentemente una contrazione dell'impiego della manodopera disoccupata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

BERLINGUER MARIO E ARMAROLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se si intenda dotare la Sardegna di una centrale urbana statale di telefoni per meglio disimpegnare il servizio nell'isola.

Si chiede anche particolarmente se sia vero che si voglia attribuire tale centrale a gestione non statale secondo un criterio che non si ritiene ammissibile per motivi generali e per le situazioni del personale. (9428)

RISPOSTA. — Premesso che il piano regolatore telefonico nazionale prevede la istituzione di una centrale telefonica intercompartmentale a Cagliari, si precisa che da parte del-

l'azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati da tempo ordinati i necessari impianti di commutazione alla società italiana telecomunicazioni Siemens, che tra breve inizierà il montaggio della centrale stessa.

Detti impianti saranno direttamente gestiti dalla predetta azienda di Stato, che entro la fine del corrente anno attiverà nel predetto capoluogo un proprio ufficio interurbano la cui istituzione è stata già approvata con provvedimento ministeriale.

Il Ministro: Russo.

BERNETIC MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la stazione emittente Trieste A della R.A.I.-TV ha ridotto i suoi programmi e sta riducendo il numero dei collaboratori della sua redazione per asserita riduzione dei fondi a sua disposizione.

Trattandosi di trasmissioni in lingua slovena, dedicate alla minoranza etnica della regione Friuli-Venezia Giulia, l'interrogante fa presente la gravità di questi provvedimenti che limitano le possibilità della popolazione slovena di essere informata sugli avvenimenti quotidiani e di usufruire di un importante strumento culturale.

Pertanto, la interrogante sollecita i ministri competenti ad intervenire al fine di evitare, revocando i provvedimenti già adottati o preannunciati, ogni riduzione di un servizio pubblico di grande importanza per la popolazione slovena quale è quello attuato da radio Trieste A e anzi auspica che tale servizio venga perfezionato attraverso un costante miglioramento. (8791)

RISPOSTA. — La R.A.I., interessata in proposito, ha precisato che le ore di trasmissioni giornalistiche in lingua slovena effettuate dalla stazione di Trieste non hanno subito alcuna riduzione. È stato, invece, aumentato il numero delle rubriche con l'istituzione di una nuova importante trasmissione giornalistica destinata a fornire informazioni sulla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. La nuova rubrica, dal titolo *Oggi alla Regione* ha avuto inizio il 30 novembre 1964, e viene trasmessa tutti i giorni feriali dalle ore 20,30 alle ore 20,35. Essa comprende gli importanti servizi dai titoli *Il Consiglio regionale, La giunta regionale e Le notizie.*

Le sottorubriche, trasmesse a seconda delle particolari esigenze, sono le seguenti: *Le Commissioni consiliari, Le leggi approvate, Il Gazzettino ufficiale e La stampa sulla Regione.*

Sempre a partire dal 30 novembre, risulta aggiornata l'impaginazione della rubrica *Il calendario* trasmessa ogni giorno alle ore 7. Il numero delle sottorubriche è stato ridotto da quattro a due (*Il Santo del giorno* e *L'onomastico*), ma la rubrica stessa è stata arricchita di informazioni sui dati astronomici e meteorologici della giornata.

La R.A.I., nell'assicurare che nessun'altra modifica è stata apportata alle trasmissioni in lingua slovena dalla sede di Trieste, ha fatto presente che non manca di esaminare costantemente ogni possibilità di miglioramento delle trasmissioni in modo da renderle sempre più accette agli ascoltatori, dei quali si accolgono pareri e richieste.

La possibilità di essere informate sugli avvenimenti quotidiani e di usufruire di un importante strumento culturale è, quindi, ampiamente assicurata alle popolazioni di lingua slovena dalle trasmissioni ad esse dedicate e comprendenti: sette notiziari giornalieri di 15 minuti ciascuno: quattro rubriche giornalieri di carattere informativo, al posto delle tre di prima (*Oggi alla Regione, Calendario, Fatti e opinioni, Arti, lettere e spettacoli*); un notiziario giornaliero della durata di dieci minuti; otto rubriche settimanali: *Cronache dell'economia e del lavoro, Vaticano secondo, Notizie e commenti sul Concilio ecumenico, La settimana in Italia, Rubrica dell'agricoltura, La Chiesa e il nostro tempo, Chi, quando, perché?, Sette giorni nel mondo, La Gazzetta della domenica.*

Alle trasmissioni giornalistiche si aggiungono i programmi artistici, culturali, scientifici, scolastici, religiosi e di categoria per un totale annuo di oltre quattromila ore di trasmissioni in lingua slovena.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Russo.

BERTE', RACCHETTI, DE ZAN, BORGHI, BUZZI E SAVIO EMANUELA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere urgentemente al fine di assicurare la continuità di lavoro agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di discipline soppresse o rese facoltative con la istituzione della nuova scuola media. (6609)

RISPOSTA. — Il problema della utilizzazione delle categorie d'insegnanti di materie non comprese nel piano di studi della nuova scuola media ha costituito oggetto di assiduo esame da parte del Ministero, che ha ispirato la sua azione al fine di attenuare l'obiettivo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

disagio degli interessati, pur nel rispetto dei canoni di sana amministrazione.

I criteri fondamentali adottati, in concreto, sono stati stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, con il quale sono state emanate le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge istitutiva della scuola media.

Per quanto attiene agli insegnanti non di ruolo il Ministero ha disciplinato il conferimento delle nomine, per il corrente anno scolastico, con l'ordinanza del 26 febbraio 1964 integrata, per altro, per gli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato, dalla ordinanza del 18 maggio 1964.

Inoltre, con circolare 2 aprile 1964, n. 130, si è stabilito che, nel conferimento degli incarichi d'insegnamento e di insegnamento tecnico-pratico negli istituti professionali gli insegnanti incaricati di materie tecniche commerciali, di dattilografia, di stenografia e gli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle sopresse scuole di avviamento, abbiano la precedenza, purché muniti dei titoli richiesti per l'insegnamento negli istituti professionali, rispetto a coloro che non documentino di aver prestato precedente servizio nelle scuole di istruzione secondaria.

Su tale ultima direttiva è stata ulteriormente richiamata l'attenzione dei competenti organi dell'amministrazione scolastica con la circolare del 18 luglio 1964, n. 286.

È noto, infine, che più ampie possibilità d'impiego nell'insegnamento e nuovi modi di utilizzazione del personale di che trattasi sono stati stabiliti in sede legislativa. La legge 3 novembre 1964, n. 1122, infatti, ha modificato le norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e ha previsto la nomina in posti della carriera di concetto e della carriera esecutiva presso gli istituti e le scuole d'istruzione secondaria e artistica in favore degli insegnanti non di ruolo di materie non comprese nel nuovo piano di studi della scuola media, nonché degli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato.

Il Ministero ha emanato le istruzioni atte a rendere possibile il conferimento di tali posti, sia disponendo la sospensione di ogni nuova assunzione prima ancora dell'entrata in vigore della legge, sia determinando tempestivamente i criteri e le modalità per le nomine da conferire in applicazione della legge stessa.

È stato, al riguardo, previsto che il conferimento della nomina possa essere concesso

anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio con orario d'insegnamento inferiore alle dieci ore. Inoltre, in attesa degli adempimenti amministrativi in applicazione della legge, gli insegnanti interessati, che per il corrente anno non avevano ottenuto una nomina, sono stati considerati a disposizione della scuola di appartenenza al 30 settembre 1964 e sono stati utilizzati per nove ore settimanali, con diritto alla relativa retribuzione.

Infine, con ordinanza del 15 gennaio 1965 si è provveduto alla ripartizione dei posti in soprannumero previsti dall'articolo 3, secondo comma, della citata legge 3 novembre 1964, n. 1122. Orbene, mentre la legge fissa in 126 unità il limite massimo dei posti in soprannumero per il corrente anno scolastico, il numero dei posti che è stato possibile istituire, in relazione alle domande presentate dagli interessati ai provveditori agli studi, è di 686 unità: risulta, per altro, che un contingente dei posti istituiti resterà inutilizzato.

In conseguenza, i provvedimenti adottati e i criteri seguiti possono essere ritenuti idonei ai fini della concreta soluzione del problema.

Il Ministro: GUI.

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che tutti gli uffici finanziari aventi sede nella città di Pistoia (intendenza di finanza, direzione provinciale del tesoro, ufficio tecnico erariale, ufficio imposte dirette, conservatoria dei registri immobiliari, ecc.) sono in generale in sedi diverse gli uni dagli altri, sono nella maggior parte in locali di affitto, e sono tutti in costruzioni assolutamente non corrispondenti alla funzionalità richiesta;

2) se, in conseguenza di ciò ed in considerazione dell'ampliarsi del capoluogo come abitanti e come attività economiche, ritenga necessario entrare nella determinazione di far costruire un unico fabbricato per gli uffici finanziari, tenendo presente che: a) verrebbe risparmiata una notevole somma oggi spesa per gli affitti; b) potrebbe essere ricavata una rilevante cifra dalla vendita di qualche immobile oggi adibito ad ufficio pubblico e di proprietà demaniale, perché ubicato in posizione di centro cittadino; c) sarebbe notevolmente migliorato il servizio degli uffici stessi sia nei confronti dei cittadini, sia come funzionalità interna.

È da rilevare, infine che tale provvedimento — se realizzato con sollecitudine — mentre non comporterebbe un sostanziale onere

finanziario, costituirebbe una buona fonte di lavoro nel settore edile, che è oggi quello che più risente della congiuntura sfavorevole.

(9290)

RISPOSTA. — La costruzione in Pistoia di un edificio per una più conveniente e funzionale sistemazione di tutti gli uffici delle amministrazioni delle finanze e del tesoro aventi sede in detto capoluogo ha formato oggetto di approfondito esame da parte di questo Ministero.

Già nel 1963 era stato predisposto, a tale uopo, lo schema di apposita convenzione relativa alla costruzione dell'edificio occorrente.

Sulla base del parere e di osservazioni espressi al riguardo dal Consiglio di Stato, è stato successivamente elaborato un nuovo schema di convenzione in base al quale è previsto di affidare la realizzazione del complesso alla camera di commercio di Pistoia, mediante fondi provenienti da mutuo da contrarre con la direzione generale degli istituti di previdenza. È prevista, inoltre, l'acquisizione del fabbricato da parte del demanio dello Stato, con atto di compravendita di cosa futura, verso pagamento dilazionato in nove annualità del prezzo.

Sulla base del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in ordine al nuovo schema di convenzione elaborato, questo Ministero ha già provveduto a trasmettere lo schema stesso alla camera di commercio di Pistoia per l'approvazione in sede di giunta camerale.

Si fornisce assicurazione all'interrogante che non appena perverrà notizia dal detto ente dell'intervenuta approvazione dello schema, saranno adottate da questo Ministero le opportune iniziative per dare urgente seguito al progetto in questione.

Il Sottosegretario di Stato: BENSÌ.

BIGNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga manifestamente assurdo che, da parte dell'I.N.P.S. e di altri istituti previdenziali, si neghino a lavoratori assicurati la concessione di cure termali per l'asserito motivo che le richieste cure termali « non gioverebbero considerata l'età ».

Trattasi, in realtà, non di un giudizio emesso per casi specifici, ma di una sistematica reiezione delle domande di cure termali presentate da lavoratori anziani, tanto sistematica che ormai le risposte negative vengono date con un timbro a stampa che aggiunge

un nuovo motivo di mancato accoglimento ai formulari predisposti dagli istituti.

Poiché non risulta che sussistano controindicazioni fra l'età del paziente e le cure termali (anzi è assai spesso vero il contrario), l'interrogante chiede di conoscere se la prassi invalsa risponda invece a malintesi criteri di contenimento della spesa per le erogazioni spettanti ai mutuatati. (6176)

RISPOSTA. — In base alle norme vigenti le cure balneo-termali sono considerate prestazioni integrative facoltative, per cui gli enti e gli istituti le praticano esclusivamente in funzione delle finalità che gli stessi si propongono di perseguire.

L'I.N.P.S., cui è affidata la gestione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, concede le cure balneo-termali quando l'impiego delle stesse può prevenire uno stato invalidante, adottando a tal fine criteri selettivi che riguardano la fase termale della malattia, la professione o il mestiere dell'assicurato e la sua età.

Per quanto concerne l'età cui si riferisce l'interrogante, l'orientamento terapeutico preferenziale è per lo più rivolto ai lavoratori meno anziani, nei quali — secondo accettati schemi di pratica clinica — è più probabile ottenere reali regressi delle forme morbose e talora un vero e proprio recupero totale del lavoratore con la conseguente restituzione alla normale attività di lavoro. Al contrario, nei soggetti anziani e quindi prossimi al pensionamento per vecchiaia, le lesioni sopradette si accompagnano in genere a situazioni anatomiche stabili (deformità articolari, anchilosi, enfisema polmonare) e la efficacia delle cure balneo-termali pertanto finisce per assumere un carattere transitorio, spesso di modesta entità, per cui gli stessi modesti risultati possono essere conseguiti con appropriate cure fisioterapiche o medicamentose senza bisogno di impegnare i mezzi finanziari ed i posti termali più utili ad altri assicurati.

Infine, nei soggetti più anziani viene frequentemente constatata la coesistenza di alterazioni vascolari su base arteriosclerotica, che pongono delle precise controindicazioni per le cure balneo-termali e lutoterapiche.

Pertanto, la reiezione delle domande di prestazioni balneo-termali motivata con la locuzione « le cure termali non gioverebbero considerata l'età » ha in genere un significato più esteso di quanto la formulazione stessa non dica.

Nel mentre si assicura l'interrogante che non si mancherà di invitare gli enti ed isti-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

tuti assistenziali ad essere più precisi sui motivi che, oltre la considerazione dell'età, non consigliano la concessione delle predette prestazioni, si fa presente che presso questo Ministero sono in corso riunioni periodiche di commissioni di studio al fine di attuare una più ampia ed uniforme assistenza degli assicurati nel campo delle cure balneo-termali ed idropiniche, più aderente agli scopi che possa prefiggersi di ottenere un termalismo a carattere sociale.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BIMA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda — per ragioni di perequazione — estendere i benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e 2 febbraio 1962, n. 37, anche ai ferrovieri ex combattenti in quiescenza. (9450)

RISPOSTA. — I benefici di carriera in favore dei ferrovieri ex combattenti, previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 2 febbraio 1962, n. 37, non sono stati estesi al personale già in quiescenza rispettivamente alle date del 31 dicembre 1954 e 6 marzo 1962 di entrata in vigore delle due leggi, in quanto l'attribuzione di benefici di carriera presuppone la persistenza del rapporto d'impiego.

Va aggiunto che il Consiglio di Stato si è pronunciato in senso negativo alla estensione dei benefici di cui all'articolo 6 della citata legge del 1962 n. 37 ai dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il Ministro JERVOLINO.

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno, attraverso accordi con la Santa Sede, mettere in condizione i cittadini ed i turisti stranieri di visitare il salone del Palazzo della Cancelleria, dove si tennero le storiche adunate della Costituente romana e dove è stata proclamata la Repubblica romana nel 1849. Dato il valore storico della suddetta sala del Palazzo della Cancelleria, non sembra giusto che sia preclusa la possibilità di visitarla a chi abbia interessi di cultura o comunque abbia curiosità di conoscere l'ambiente dove è avvenuto un così importante fatto storico. (7643)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei beni della Santa Sede ha reso noto al Ministero che non è mai stata preclusa agli studiosi ed ai turisti la visita del salone del Palazzo della Cancelleria.

Il Ministro: GUR

BRANDI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere con quali Stati, non facenti parte della Comunità economica europea, siano intervenuti accordi commerciali — o siano in corso — per l'importazione di legname, ed in particolare di compensato già lavorato, di tavolame, di tronchi, di tronchetti, di carbone e legna; e per conoscere, altresì, se il Governo italiano abbia tenuto conto che nel nostro paese vi sono aziende per la lavorazione del compensato, competitive su piano mondiale, attualmente in crisi con gravi ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori nonché sull'andamento delle aziende boschive, senza acquirenti dei tronchi adatti alla lavorazione del compensato e con riflessi sulla situazione dei comuni, proprietari di boschi, in quanto incominciano ad essere deserte le aggiudicazioni. (9556)

RISPOSTA. — Le importazioni di legname sono state da tempo, secondo quanto previsto dalle Tabelle A e B *Import*, liberalizzate da tutte le provenienze, e ciò sia in relazione agli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale, sia in rapporto alla convenienza di non ostacolare il reperimento di un prodotto che deve considerarsi indispensabile ai fini dello sviluppo della nostra economia produttiva.

Ovviamente nei confronti dei paesi ai quali si applica la Tabella B *Import*, con i quali gli scambi si effettuano sulla base di accordi commerciali bilaterali, il Ministero del commercio con l'estero, per le merci che possono essere di disturbo per la produzione nazionale (pannelli di particelle, pannelli impiallaccature ed altri fogli di legno, ecc.) si è preoccupato di limitare la delega alle dogane ai quantitativi e valori stabiliti dai relativi contingenti.

Ciò premesso, si comunica che, relativamente a questi ultimi paesi, i contingenti di importazione riguardanti i prodotti di che trattasi, sono i seguenti:

Albania:

compensato	Lit.	50.000.000
impiallaccature faggio	»	40.000.000
parquet di faggio	»	65.000.000

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

Bulgaria:

legname di conifere, compresi refili di abete per fabbricazione di cellulosa	Lit.	1.200.000.000
legname rotondo di conifere e di latifoglie	»	300.000.000
faggio evaporato e non evaporato	»	1.200.000.000
pannelli per mobili	»	200.000.000
parchetti	»	50.000.000
legno compensato	»	100.000.000

Cecoslovacchia:

carbone di legna	»	65.000.000
legname resinoso in tronchi	»	1.100.000.000
pali da miniera	»	200.000.000
pali telegrafici anche impregnati	»	400.000.000
legname segato di resinose e refili per cartiere	»	2.250.000.000
<i>parquets</i> a mosaico	»	25.000.000
pannelli isolanti duri e pannelli di legno resinoso compresi pannelli di trucioli agglomerati, impiallaccature, compensato e paniforti a listelli	»	50.000.000
legna da ardere	»	300.000.000

Polonia:

legno per fabbricazione della pasta per carta	»	120.000.000
segati resinosi	»	270.000.000
segati di quercia	»	40.000.000
frise di faggio	»	100.000.000
frise di quercia	»	200.000.000
parchetti di quercia, di faggio e in mosaico	»	70.000.000

Romania:

legname da ardere	»	800.000.000
legname di cellulosa	»	1.200.000.000
carbone di legna di storta	»	280.000.000
carbone di legna	»	70.000.000
legname segato di resinose e latifoglie	»	9.000.000.000
legname da costruzione	»	800.000.000
tondelli e pani di legno	»	500.000.000
frise di faggio e parchetti	»	150.000.000
traverse ferroviarie di legno	»	200.000.000
pannelli di particelle (di trucioli e di schegge) e di fibre di legno	»	320.000.000
pannelli, impiallaccature ed altri fogli di legno	»	210.000.000
legno di risonanza	»	30.000.000
lavori di legno (ivi comprese casse di faggio)	»	180.000.000

Ungheria:

frise di quercia	mc.	1.000
segati di piante di latifoglie	»	350
parchetti a mosaico di legno	Lit.	12.000.000
fogli da impiallaccature di legno	»	20.000.000
cornici di legno	»	10.000.000

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

U. R. S. S.:

legname tondo (compresi tronchi, tondelli per cartiere e puntelli da miniera)	mc.	550.000
legname segato	»	450.000
legno artificiale in lastre, formato con trucioli	L	110.000.000
legno artificiale in lastre, formato con pasta di legno	»	110.000.000

Per quanto riguarda poi la repubblica democratica tedesca, l'intesa I.C.E.-Kammer, prevede all'importazione le seguenti voci:

legno semplicemente segato per il lungo, di conifere	\$	700.000
parchetti lavorati e/o semilavorati e lavori di legno	»	150.000

Nel sottolineare che i contingenti suaccennati vennero stabiliti, all'atto della stipulazione o del rinnovo degli accordi commerciali bilaterali cui si riferiscono, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessati, tra cui, naturalmente, il Ministero dell'agricoltura e foreste, si osserva che la sospensione o la limitazione delle importazioni di legname dai Paesi extra-C.E.E. non è ipotizzabile, allo stato attuale delle cose. Provvedimenti in questo senso, infatti, determinerebbero, nei confronti di detti Paesi, un trattamento discriminatorio che contrasterebbe, oltre tutto, con gli obblighi da noi assunti in sede G.A.T.T.

In relazione a quanto sopra, non si ritiene pertanto possibile procedere ad una modifica dell'attuale disciplina dell'importazione di legname, cui venne a suo tempo data attuazione non senza aver valutato anche le esigenze dell'industria boschiva e delle aziende trasformatrici nazionali.

Il Ministro: MATTARELLA.

CANNIZZO E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi degli insegnanti tecnico-pratici delle nuove scuole medie, tenendo presente che detti insegnanti sono ora inquadrati nei ruoli di professori e quindi equiparati a tutti gli altri professori per i quali si stabilisce l'orario d'obbligo di 18 ore settimanali.

Le ordinanze ministeriali, invece (11 e 31 maggio 1963) stabiliscono per ogni insegnante nei quattro corsi 28 ore settimanali.

Tenuto presente che nelle scuole secondarie di avviamento professionale prestano la loro opera molti insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato, i quali resteranno, per la nuova legge sulla scuola media, disoccupati, si chiede se si ritenga equo applicare a costoro le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, applicando il blocco dei

licenziamenti; anche tenendo presente quanto il ministro della pubblica istruzione ebbe a dichiarare nella seduta del 20 dicembre 1962 in Parlamento e cioè che « le preoccupazioni che sono state affacciate dagli onorevoli deputati non trovano reale fondamento perché le possibilità di occupazione degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti di economia domestica sono assicurate ».

E per conoscere se ritenga opportuno modificare le ordinanze ministeriali in modo da assicurare sostanzialmente l'occupazione degli insegnanti tecnico-pratici nominati a tempo indeterminato con eventuali trasferimenti negli istituti tecnici e professionali, e da riconoscere agli insegnanti tecnico-pratici il diritto di assumere ore di applicazioni tecniche per complemento di orario in rapporto al loro obbligo di orario di 18 ore settimanali conseguente al nuovo inquadramento nel ruolo dei professori delle nuove scuole medie. (2086)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, ha stabilito in diciotto ore settimanali d'insegnamento l'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Lo stesso articolo ha disposto che agli insegnanti di che trattasi si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

Dal canto suo il Ministero, in relazione ai quesiti prospettati dai provveditori agli studi, ha impartito le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1 della citata legge n. 1122 con circolare del 7 gennaio 1965, n. 7.

Per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato nella cessata scuola di avviamento, il Mini-

stero ha stabilito ch'essi, per il corrente anno, abbiano la precedenza, purché muniti dei titoli richiesti, nell'insegnamento negli istituti professionali, rispetto a coloro che non abbiano documentato di avere prestato precedente servizio nelle scuole di istruzione secondaria.

Inoltre, la stessa legge n. 1122 ha reso possibili nuovi modi di utilizzazione per gli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato della cessata scuola di avviamento, prevedendo nei loro confronti la nomina in posti della carriera di concetto e della carriera esecutiva presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Il Ministero ha emanato le istruzioni atte a rendere possibile il conferimento di tali posti, sia disponendo la sospensione di ogni nuova assunzione prima ancora dell'annata in vigore della legge, sia determinando tempestivamente i criteri e le modalità per le nomine da conferire in applicazione della legge stessa.

È stato, al riguardo, previsto che il conferimento della nomina possa essere concesso anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio con orario d'insegnamento inferiore alle dieci ore. Inoltre, in attesa degli adempimenti amministrativi in applicazione della legge, gli insegnanti interessati, che per il corrente anno non avevano ottenuto una nomina, sono stati considerati a disposizione della scuola di appartenenza al 30 settembre 1964 e sono stati utilizzati per nove ore settimanali, con diritto alla relativa retribuzione.

Infine, con ordinanza del 15 gennaio 1965, si è provveduto alla ripartizione dei posti in soprannumero previsti dall'articolo 3, secondo comma, della citata legge 3 novembre 1964, n. 1122. Orbene, mentre la legge fissa in 1260 unità il limite massimo dei posti in soprannumero per il corrente anno scolastico, il numero dei posti che è stato possibile istituire, in relazione alle domande presentate dagli interessati ai provveditori agli studi è di 686 unità: risulta, per altro, che un certo contingente dei posti istituiti resterà inutilizzato.

In conseguenza, i provvedimenti adottati e i criteri seguiti possono essere ritenuti idonei ai fini della concreta soluzione del problema.

Il Ministro: GUI.

CANTALUPO. — *Ai Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla estensione dei benefici previsti dalla legge 28 luglio 1950, n. 737, con-

cernente la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza in servizio continuativo con rapporto di impiego di carattere stabile.

Con la legge 3 agosto 1961, n. 833, è stato approvato lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza, per cui — a parere dell'interrogante — questi ultimi sono venuti a trovarsi nella identica posizione giuridica dei sottufficiali che godono del beneficio dell'assegnazione di alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati civili dello Stato.

Non sarebbe, quindi, opportuno — oltre che giusto ed umano — che anche i militari della guardia di finanza in servizio continuativo con rapporto di impiego di carattere stabile vengano ammessi a godere di alloggi decorosi ed economici? (9352)

RISPOSTA. — Le categorie di impiegati civili e militari dello Stato cui possono essere assegnati in locazione gli alloggi dell'I.N.C. I.S. sono tassativamente elencate nell'articolo 376 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1105, a cui sono state, nel tempo, apportate alcune modifiche ed integrazioni, intese ad ampliare la portata del beneficio che è stato esteso anche ai sottufficiali della guardia di finanza col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1321.

La legge 28 luglio 1950, n. 737, nel disporre per il finanziamento del programma di costruzione di alloggi da destinare al personale della guardia di finanza, non ha ulteriormente esteso il beneficio alla categoria dei militari di truppa e pertanto a ciò non potrebbe avvenirsi se non attraverso un'apposita norma di legge, destinata ad integrare quelle di carattere generale sopra menzionate.

Un provvedimento in tal senso è allo studio da parte degli organi competenti, in relazione anche alle disponibilità di alloggi esistenti ed alle incombenze future che comporterebbe l'estensione delle provvidenze in questione ai militari di truppa in servizio continuativo della guardia di finanza.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
Valsecchi.

CARIOTA FERRARA. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, dopo la sentenza 14 aprile 1964, n. 837, della Corte suprema di cassazione che ha riconosciuto non essere legittima l'impo-

sizione del bollo proporzionale delle cambiali a carico dei possessori di assegni bancari protestati, disposta in via amministrativa con la circolare 20 maggio 1955, n. 152116 del Ministero delle finanze di intesa con quello di grazia e giustizia, ritengano doverosa la revoca di quella circolare per restituire a quei possessori l'esercizio della prima delle tre libertà ad essi derivanti dall'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che sono quelle di:

a) non esercitare l'azione di regresso e non sottostare alla regolarizzazione fiscale del titolo, lasciando agli organi tributari di procedere a carico esclusivo dell'emittente, e per l'imposta di bollo e per la pena pecuniaria;

b) eseguire la regolarizzazione nei trenta giorni del protesto, col pagamento della sola imposta di bollo, lasciando agli organi tributari di riscuotere dall'emittente la pena pecuniaria;

c) eseguire la regolarizzazione oltre i trenta giorni, col pagamento dell'imposta di bollo e della pena pecuniaria. (9567)

RISPOSTA. — La circolare n. 35 del 20 maggio 1955, n. 152116, emanata da questo Ministero d'intesa con quello di grazia e giustizia, premesso che gli uffici del registro devono procedere all'accertamento delle trasgressioni atinenti agli assegni privi di copertura all'atto in cui ricevono copia dei relativi protesti, ha stabilito le modalità da seguire da parte dei pubblici ufficiali, dell'autorità giudiziaria e degli uffici del registro in ordine alla regolarizzazione al bollo dei predetti assegni, ammettendo la possibilità che la regolarizzazione, ai fini dell'azione di regresso, sia effettuata su una copia autentica dell'assegno sequestrato.

Con la circolare stessa è stato, altresì, precisato, giusta il disposto della nota marginale all'articolo 8 della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, che l'accertamento dell'infrazione da parte degli uffici del registro deve aver luogo a carico dei soli emittenti l'assegno irregolare al bollo quando sia stata presentata dal possessore nel termine prescritto, e cioè nei trenta giorni dalla levata del protesto, la relativa copia per la regolarizzazione con il pagamento della sola imposta; negli altri casi l'accertamento contravvenzionale dovrà essere elevato anche a carico degli altri responsabili.

La precitata sentenza ha ritenuto che il possessore di un assegno bancario, risultato poi scoperto, che non intenda valersi del titolo esercitando il diritto di regresso, non è obbli-

gato al pagamento dell'imposta graduale di bollo, né, tanto meno, al pagamento della relativa pena pecuniaria per il solo fatto che sia stato elevato il protesto. Infatti la levata del protesto non equivale ad esercizio dell'azione di regresso, ma costituisce solo una condizione necessaria perché l'azione stessa possa essere esercitata.

Pertanto il protesto in sé e per sé non fa sorgere nel possessore dell'assegno l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione fiscale dell'assegno nel termine di trenta giorni dalla data della sua presentazione, obbligo che l'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1936, n. 1736, richiamato dalla legge sul bollo, impone solo al possessore dell'assegno a vuoto che voglia esercitare i suoi diritti di regresso.

Al riguardo è, innanzitutto, necessario tener presente che, ai fini della vigente legge sull'imposta di bollo, secondo il disposto dell'articolo 8 della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, si debbono distinguere due tipi di assegni bancari: quelli emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, soggetti alla tassa fissa di lire 15, e quelli emessi non in conformità del citato decreto, soggetti alle stesse imposte stabilite per le cambiali.

Pertanto, poiché l'articolo 3 del regio decreto n. 1736 dispone che « l'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario... » ne consegue che l'assegno a vuoto, tratto senza che esista una provvista di denaro sufficiente per il suo pagamento, non è un assegno emesso in conformità di tale decreto ed è quindi soggetto non alla sola tassa fissa, ma a quella proporzionale propria delle cambiali. Ciò conferma l'articolo 119 della stessa legge sull'assegno che dispone che il possessore di un assegno emesso senza copertura « deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'assegno per il pagamento. In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente ».

La vigente legge sull'imposta di bollo ha integrato la predetta disposizione precisando nella nota all'articolo 8 dell'allegata tariffa che il possessore deve, nel termine di trenta giorni, consegnare all'ufficio del registro copia, da esso certificata conforme dell'eseguita protesta: detta copia deve essere allegata al processo verbale di accertamento alla violazione da redigersi a carico dell'emittente ».

Con l'atto pubblico del protesto viene solennemente constatato che l'assegno è stato emesso senza che vi fossero fondi sufficienti presso il banchiere e, quindi, non in conformità del regio decreto n. 1736. Pertanto tale atto implicitamente accerta che il titolo fu irregolarmente emesso anche per quanto riguarda l'imposta di bollo dovendo, ai sensi del citato articolo 8, n. 2, della tariffa, essere assoggettato alla maggiore imposta prevista per le cambiali. Ed invero, un assegno a vuoto non adempie le funzioni che sono proprie dell'assegno bancario, e cioè di semplice mezzo di pagamento, ma quelle di strumento di credito caratteristiche appunto delle cambiali.

La constatazione fatta col protesto comporta quindi, fra l'altro, conseguenze di ordine fiscale sia per il possessore sia, ovviamente, per l'emittente dell'assegno.

Il possessore dell'assegno, richiedendo il protesto, dimostra di doversi avvalere del titolo e, pertanto, all'atto stesso della richiesta, sorge a suo carico l'obbligo di chiedere la regolarizzazione ai fini del bollo.

Tuttavia la legge, in considerazione della particolare situazione in cui si trova il possessore dell'assegno a vuoto, che presumibilmente è stato tratto in inganno circa la mancata copertura da parte del traente, gli accorda l'eccezionale beneficio di poter effettuare la regolarizzazione del titolo, purché compia gli adempimenti prescritti nei trenta giorni dal protesto, senza il pagamento della pena pecuniaria, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 119 del regio decreto n. 1736 (richiamato dalla menzionata nota all'articolo 8 della tariffa), il quale precisa che in tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo nei confronti del solo emittente. In relazione a tale norma l'articolo 27 della vigente legge sull'imposta di bollo, dopo aver detto, in via generale, che il possessore del titolo non può far valere i diritti cambiari se non quando abbia pagato l'imposta di bollo e la relativa pena pecuniaria, fa espressamente « salvo il disposto della nota all'articolo 8 della tariffa ».

Il possessore dell'assegno, comunque, per esercitare i suoi diritti di regresso deve regolarizzare il titolo nei predetti sensi.

Per altro il possessore dell'assegno a vuoto elevando il protesto ha fatto valere in un atto pubblico un titolo che si è rilevato irregolare al bollo fin dall'origine. In conseguenza, che prosegua o meno nell'azione di regresso, è tenuto a regolarizzare l'assegno stesso e, ove faccia trascorrere infruttuosamente il predetto

termine di trenta giorni, si trova a dover rispondere solidamente con l'emittente anche per l'infrazione.

Ed infatti, non essendosi avvalso nel termine prescritto della particolare facoltà concessagli dalla legge di liberarsi dalla responsabilità della corresponsione della pena pecuniaria previo pagamento del tributo, è ora solidalmente responsabile con l'emittente per la violazione alla legge del bollo secondo il principio di generale applicazione sancito dall'articolo 33 del più volte citato decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Per quanto esposto, non si ravvisa la possibilità di un'estensione di carattere generale della recente sentenza della Corte di cassazione.

In quanto alla circolare di questo Ministero del 20 maggio 1955, n. 35, si ritiene che la stessa, che del resto si limita ad impartire istruzioni di carattere amministrativo per agevolare l'applicazione della legge, sia conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

CATALDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, malgrado la nota del suo dicastero, divisione XXI in data 3 novembre 1964, protocollo n. 8060, diretto al comune di Pisticci, il prefetto di Matera, anziché approvare la delibera del comune sopraddetto che disponeva la citazione privata per l'appalto dell'ospedale, al fine di conoscere appunto l'esatto ammontare della maggiore spesa, ha chiesto parere al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

Per sapere se ritenga che detta delibera andava e vada approvata, sia pure limitatamente alla autorizzazione della licitazione privata, ed a condizione che la maggiore spesa venga ammessa a contributo.

Per sapere, inoltre, se ritenga di intervenire — con l'urgenza che il caso richiede trattandosi di opera di interesse generale — perché senza ulteriori indugi la prefettura di Matera approvi la delibera n. 276 della giunta municipale di Pisticci del 30 aprile 1964, affinché l'ospedale venga realizzato al più presto. (8906)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 28 ottobre 1960 è stato concesso al comune di Pisticci (Matera) il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sull'importo di lire 138.000.000 per la costruzione dell'ospedale civile.

Poiché le gare esperite per l'appalto dei relativi lavori sono andate deserte, l'ente interessato è stato autorizzato dal competente provveditorato regionale alle opere pubbliche ad esperire un nuovo appalto con offerte in aumento, assumendo a carico del bilancio comunale la relativa maggiore spesa.

Questo Ministero, nel prendere atto della suddetta procedura, ha richiesto, con lettera 3 novembre 1964, n. 8060, diretta al suddetto istituto e, per conoscenza, anche alla prefettura di Matera, di conoscere l'esito della licitazione per esaminare la possibilità di ammettere a contributo la maggiore spesa derivante dalle offerte in aumento sui prezzi, in rapporto alla disponibilità dei fondi in bilancio.

Non si conosce l'ammontare preciso della spesa in questione, per cui non si è in grado di adottare alcun provvedimento in merito.

Al riguardo il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza ha informato che la prefettura di Matera con nota 16 novembre 1964, ha chiesto il parere di detto istituto in ordine alla possibilità di autorizzare l'appalto in aumento. Tale autorizzazione fu dal provveditorato medesimo accordata sin dal 16 marzo 1964, confermata in data 8 ottobre 1964; inoltre con provvedimento 27 novembre 1964 furono chieste notizie sull'esito dell'appalto, anche in risposta alla suindicata richiesta della prefettura.

Ciò premesso, essendo stato autorizzato l'appalto in aumento, non si comprende per quali motivi la prefettura di Matera non abbia ritenuto ancora di approvare, quale organo tutorio, la delibera del comune di Pisticci.

Maggiori chiarimenti potranno essere dati in proposito all'interrogante dal Ministero dell'interno.

Il Ministro: MANCINI.

COLOMBO VITTORINO, BUTTÈ, BIANCHI FORTUNATO, IMPERIALE e GERBINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere: i motivi che hanno consigliato di limitare l'accesso ai corsi serali degli istituti industriali tecnici ai giovani che hanno compiuto i sedici anni e che sono in possesso del libretto di lavoro (come da circolare del 10 aprile 1964, n. 147); tali limitazioni, infatti, contrastano con l'opportunità di non sospendere la carriera scolastica di giovani volenterosi che, conclusa ai 14 anni la scuola dell'obbligo, non possono frequentare le scuole diurne dovendo dedicarsi ad attività lavorative o cercare il primo impiego.

Come intenda venir incontro alle istanze avanzate dalle associazioni di lavoratori-studenti che richiedono disposizioni aggiuntive intese a favorire un'interpretazione estensiva delle disposizioni di cui sopra, per i giovani che non hanno ancora compiuto i sedici anni o che non possono certificare la loro effettiva occupazione nelle ore diurne, in quanto si trovano in ricerca di una stabile occupazione. (7384)

RISPOSTA. — Nel determinare i requisiti dell'età e dell'effettiva occupazione nelle ore diurne, richiesti — oltre quello del possesso della licenza di scuola media — per l'ammissione ai corsi serali degli istituti tecnici, sono stati tenuti presenti il carattere e le finalità dei corsi, la disciplina legislativa circa l'età professionale, la situazione attuale dei corsi, per quanto riguarda gli indirizzi che risultano istituiti, e le categorie dei lavoratori che generalmente li frequentano.

I predetti corsi sono stati istituiti per consentire l'istruzione dei giovani lavoratori che non possono frequentare i normali corsi diurni. Non possono pertanto accedervi i giovani che non siano impegnati in una attività lavorativa, anche se siano in cerca di lavoro. Al riguardo è per altro da tener presente che le disposizioni contenute nella circolare del 10 aprile 1964, n. 147, citata dagli interroganti, consentono, per il caso di sopravvenuta occupazione, il passaggio dai corsi diurni a quelli serali.

Per quanto attiene al requisito dell'età, fissata in 16 anni dalla citata circolare, si è tenuto conto dei seguenti elementi: *a)* la normale età professionale prevista dalle vigenti norme (legge 26 aprile 1934, n. 653 e legge 29 novembre 1961, n. 1325) è di 15 anni, ed è elevata in taluni casi a 16 o 18 anni; *b)* i corsi serali, attese le necessità del settore industriale e le possibilità organizzative, sono limitati agli indirizzi specializzati della meccanica, della metalmeccanica, dell'elettronica; dell'industria tessile e della chimica industriale; *c)* i giovani che li frequentano sono generalmente occupati in attività richiedenti una qualificazione professionale che, in via generale, è conseguibile dai licenziati della scuola media, anche attraverso l'apprendistato, non prima dei 16 anni; *d)* per gli apprendisti, la cui situazione e i cui problemi sono diversi da quelli dei lavoratori che aspirano al conseguimento di un titolo d'istruzione secondaria superiore, esiste una particolare disciplina legislativa, intesa a far loro conseguire una qualificazione anche attraverso la frequenza di appositi corsi di studio

complementari (legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706).

E comunque da tener presente che i corsi serali si svolgono attualmente in via di esperimento e che il settore relativo è suscettibile di sviluppo e perfezionamento. Con la citata circolare, considerata la varietà delle soluzioni adottate dai singoli istituti tecnici in ordine sia alla durata complessiva dei corsi sia all'orario giornaliero, si è provveduto a dare ai corsi un ordinamento uniforme; inoltre diverse agevolazioni sono state previste per facilitare la frequenza dei corsi da parte dei lavoratori e il proseguimento dei loro studi. Ma una nuova disciplina del settore e i provvedimenti di vario ordine intesi a favorire gli studi di un maggior numero di giovani lavoratori saranno studiati nel quadro del riordinamento dell'istruzione tecnica e del piano di sviluppo della scuola nei prossimi anni. In tale sede non si mancherà, tra l'altro, di esaminare la questione concernente il requisito dell'età richiesta per l'ammissione ai corsi, in relazione alla normativa generale e particolare sui rapporti di lavoro e tenuto conto delle varie categorie di lavoratori che frequentano e che verranno a frequentare i predetti corsi.

Il Ministro: GUI.

COTTONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda al vero che, nel programma di soppressione dei cosiddetti « rami secchi » delle linee ferroviarie statali, sia stata decisa da parte della direzione generale delle ferrovie dello Stato anche la soppressione del tronco Castelvetro-Salaparuta (Trapani).

In caso affermativo l'interrogante, che pur riconosce opportuno e necessario il ridimensionamento della rete ferroviaria statale con la soppressione dei tratti divenuti non solo passivi ma quasi del tutto superflui, domanda se il Governo ritenga che, nel caso particolare, il provvedimento di che trattasi possa invece risultare inopportuno e dannoso; infatti il tronco Castelvetro-Salaparuta è ancor oggi un servizio sociale indispensabile, considerato l'inadeguato sviluppo delle strade automobilistiche e camionali nella zona interessata. (9379)

RISPOSTA. — La chiusura all'esercizio della linea Castelvetro-Salaparuta-San Carlo, cui appartiene il tratto Castelvetro-Salaparuta, e l'effettuazione di autoservizi sostitutivi, viaggiatori e merci, furono disposte con decreto ministeriale 7 marzo 1958, n. 4270, nel quadro dei provvedimenti di ridimensionamento della

rete secondaria a scartamento ridotto della Sicilia.

Il provvedimento poté allora essere adottato, a decorrere dal 1° febbraio 1959, limitatamente al tratto Salaparuta-San Carlo, a causa delle insoddisfacenti condizioni della viabilità stradale interessante il tratto residuo. Venute meno tali difficoltà stradali il provvedimento a suo tempo autorizzato può ora trovare integrale attuazione, in pieno accordo con la Regione siciliana, all'uopo interpellata ai sensi delle norme legislative in vigore.

In pratica il provvedimento consiste nel prolungamento sino a Castelvetro degli autoservizi sostitutivi, viaggiatori e merci, che già si effettuano tra San Carlo e Salaparuta e ciò si risolverebbe nell'interesse stesso degli utenti che eviterebbero in tal modo il disagio dell'attuale trasbordo a Salaparuta. Il programma di esercizio delle autocorse, all'uopo predisposto, è del tutto comparabile, come orari, coincidenze, numero di corse e regime tariffario, a quello attualmente svolto per ferrovia, ed è quindi in grado di soddisfare alle esigenze delle popolazioni interessate. Comunque l'attuazione del provvedimento, fissata per il 15 gennaio 1965, è stata temporaneamente sospesa in seguito a richieste degli enti ed amministrazioni locali e prossimamente sarà tenuta con i rappresentanti di detti enti ed amministrazioni una riunione, nel corso della quale si illustreranno le finalità e caratteristiche del provvedimento stesso.

Il Ministro: JERVOLINO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se intenda esaminare l'opportunità di un adeguato trattamento delle ore straordinarie fatte dai dipendenti dell'« Anas » in occasione di calamità atmosferiche e particolarmente per lo sgombero della neve, che spesso comporta impegno di molte ore straordinarie mentre normalmente detto lavoro viene compensato in modo forfettario con l'equiparazione ad altre zone del compartimento il cui impiego di lavoro straordinario è di scarso e nessun rilievo;

b) come intenda compensare il personale operaio di ruolo per gli indumenti sia per l'attività normale sia per i pericoli eccezionali;

c) quali iniziative ritenga adottare per la concessione di una mezza giornata libera a tutto il personale operante sulle strade.

(3102)

RISPOSTA. — Agli agenti stradali (capi cantonieri e cantonieri) ed agli operai di ruolo dell'« Anas » impegnati in occasione di calamità atmosferiche o addetti al servizio sgombero neve, viene regolarmente corrisposto il compenso per il lavoro straordinario. Non si esclude che in passato tale pagamento non abbia coinciso con le ore di straordinario effettivamente prestato e ciò a causa della deficienza di fondi di bilancio.

Al personale operaio viene corrisposto anche il soprassoldo di mestiere stabilito con decreto interministeriale 20 aprile 1962, n. 1156, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90. La misura di detto soprassoldo varia, in relazione all'attività espletata, da un minimo del 6 per cento ad un massimo del 22 per cento della paga giornaliera in godimento.

L'« Anas », in base all'articolo 39 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, provvede a somministrare al personale dei cantonieri e cassellanti, agli autisti ed al personale ausiliario di anticamera la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro.

Poiché tale disposizione non è applicabile al personale operaio e la legge 5 maggio 1961, n. 90, precisata, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato, nulla prevede al riguardo, l'amministrazione trovasi nella impossibilità di provvedere per la fornitura degli indumenti di lavoro a favore del personale salariato.

Quanto infine alla concessione di mezza giornata libera al personale operante sulle strade, deve essere presente che, mentre per il personale operaio le specifiche disposizioni in vigore prevedono un orario settimanale di 46 ore, ripartite in otto ore per i giorni feriali ed in sei per il sabato, quelli applicabili agli agenti stradali prevedono un orario giornaliero costante di sette ore e pertanto non riesce possibile disporre alcuna riduzione dell'orario normale di lavoro nella giornata del sabato.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di esaminare l'opportunità di intervenire perché sia sistemato il castello di Polino (Terni). (8001)

RISPOSTA. — Da notizie fornite dal sovrintendente ai monumenti e gallerie di Perugia risulta che il comune di Polino ha manifestato l'intendimento di acquistare il castello.

Non appena saranno note le definitive determinazioni del suddetto comune, il Ministero esaminerà la possibilità di un intervento

finanziario mediante l'erogazione di un contributo alla spesa, ove il castello rimanga di proprietà privata, o mediante un provvedimento diretto, ove si verifichi il proposto acquisto.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'abrogazione della circolare del 13 agosto 1964, n. 44 - assicurata durante la campagna elettorale amministrativa - e il ripristino dell'interpretazione della legge 9 ottobre 1957, n. 976, secondo la circolare del 19 marzo 1963, n. 13. (9235)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non risultano intervenute circostanze nuove, idonee a giustificare la revoca della circolare del 13 agosto 1964, n. 44, della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari di questo Ministero, con la quale si era dovuto disconoscere il diritto all'esenzione dall'I.G.E. per le aziende artigiane, industriali ed alberghiere che operano nella città di Assisi (Perugia).

In ordine a tale determinazione si richiamano gli elementi di valutazione e le considerazioni già fornite in risposta all'interrogazione 7493 (allegato al resoconto della seduta del 6 ottobre 1964) avente analogo oggetto.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che ritardano la concessione del mutuo da parte del credito sportivo al comune di Todi (Perugia). (9257)

RISPOSTA. — Il comune di Todi, per quanto tempestivamente informato sulla procedura da seguire, non ha ancora presentato all'Istituto per il credito sportivo la domanda formale per la concessione del mutuo per la costruzione del campo sportivo, corredata dei prescritti documenti (tra i quali, i bilanci e l'indicazione delle garanzie e degli impegni di bilancio). Pertanto, non è stato possibile sottoporre alle decisioni del consiglio di amministrazione dell'istituto la richiesta del suddetto comune.

Si assicura, per altro, che, non appena perverrà la documentazione di rito, l'Istituto per il credito sportivo non mancherà di provvedere ad una sollecita definizione della pratica.

Il Ministro: CORONA.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, tra i lavori previsti dal piano decennale di rinnovamento e potenziamento delle ferrovie, sia contemplato il raddoppio dei binari sul tronco Orte-Ancona della ferrovia Roma-Ancona; raddoppio che all'interrogante sembra indispensabile sia per far fronte alle crescenti esigenze del traffico che vi si svolge, sia per potenziare ulteriormente detta ferrovia, anche in funzione dell'auspicato sviluppo economico delle regioni umbra e marchigiana. (9742)

RISPOSTA. — Il ripristino del doppio binario sul tratto Orte-Terni e l'estensione del raddoppio al successivo tratto Terni-Falconara non sono stati compresi nel programma dei lavori da eseguire a carico del fondo di 800 miliardi autorizzato con la legge 27 aprile 1962, n. 211, per la realizzazione della prima fase quinquennale del piano decennale ferroviario, giacché si è dovuta dare la precedenza ad altre linee per adeguarne la potenzialità alle esigenze del traffico già in atto sulle stesse. Il traffico che si svolge sulla linea Orte-Falconara non è tuttora di tale entità da rendere necessario ed urgente il raddoppio del binario.

Il problema sarà attentamente considerato in sede di elaborazione del programma di lavori da realizzare nel corso della seconda fase quinquennale del piano decennale anzidetto, compatibilmente con l'entità dei finanziamenti che saranno all'uopo accordati alle ferrovie dello Stato ed in rapporto ad analoghe necessità di carattere prioritario di altre importanti linee della rete.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se:

a) considerate le gravi esigenze della viabilità in provincia di Bari, che non possono essere soddisfatte secondo i tempi e le modalità di finanziamento di cui alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181;

b) constatato il danno irreparabile che proviene dalla impossibilità di utilizzare i contributi dello Stato a fronte della necessità di provvedere tempestivamente alla esecuzione delle opere previste nei piani regolamentari approvati; ritengano di poter accogliere le seguenti richieste:

1) che siano anticipate le provvidenze di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 181, che altrimenti dovrebbero soccorrere le amministrazioni provinciali solo dal 1° luglio 1965;

2) che, in ogni caso, vengano erogati secondo i tempi previsti e senza ulteriori danni indugi i fondi concessi dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126;

3) che siano autorizzate le amministrazioni provinciali, che ne facciano richiesta, ad impegnare provvisoriamente i fondi della legge 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione urgente di opere incluse nei piani della legge 12 febbraio 1958, n. 126. (2852)

RISPOSTA. — In ordine ai singoli punti dell'interrogazione si informa che:

1) con l'istituzione dell'esercizio solare le provvidenze di cui all'articolo 6 della legge 22 aprile 1962, n. 184, sono state anticipate al 1° gennaio 1965;

2) l'erogazione dei fondi assentiti dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, avviene, ora, secondo i tempi previsti. Vi è stato un ritardo, causato dal trasferimento in corso di esercizio dei fondi da questo Ministero ai provveditorati regionali alle opere pubbliche, a seguito della legge 26 gennaio 1963, n. 31, ma la questione è da tempo risolta;

3) non esistono norme che consentano alle amministrazioni provinciali di impegnare provvisoriamente contributi da concedersi da parte dello Stato. Al riguardo occorrerebbe, quindi, un provvedimento legislativo.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DEGAN. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del numero eccezionale di incidenti gravi, spesso mortali, che si verificano lungo la statale n. 11 alla curva Perale, detta anche curva della morte, in località Oriago di Mira (Venezia), e quali provvedimenti intendano assumere per ottenere che i fondi stanziati per costruire una rettificazione lungo la sede della demolita tranvia Mestre-Padova vengano immediatamente utilizzati.

Il parere contrario all'opera espresso dalla locale soprintendenza ai monumenti non giustifica il continuo rinvio, tragico per le conseguenze che provoca, nel decidere i necessari risolutivi interventi che assicurino la sicurezza del traffico rispettando, se possibile, i valori paesistici che si intendono difendere. (3607)

RISPOSTA. — Per la rettificazione del tratto della statale n. 11 all'altezza di Fornaci Perale venne redatto sin dal maggio 1960, dal compartimento della viabilità di Venezia, apposito progetto dell'importo di lire 21.200.000 che prevedeva di sottendere il pericolosissimo

flesso ivi esistente (la strada in quel tratto costeggia il naviglio del Brenta) mediante una breve variante utilizzante la sede già occupata dalla dismessa ferrovia Padova-Fusina, che per quel tratto correva in fregio ad una antica villa (Villa Priuli).

I lavori relativi, appaltati nel luglio dello stesso anno, non poterono però avere pratica attuazione per le difficoltà sollevate dalla sovrintendenza ai monumenti di Venezia, difficoltà che malgrado ogni possibile interessamento dell'« Anas », non si sono potute appianare nonostante alcuni perfezionamenti apportati — dietro suggerimento della sovrintendenza stessa — al progetto.

La questione è stata esaminata anche dalla terza sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, la quale ha ritenuto « che non potevano essere accolte né la soluzione proposta di utilizzazione dell'area già tranviaria, né altre intermedie tra il tracciato dell'attuale statale e la sede della vecchia tranvia ».

Secondo la predetta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, poteva essere « ammessa soltanto una rettifica del tracciato stradale, che rendesse più agevole la curva esistente in corrispondenza della Villa Priuli ».

In conseguenza di ciò è stato necessario risolvere il contratto con l'impresa Caprioglio.

Per altro, con l'installazione di un *guard-rail* lungo il lato esterno della curva esistente nel tratto stradale indicato, è stato fatto quanto possibile per ridurre la pericolosità, ma la misura adottata — seppure l'unica attuabile con le limitazioni poste dalle belle arti — non consente di risolvere il problema.

Il Ministro: MANCINI.

DE LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che, con l'entrata in vigore della riforma della scuola media, le diverse migliaia di insegnanti tecnico-pratici supplenti a posti di ruolo delle scuole di avviamento professionale (nelle sole province della Campania superano le 2.500 unità) vengano licenziati a decorrere dal 1° ottobre 1965, malgrado il notevole numero di anni di servizio prestato.

E per conoscere inoltre se il ministro ritenga di esaminare l'opportunità di diramare una circolare telegrafica ai provveditori agli studi per la sospensione immediata dei provvedimenti di licenziamento dei predetti,

almeno fino a quando, a norma delle vigenti disposizioni di legge, confermate per altro dalla decisione del Consiglio di Stato, del 28 novembre 1962, n. 802, sezione quinta, gli stessi non vengano reimpiegati in altre scuole od amministrazioni statali. (2013)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6609, del deputato Bertè, pubblicata a pag. 4158).

DE MARZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire per chiarire e difendere i giusti diritti degli istituti case popolari non provinciali (Busto Arsizio (Varese), Manerbio (Brescia), Biella (Vercelli), Mirandola (Modena), Fermo (Ascoli Piceno), Castelfranco Veneto (Treviso), Acireale (Catania), Empoli (Firenze), Monselice (Padova), Este (Padova), Civitavecchia (Roma), Lanciano (Chieti), Pontremoli (Massa Carrara), per quanto riguarda le opere post-collaudato quali opere di completamento del primo e del secondo settennio e per la competenza nella realizzazione del programma decennale per la costruzione di case per lavoratori in quanto la legge 14 febbraio 1963, n. 60, non contempla alcuna distinzione fra I.A.C.P. provinciali o mandamentali o comunali, e che ogni esclusione sarebbe un colpo decisivo contro gli enti autonomi periferici in contrasto con tutta la impostazione sociale di questi tempi. (1446, già orale)

RISPOSTA. — La Gestione case per lavoratori, riesaminate le procedure riguardanti la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento che si rendono necessari dopo il collaudo delle costruzioni effettuate, ha stabilito di avvalersi per i lavori stessi anche degli istituti per le case popolari non provinciali, nonché di proporre gli stessi quali stazioni appaltanti per le costruzioni da realizzare nelle rispettive circoscrizioni.

Il Ministro: MANCINI.

DI LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno impartire urgenti disposizioni ai provveditori agli studi della Sicilia poiché gli insegnanti di detta regione sono impossibilitati a produrre la necessaria documentazione per eventuali trasferimenti essendo in corso uno sciopero a tempo indeterminato del personale degli enti locali.

Per sapere se ritenga opportuno disporre affinché gli interessati presentino, per via gerarchica, la domanda di trasferimento con

la riserva di produrre la necessaria documentazione appena possibile. (9903)

RISPOSTA. — Il Ministero, con circolare telegrafica, ha disposto che i certificati rilasciati dagli enti locali della Sicilia possono essere presentati, ai fini dei trasferimenti del personale direttivo, ispettivo e insegnante della scuola elementare, entro il 15 marzo 1965, fermo restando il termine del 3 marzo per la presentazione delle domande e degli altri documenti.

Non si è ravvisata, per altro, l'esigenza di emanare analoga disposizione per il personale della scuola secondaria, in quanto, essendo cessato il 25 febbraio 1965 lo sciopero degli impiegati dei suddetti enti, si è ritenuto che il termine del 10 marzo, fissato con circolare 16 febbraio 1965, n. 75, consenta agli interessati di produrre in tempo utile i certificati richiesti dall'ordinanza ministeriale.

Il Ministro: GUI.

FERIOLI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano, nel quadro del contenimento della spesa pubblica ed in ordine ai problemi della presente congiuntura economica, risolvere di comune accordo una incongruenza che è attualmente oggetto di vivaci commenti da parte dell'opinione pubblica piacentina più attenta e più sensibile.

In data 6 aprile 1964 il ministro del lavoro ha infatti risposto ad una interrogazione parlamentare dell'interrogante specificando che l'ispettorato del lavoro di Piacenza è stato costretto a reperire i locali per la sua sede in quella città nel palazzo cosiddetto del « Terzo Lotto » (con una spesa a carico del bilancio, per l'affitto, di 4.400.000 lire annue più la quota relativa alle spese condominiali) essendo assodata la « inesistenza in Piacenza di locali demaniali disponibili », ciò che è stato confermato anche dall'intendenza di finanza di quella città in una relazione inviata alla direzione generale del demanio (nota dell'8 ottobre 1963 n. 14489 rep. S.AG).

In data 24 giugno 1964 il ministro delle finanze ha poi risposto ad una interrogazione parlamentare, pure dell'interrogante, facendo presente che, a seguito di intimazione di sfratto per morosità, è stato stipulato con il comitato provinciale della democrazia cristiana di Piacenza un canone annuo di 530 mila lire per l'occupazione di 10 locali centrali di proprietà demaniale.

Poiché il contratto a tal proposito stipulato ha decorrenza biennale a partire dal

1° novembre 1963, l'interrogante chiede di sapere se i ministri intendano promuovere la necessaria azione per appurare la possibilità di trasferire la sede dell'ispettorato del lavoro di Piacenza nei locali attualmente occupati dalla democrazia cristiana, ciò che, comporterebbe un risparmio di circa 3 milioni e mezzo e più all'anno per le finanze dello Stato.

L'interrogante chiede da ultimo di sapere dal ministro delle finanze se l'A.N.P.I. di Piacenza occupi attualmente, per la sua sede, locali siti nel palazzo demaniale di via Carducci e, in caso, sulla base di quale affitto. (7306)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha ritenuto inattuabile la sistemazione dello ispettorato del lavoro di Piacenza nel fabbricato demaniale ex « Guf » di quella sede in via Carducci, non risultando rispondenti alle esigenze funzionali dell'ispettorato stesso i locali ivi in uso alla sezione democrazia cristiana e all'A.N.P.I., poiché di superficie notevolmente inferiore a quella attualmente occupata e non limitrofi, dal che deriverebbe l'inconveniente di un frazionamento degli uffici in due unità non contigue. Si fa presente, comunque, che l'intendenza di finanza di Piacenza ha nel frattempo invitato l'ispettorato del lavoro di quella sede a prendere contatti con ditte costruttrici locali allo scopo di pervenire ad altra idonea e più vantaggiosa sistemazione dei propri uffici in locali di proprietà privata.

L'A.N.P.I., per l'occupazione nel fabbricato demaniale di via Carducci in Piacenza di due locali più ripostiglio, ha corrisposto fino a tutto il 31 dicembre 1961 un canone annuo di lire 90 mila elevato in sede di rinnovo della concessione a lire 120 mila giusta proposta fatta dall'ufficio tecnico erariale di quella sede.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: BENSI.

FERIOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che la federazione degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.) ha firmato come parte contraente la nuova convenzione tra l'« Inam » e le farmacie in materia di assistenza farmaceutica, affiancata in ciò soltanto da alcune associazioni sindacali di farmacisti rappresentanti in tutto non più di 150 farmacie; premesso altresì che la F.O.F.I. non ha poteri di rappresentanza sindacale e di tutela degli interessi economici

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

dei farmacisti, ma soltanto di tutela di pubblici interessi e di difesa del decoro della professione di farmacista, per cui la firma da essa apposta in calce all'accordo « Inam »-farmacie non può in alcun modo impegnare le varie associazioni sindacali di farmacisti che quell'accordo non hanno sottoscritto — se ritengono illegittimo il fatto che la F.O.F.I. abbia firmato come contraente la nuova convenzione « Inam »-farmacie e, in caso affermativo, se ritengono necessario intervenire al fine di ristabilire il pieno rispetto della legge. (9034)

RISPOSTA. — In analogia a quanto è stato ritenuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite con le recenti sentenze del 4 maggio 1963, n. 1101 e n. 1102, per la convenzione sanitaria stipulata in data 3 marzo 1955 fra l'« Inam » e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, anche la convenzione farmaceutica stipulata recentemente tra la « Inam » e la F.O.F.I. deve essere intesa come un accordo normativo a carattere preparatorio che ha lo scopo di fissare preventivamente le condizioni che caratterizzano il rapporto contrattuale tra l'« Inam » e i farmacisti che volontariamente e liberamente intendono aderire alla convenzione così predisposta. Il farmacista, infatti, ogni qualvolta consegna i medicinali agli assistiti della « Inam », dietro esibizione della sola ricetta « Inam », non fa che aderire di propria volontà alla convenzione, instaurando così liberamente un rapporto contrattuale con l'ente assistenziale.

È opportuno far presente, tuttavia, che alla predisposizione di detto accordo, la Federazione degli ordini dei farmacisti non è intervenuta in diretta rappresentanza degli ordini professionali provinciali e, tanto meno, dei singoli farmacisti, ma è intervenuta spontaneamente e autonomamente proprio in adempimento di alcune tra le sue finalità istituzionali e precisamente di quelle previste alla lettera a) ed alla lettera e) dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla « ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

Tale articolo attribuisce al comitato centrale di ciascuna federazione (e quindi nella specie al Comitato centrale della (F.O.F.I.) il compito di « vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro e della indipendenza delle rispettive professioni », nonché di « dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei

provvedimenti che comunque possono interessare gli ordini ed i colleghi ».

La federazione degli ordini dei farmacisti, stipulando la predetta convenzione con la « Inam », ha svolto un'attività preparatoria e di collaborazione con gli organi rappresentativi dell'istituto al fine di garantire che le condizioni contrattuali offerte da questo ai farmacisti per la fornitura dei medicinali agli assistiti siano aderenti al decoro ed al prestigio professionale della classe dei farmacisti.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che l'accordo di cui è cenno è stato controfirmato, oltre che dalla F.O.F.I., dall'Associazione nazionale farmacisti rurali ed unici d'Italia, dall'Associazione sindacale farmacisti rurali, dall'Associazione nazionale italiana farmacisti unici, dalla Federazione italiana aziende municipalizzate centrali del latte annonarie e farmaceutiche e, successivamente, dalla Federazione nazionale delle associazioni sindacali dei titolari di farmacia italiani e della Associazione nazionale proprietari di farmacia.

Solamente la Federazione nazionale sindacale dei proprietari di farmacia e l'Associazione sindacale dei farmacisti rurali, con le quali tuttavia sono in corso opportuni colloqui, non hanno ancora dato la loro adesione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici, non veda la opportunità di diramare disposizioni particolari perché siano semplificate le procedure necessarie ad ottenere che agli enti territoriali periferici — province e comuni — siano concesse in materia di edilizia scolastica agevolazioni intese ad orientare le proprie scelte verso la costruzione di edifici prefabbricati, monopiano o pluripiano.

Ed, ancora, quali iniziative l'amministrazione centrale intenda prendere direttamente nel medesimo settore per attenuare il disagio che deriva alle popolazioni scolastiche della Puglia, della Lucania e della Calabria dal deficit di aule, che nelle predette regioni supera il 40 per cento. (7734)

RISPOSTA. — Con legge 18 dicembre 1964, n. 1358, sono state disposte, in attesa della formulazione del piano di sviluppo della scuola nei prossimi anni, provvidenze di breve termine per l'edilizia scolastica, per il

periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1965.

Anzitutto, sono stati stanziati complessivi 10 miliardi per l'edilizia scolastica tradizionale, destinati all'integrazione dei contributi relativi a opere in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate, nonché — nei limiti di eventuali disponibilità residue — all'attuazione di opere indifferibili.

Inoltre, nella citata legge sono contemplate apposite norme allo scopo di agevolare l'edilizia scolastica prefabbricata. Infatti all'articolo 7 è previsto lo stanziamento di complessivi 4.600 milioni, destinato alla sperimentazione di edilizia scolastica anche prefabbricata, e all'articolo 8 sono fissate le procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata.

Per quanto riguarda la situazione edilizia delle regioni indicate dall'interrogante si fa presente che, al 30 giugno 1964, sulla base degli stanziamenti previsti dalle legge 1 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni, è stato disposto il contributo statale sulle seguenti spese: lire 48.552.671.000 per la Puglia, lire 16.037.240.000 per la Lucania e lire 38.230.480.000 per la Calabria.

Ciò premesso, si assicura che le esigenze delle predette regioni vengono tenute presenti, con particolare attenzione, nella elaborazione dei provvedimenti di utilizzazione delle provvidenze previste dalla citata legge n. 1358 e saranno inoltre tenute in attenta considerazione allorché si provvederà alla programmazione di opere di edilizia scolastica nel quadro del piano di sviluppo della scuola per i prossimi anni.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere: se, in adesione all'apposita petizione dei capi famiglia della borgata Pietrabianca della frazione Villa San Giuseppe del comune di Reggio Calabria, in data 3 novembre 1964, ritenga opportuno intervenire per assicurare la sospensione del provvedimento di soppressione della scuola primaria in detta borgata, tenendo conto che il provvedimento, oltre ad essere in contrasto con gli orientamenti ufficiali che vogliono la creazione di un maggior numero di scuole, rischia di lasciare senza istruzioni i bambini in età scolastica, dato che i genitori hanno manifestato l'intenzione di non inviare i loro figli presso altre scuole, perché distanti dalla residenza e per i pericoli della strada cui li esporrebbero. (8754)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi ha disposto la revoca del provvedimento di soppressione della scuola elementare di Pietrabianca di Villa San Giuseppe al fine di scongiurare, nei confronti degli alunni frequentanti, eventuali pericoli derivanti dall'intenso traffico automobilistico della zona.

Il Ministro: GUI.

FORTUNA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave pregiudizio recato al Friuli dal disservizio telegrafico e telefonico, così come è stato documentato da una recentissima campagna di stampa condotta dal quotidiano *Il Gazzettino di Venezia*; in particolare se sia a conoscenza del fatto che il telegrafo ed il servizio telefonico non funzionano alla domenica in molti dei più importanti centri del Friuli, come, ad esempio, in Tolmezzo, capoluogo della Carnia, Gemona, Casarsa, San Vito al Tagliamento, e se sappia che a Salice a questi disagi si aggiunge l'inefficienza del posto telefonico pubblico anche nei giorni feriali.

L'interrogante chiede se il Ministero abbia eventualmente in corso di emanazione provvedimenti per ovviare ai lamentati incresciosi inconvenienti. (7521)

RISPOSTA. — Occorre premettere che presso molte località periferiche il servizio telegrafico, nei giorni festivi, viene svolto dalla società telefonica concessionaria tramite i posti telefonici pubblici, i quali in via principale provvedono allo svolgimento del servizio telefonico.

A tale forma di gestione quest'amministrazione è stata costretta a ricorrere fin dal 1950, epoca in cui venne disposta la chiusura festiva degli uffici postali.

Notevoli difficoltà si incontrano per assicurare un normale espletamento dei servizi in questione, difficoltà derivanti dal fatto che i posti telefonici pubblici, soprattutto nei centri minori, sono ubicati presso pubblici esercizi, ove proprio nei giorni festivi si verifica un maggior lavoro che impegna ancora di più l'attività del personale posto alle dipendenze del titolare per l'esercizio dell'attività prevalente e che deve, proprio in dette giornate, eseguire, oltre al normale recapito degli avvisi telefonici, anche quello dei dispacci telegrafici in arrivo.

Di conseguenza, i titolari dei predetti posti telefonici ricorrono all'opera di terze persone, che però non sono sempre facilmente reperibili al momento del bisogno.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

Per tali ragioni in alcune località minori la società concessionaria si è venuta a trovare nell'impossibilità di assicurare la continuazione del servizio telegrafico nei giorni festivi. Fra queste località sono appunto da annoverare i centri di Gemona, Casarsa, San Vito al Tagliamento e Salice, ove il servizio telefonico, dopo un breve periodo di interruzione, è stato ripristinato.

Per quanto riguarda Tolmezzo si informa che sia il servizio telegrafico sia quello telefonico, provvisoriamente sospesi nei giorni festivi, sono stati entrambi riattivati.

Comunque, la questione sta formando oggetto di approfondito esame da parte dei competenti organi di questo Ministero al fine di poter pervenire, in breve tempo, ad una soluzione definitiva del problema.

Il Ministro: RUSSO.

FRANCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali interventi intenda operare in ordine al grave danno che è derivato all'impresa Cavazza Bono di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, che gestisce il servizio di trasporto urbano per una serie di decisioni prese dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per il Friuli-Venezia Giulia di Udine e per gli altri seguenti fatti:

1) negazione dell'autorizzazione alla ditta Cavazza di un servizio di trasporto esclusivo degli studenti abbonati residenti nel comune di Sagrado che frequentano le scuole medie di Gradisca d'Isonzo, malgrado la ditta Cavazza gestisca il servizio urbano di Gradisca d'Isonzo e la sua richiesta comporti il prolungamento del percorso di alcune centinaia di metri (la ditta Cavazza gestisce solo quel servizio) e malgrado lo stesso verbale riconosca che le due domande presentate, sostanzialmente consentirebbero di assolvere quasi totalmente le richieste prospettate dagli enti locali;

2) concessione dell'autorizzazione ad altra ditta che viene così premiata per avere fino in fondo effettuato fermate abusive nelle località Merca-duzzo, sottraendo non solo il trasporto degli studenti, ma anche altri passeggeri al servizio urbano già in notevole difficoltà (per la eliminazione degli abusi a nulla sono valsi i reclami se non alla eliminazione dei cartelli indicatori pure essi abusivi);

3) concessione dell'autorizzazione all'altra ditta, senza che la ditta Cavazza abbia potuto presentare le sue opposizioni (doman-

da Cavazza 7 novembre 1964 — verbale della discussione sulla domanda Cavazza, ma non sulla richiesta della altra ditta 10 dicembre 1964 — esposto dell'altra società con la quale si... annuncia di aver presentato domanda analoga (il 28 novembre 1964) 12 dicembre 1964, discussione sull'altra domanda mai avvenuta);

4) fermate abusive da parte della stessa ditta in altra località del comune di Gradisca-Bivio Romans-Villesse dove esiste ancora un cartello abusivo che non è stato tolto, ma è stato ricoperto in attesa di una nuova probabile concessione che premi l'abuso stesso.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro ravvisi indipendentemente dalla valutazione obiettiva dei fatti, della utilità del servizio, della comodità per gli studenti e di altri elementi, che il provvedimento adottato abbia irregolarità che vanno chiarite.

(9596)

RISPOSTA. — Per assicurare un comodo collegamento agli studenti del comune di Sagrado che frequentano le scuole medie di Gradisca d'Isonzo erano state presentate due domande:

1) domanda dell'impresa Cavazza Bono per ottenere la concessione di una nuova autolinea Sagrado (Piazza Vittorio)-Gradisca d'Isonzo;

2) domanda della società Ribì per essere autorizzata ad istituire, nell'esercizio della propria autolinea Gorizia-Gradisca-Sagrado-Monfalcone, una fermata facoltativa senza frazionamento di tariffa in località Merca-duzzo di Gradisca d'Isonzo.

L'ispettorato compartimentale M.C.T.C. di Udine, nell'ambito della cui competenza rientrava l'adesione del relativo provvedimento, ha dovuto accogliere l'istanza Ribì in quanto dall'istruttoria svolta era risultato che la società Ribì quale concessionaria delle varie autolinee extraurbane che collegano Sagrado con Gradisca aveva pieno titolo a servire il traffico sulla relazione Sagrado-Gradisca; e per di più, mentre detta società veniva a dare soddisfacimento alle prospettate esigenze con la semplice istituzione di una fermata facoltativa su un servizio già in atto, la ditta Cavazza invece avrebbe dovuto provvedere alla istituzione di apposito servizio extraurbano su una relazione già servita da altre autolinee. (Con l'occasione va precisato che la domanda del Cavazza comportava la concessione di una nuova linea e non il semplice prolungamento di una linea esistente, in quanto con l'estensione al territorio del co-

mune di Segrado del servizio urbano di Gradisca, quest'ultimo, venendo a interessare due territori comunali diversi, passava dalla competenza concessionale del comune e quella dell'ispettorato compartimentale di Udine).

Sta di fatto che da accertamenti eseguiti dal predetto ufficio di Udine in data 16 gennaio è risultato che su 37 studenti di Segrado ben 30 si sono serviti delle corse della società Ribì per accedere alle scuole di Gradisca.

Per quanto riguarda la procedura risulta che alla opposizione formale che la Ribì non mancò di avanzare nella riunione compartimentale tenutasi a Udine il 10 dicembre 1964, la stessa azienda fece seguito con circostanziato esposto nel quale, tra l'altro, richiamò la propria formale domanda riportata al sopra citato punto 2); comunque non va trascurata la considerazione che, anche se a tale riguardo ci fosse stata quell'ampia discussione che l'interrogante avrebbe desiderato, non si sarebbe potuto arrivare a determinazioni diverse da quelle adottate dallo ispettorato di Udine, attesa la preminente posizione concessionale della società Ribì.

Circa la fermata effettuata da quest'ultima società in località Mercaduzzo prima di ottenere la relativa autorizzazione, il predetto ufficio provvede, una volta accertata tale irregolarità, a diffidare a norma di legge detta società a cessare tale abuso, come in effetti venne successivamente accertato dallo stesso ufficio.

Analogamente la fermata di bivio Romans-Villesse non viene in atto più effettuata e a seguito della diffida dell'ispettorato, la società ha presentato regolare istanza per essere a ciò autorizzata. Su questa istanza è in corso la rituale istruttoria dell'ispettorato di Udine.

Il Ministro: JERVOLINO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — richiamandosi anzitutto agli ordini del giorno concordemente presentati dai diversi gruppi al Senato, che impegnavano il Governo a svolgere opere di vigilanza affinché fosse garantita la salvaguardia dei diritti e delle aspettative di diritto contrattualmente acquisite dal personale dell'I.N.A. distaccato presso il nuovo ente « Gescal » — quali iniziative intenda assumere per modificare il regolamento per il personale, deliberato dal consiglio di amministrazione della « Gescal » in data 7 luglio 1964, che non risolve, in modo conforme all'articolo 39 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ed agli ordini del giorno citati, il problema

dell'inquadramento del personale dell'I.N.A. presso la « Gescal » stessa.

Infatti appare evidente:

1) che nella maggior parte dei casi il personale subirebbe una notevole decurtazione dello stipendio attualmente percepito in base ai contratti collettivi di categoria;

2) che l'anzianità di servizio acquisita presso l'istituto verrebbe presa in considerazione soltanto per gli scatti tabellari, mentre dovrebbe essere valutata a tutti gli effetti della anzianità, conformemente ai principi sempre seguiti nel passaggio del personale da uno ad altro ente pubblico;

3) che i criteri deliberati per l'inquadramento, basandosi sulla valutazione della sola anzianità di servizio acquisita presso l'ex gestione I.N.A.-Casa, conducono a gravi ed inammissibili sperequazioni, in quanto impiegati delle classi meno elevate, comandati presso la gestione dai primi anni di attività (1949-1950) supererebbero gerarchicamente, oltre che economicamente, colleghi delle classi più elevate ma in servizio da minor tempo presso la gestione medesima.

L'interrogante chiede, pertanto, al ministro del lavoro e previdenza sociale se ritenga di effettuare un più approfondito esame della situazione che sta determinandosi, al fine di salvaguardare le posizioni acquisite dal personale dell'I.N.A. distaccato presso la « Gescal », secondo il disposto dell'articolo 39 della legge n. 60. (7924)

RISPOSTA. — Il regolamento organico del personale della « Gescal », approvato con decreto interministeriale del 21 luglio 1964, disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale medesimo e reca, nella parte transitoria, i criteri per l'inquadramento dei vari gruppi di personale già in servizio presso la disciolta gestione I.N.A.-Casa, ivi compresi gli impiegati distaccati dall'I.N.A.

Le disposizioni transitorie di detto regolamento attribuiscono ad alcuni impiegati distaccati dall'I.N.A. stipendi inferiori a quelli di cui fruirebbero in base al contratto collettivo di categoria, in quanto l'articolo 39 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, garantisce *ad personam* il trattamento economico fruito alla data di entrata in vigore della legge 3 marzo 1963 e non quello goduto alla data di inquadramento nei ruoli della gestione stessa (1 luglio 1964). Gli impiegati distaccati dall'I.N.A. possono però sempre optare per il miglior trattamento offerto dall'istituto di provenienza, non accettando l'offerta di assunzione nei ruoli della gestione.

L'anzianità di servizio acquisita presso la I.N.A. viene poi presa in considerazione soltanto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici, in quanto una diversa valutazione avrebbe costituito, per gli impiegati dell'istituto assunti dalla gestione, il diritto a percepire — per uno stesso periodo di lavoro — il trattamento di liquidazione nei confronti sia della gestione sia dell'istituto.

Infine, la norma che dispone l'attribuzione delle qualifiche al solo personale non qualificato dell'I.N.A. attraverso la valutazione economica del servizio prestato presso la gestione I.N.A.-Casa è stata adottata per fissare un criterio obiettivo ai fini dell'inquadramento di un personale regolato da contratto collettivo.

Poiché l'adozione del criterio accennato riguarda il solo personale senza grado, che è scaglionato in classi economiche, non sembra che da ciò possa essere derivato un sovvertimento gerarchico in senso proprio.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se, avendo considerata la grave situazione economica in cui si dibattono le categorie dei commercianti, ambulanti ed ausiliari del commercio, nonché l'ulteriore aggravio dei contributi supplementari richiesti dalle casse mutue provinciali, intendano disporre l'aumento del contributo dello Stato alle casse mutue di malattia per gli esercenti delle attività commerciali, nonché la estensione, in caso di morte del titolare della licenza commerciale, del godimento delle prestazioni all'intero nucleo familiare. (8989)

RISPOSTA. — È noto che, ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, lo Stato concorre agli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali con un contributo annuo di lire 1500 per unità assistibile, determinato senza alcun riferimento alle quote annuali, variabili a seconda del reddito, fissato per gli interessati.

Il problema di natura finanziaria segnalato dall'interrogante riguarda non solamente le casse mutue di malattia dei commercianti: ma anche quelle degli altri lavoratori autonomi (artigiani e coltivatori diretti), che da tempo lamentano l'onerosità della particolare assistenza e chiedono un adeguamento del contributo a carico dell'erario.

Il Ministero del tesoro ha fatto presente che la nota situazione del bilancio statale — posta in relazione anche con le iniziative già assunte dal Governo per attuare il carico contributivo per le assicurazioni sociali gravante sulla produzione in generale (decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, che ha comportato oneri all'erario per 70 miliardi di lire) — non consente, almeno per il momento, di accogliere le richieste delle categorie predette.

Per quanto riguarda la richiesta di estendere, in caso di morte del titolare della licenza commerciale, il godimento delle prestazioni all'intero nucleo familiare, si fa presente che l'articolo 10 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, conserva a favore dei familiari già a carico del defunto, il diritto alle prestazioni per tutta la durata dell'anno solare, nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione del titolare medesimo dagli elenchi degli assistibili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

GIOMO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se ritenga necessario, ai fini del rimborso I.G.E. all'esportazione, studiare una procedura più snella e più celere di quella attualmente in vigore: e cioè al fine di rendere più immediati e consistenti i vantaggi derivanti alle imprese dalla restituzione dell'imposta.

A tal riguardo l'interrogante desidera conoscere se sia stata studiata la possibilità di far restituire l'I.G.E. all'atto dell'uscita della merce dalla stessa dogana, eventualmente attraverso speciali buoni scontabili presso gli istituti di credito e validi per il pagamento dei diritti doganali all'importazione, e quali siano stati i risultati degli studi compiuti. (9100)

RISPOSTA. — Il sistema di restituire l'I.G.E. all'atto dell'uscita della merce da parte della stessa dogana ha già formato oggetto del più attento esame da parte di questo Ministero che ha dovuto, però, riconoscere la pratica inattuabilità.

Ciò, sia per la complessità delle operazioni di liquidazione della restituzione dell'I.G.E. all'esportazione, che richiedono approfonditi esami e controlli, sia per la incompatibilità con le vigenti disposizioni in materia di contabilità di Stato.

D'altra parte, è appena il caso di osservare che il concorso di più organi (dogane, intendenze di finanza, ragionerie provinciali dello Stato) appare ineliminabile anche per as-

sicurare all'erario le necessarie garanzie dagli abusi ed errori, che, in una materia tanto delicata ed importante per gli ingenti oneri finanziari che comporta possono con facilità verificarsi.

Si fa presente, comunque, che con decreti presidenziali nn. 338 e 339 del 5 marzo 1964 sono state apportate sostanziali modifiche in materia di restituzione degli oneri fiscali all'esportazione.

Con tali modifiche è stata eliminata tutta una serie di controlli preventivi (omologazione), cui era sottoposta la bolletta di esportazione da parte della dogana emittente, di modo che gli interessati possono entrare in possesso delle somme loro spettanti sulle merci esportate ammessi a restituzione di diritti, presentando direttamente l'istanza di rimborso, corredata dei documenti di rito prescritti, alla competente intendenza di finanza.

Per l'attuazione della procedura semplificata, sarà posto quanto prima in distribuzione uno speciale modello di dichiarazione doganale di esportazione.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire per l'accoglimento della domanda della amministrazione comunale di Campagna Lupia (Venezia) intesa ad ottenere un cantiere di lavoro per 35 operai e per una durata di quattro mesi, con il quale sistemare via Spinosa e ritoccare altre strade comunali che hanno urgente necessità di lavori di straordinaria manutenzione.

Il comune di Campagna Lupia ha un bilancio fortemente passivo e quindi senza il cantiere non è in grado di provvedere alle opere citate; annovera molti operai disoccupati ed è privo, nella sua estensione territoriale, di ogni attività industriale.

Il progetto del cantiere, già approvato dal magistrato per le acque, con provvedimento del 29 gennaio 1963, n. 376, si trova, corredata di tutti i necessari allegati, presso l'ufficio regionale del lavoro di Venezia. (9286)

RISPOSTA. — Com'è noto, i cantieri per disoccupati sono concessi da questo Ministero in base alle proposte incluse nei piani provinciali annuali predisposti dagli uffici del lavoro, d'intesa con le prefetture e gli uffici del genio civile.

Per quanto concerne il comune di Campagna Lupia, risulta che l'ufficio regionale del lavoro di Venezia non ha incluso nel proprio piano provinciale per il corrente esercizio fi-

nanziario alcuna proposta di istituzione di cantieri riguardante il predetto comune in quanto, in sede di ripartizione delle giornate-operaio disponibili, è stata data la precedenza ad altri comuni che presentano un più elevato indice di disoccupazione.

Per altro non è possibile disporre la concessione di cantieri di lavoro fuori piano date le attuali ridotte disponibilità finanziarie.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GREZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Circa la mancata applicazione di quanto disposto dagli articoli 10 e 34 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relativi alla promozione a geometria del genio civile, degli idonei di concorso per merito distinto, con la stessa decorrenza dei vincitori dell'ultimo concorso per esami speciali, e all'applicazione della terza qualifica per tutti i dipendenti del ruolo aggiunto, a datare dal 1° luglio 1961. (1643, già orale)

RISPOSTA. — Sul ricorso presentato da tre interessati — nella specie i geometri del ruolo aggiunto Rauco, Rorandelli, Giorana, che erano risultati idonei nei concorsi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. — al fine di ottenere che la loro promozione venisse retrodatata, agli effetti giuridici, alla data di promozione dell'ultimo vincitore di concorso speciale, in base all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ed agli effetti economici alla data del 1° luglio 1961, in base all'articolo 34 della citata legge, il Consiglio di Stato, con decisione n. 741 del 18 ottobre-13 novembre 1963, ebbe a pronunciarsi favorevolmente, ritenendo fondate entrambe le richieste degli interessati.

Questo Ministero, in ottemperanza a tale giudicato, ha adottato nei confronti dei tre ricorrenti i relativi provvedimenti, retrodatando la promozione di ciascuno di loro, agli effetti giuridici, alla data di promozione dell'ultimo vincitore di concorso speciale in base all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, numero 1143, ed agli effetti economici alla data del 1° luglio 1961, in base all'articolo 34 della citata legge.

L'organo di controllo ha già ammesso a registrazione i suddetti provvedimenti.

Non così per quanto concerne i successivi provvedimenti che questa amministrazione, pur non essendo tenuta da deliberato alcuno, ha adottato nei confronti di tutti gli altri impiegati che si trovavano nelle medesime condizioni dei tre ricorrenti, avessero o meno

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

presentato apposita domanda, purché fossero risultati idonei in uno degli esami speciali a suo tempo banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

Circa l'interpretazione che l'interrogante vorrebbe dare all'articolo 34 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, da cui farebbe, cioè, discendere la promozione alla terza qualifica, a decorrere dal 1° luglio 1961 per tutti indistintamente i dipendenti del ruolo aggiunto, si precisa che la richiamata decisione del Consiglio di Stato considera operante tale retrodatazione esclusivamente nei riguardi degli idonei negli esami speciali effettuati prima della data stessa (1° luglio 1961) e che, per effetto della legge n. 1143, vengono ad essere promossi con una decorrenza agli effetti giuridici anteriori al 1° luglio 1961.

E infatti, giova rilevarlo — in caso contrario — mancherebbe, per i non idonei, la *ratio* giustificata delle rispettive retrodatazioni.

Il Ministro: MANCINI.

GUARRA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che l'impresa edile Calcaterra Antonio appaltatrice dei lavori di fognatura nel comune di Eboli (Salerno) non ha provveduto al pagamento dei salari e delle indennità relative ai mesi di giugno e luglio 1964 ad oltre 24 operai; che impegnandosi dinanzi alle autorità locali a detti pagamenti vi ha provveduto soltanto in parte; che il commissario prefettizio al comune di Eboli procede alla regolare remissione all'impresa appaltatrice dei mandati di pagamento senza che questa abbia ottemperato all'obbligo di retribuire i propri dipendenti; se e quali provvedimenti intendano adottare per porre fine a tale insensibile situazione. (8991)

RISPOSTA. — Nell'agosto 1964 l'ispettorato provinciale del lavoro di Salerno ha rilevato che la ditta Calcaterra Antonio, appaltatrice dei lavori di costruzione di fognatura nel comune di Eboli, non aveva corrisposto a 20 dei propri dipendenti i salari e gli assegni familiari relativi ai mesi di giugno e luglio dello stesso anno nonché altre indennità, per cui ha elevato contravvenzione ed ha trasmesso all'amministrazione comunale di Eboli un prospetto delle competenze dovute ai predetti lavoratori, perché fossero adottati i provvedimenti amministrativi di competenza, secondo le norme previste dal capitolato di appalto.

Risulta che nel mese di settembre 1964 la ditta in questione ha corrisposto acconti sulle competenze salariali, mentre il 21 dicembre ha provveduto al saldo di quanto dovuto ai lavoratori interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

GUERRIERI E GHIO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'interno.* — Per conoscere se e quali indagini abbiano esperito al fine di accertare le cause e le responsabilità della scoppio di esplosivi avvenuto alla stazione di Bonassola (La Spezia) il giorno 16 gennaio 1965, scoppio che provocò, assieme alla morte e al ferimento di numerose persone, gravissimi danni all'abitato.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere quali provvedimenti saranno presi, anche in via d'urgenza, a favore dei familiari delle vittime e della popolazione così duramente provata dalla tragica sciagura. (1949, già orale)

RISPOSTA. — Il giorno 16 gennaio 1965 alle ore 13,16 in stazione di Bonassola, mentre stava entrando in primo binario il treno viaggiatori accelerato n. 1072, si verificava una violenta deflagrazione sul piazzale, in corrispondenza del nono veicolo del treno merci raccoglitore n. 6178, in sosta sul secondo binario, con conseguenti gravissimi danni a persone e cose, che saranno più avanti precisati. Nel menzionato nono carro, in composizione al treno merci predetto, erano fra l'altro caricate tre spedizioni di gelatina-dinamo provenienti da La Spezia Migliarina, di cui due destinate a Bonassola e una a Framura.

Il peso unitario delle tre spedizioni, composte ciascuna di 8 colli, ammontava a chilogrammi 216, peso *standard* con il quale le spedizioni in questione vengono effettuate dalla ditta speditrice S.I.P.E.

Come noto, i trasporti degli esplosivi sono regolati da precise norme, facenti parte integrante delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » (allegato 7 — pagine dal 61 al 133 del volume II), nonché ad uso interno dell'azienda delle ferrovie dello Stato — dal volume *Istituzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive*.

Dette norme, quando integralmente applicate e scrupolosamente osservate, sono tali da garantire la regolarità del trasporto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

I danni conseguiti alla deflagrazione sono stati i seguenti:

- a) 10 persone decedute, di cui 4 ferrovieri;
- b) 50 persone ferite, delle quali nessuna in condizioni di particolare gravità;
- c) danni ad abitazioni civili e cose nel paese di Bonassola, concretatisi in 292 richieste di indennizzo;
- d) danni al materiale ferroviario, per un importo approssimativo di milioni 390.

Per accertare le cause e le responsabilità del sinistro, pende tuttora istruttoria da parte dell'autorità giudiziaria, la quale ha spiccato mandato di cattura nei confronti del capotreno Costa Lino e del frenatore Beccari Telemo del treno merci 6178, estendendo denuncia a piede libero nei confronti del dirigente movimento de La Spezia Migliarina Galazzo Luciano.

È in corso inoltre una inchiesta, condotta da una commissione nominata dall'azienda delle ferrovie dello Stato e composta da alti funzionari della direzione generale.

Subito dopo il verificarsi del sinistro, la azienda delle ferrovie dello Stato ha provveduto a proprio carico per il ricovero e l'assistenza sanitaria dei feriti o per i funerali dei deceduti, nonché per le più urgenti riparazioni ai fabbricati danneggiati nella località di Bonassola.

L'assistenza ai feriti continua ad opera dei sanitari dell'azienda delle ferrovie dello Stato, la quale ha anche provveduto alla erogazione dei primi sussidi in denaro ai feriti e alle famiglie dei deceduti, corrispondendo immediatamente lire 200 mila ai familiari di ciascuno deceduto e lire 100 mila a titolo di acconto ai feriti in condizione di particolare bisogno.

Da parte del Ministero dell'interno sono stati accreditati cinque milioni all'E.C.A. di Bonassola per la concessione di aiuti assistenziali alle famiglie bisognose comunque coinvolte nel sinistro ferroviario. A tre dei feriti è stato concesso un sussidio straordinario di lire centomila ciascuno e a due di tali feriti — residenti nella provincia — la prefettura di La Spezia ha erogato altri contributi straordinari per complessive lire settantacinquemila. Inoltre lo stesso Ministero dell'interno ha concesso un contributo straordinario di cinque milioni all'amministrazione comunale di Bonassola per consentire l'esecuzione dei più urgenti lavori di riattamento della sede comunale.

Oltre all'opera di soccorso svolta dal personale ferroviario è da mettere in evidenza

quella di pronto intervento, dei reparti dei vigili del fuoco del comando provinciale di La Spezia e del distaccamento di Chiavari, i quali hanno proceduto alla rimozione delle macerie ed al controllo delle condizioni statiche dei fabbricati lesionati, apprestando altresì vari soccorsi in favore della popolazione. Da un sopralluogo tecnico svolto successivamente è risultato che i danni subiti dagli edifici erano dovuti nella maggior parte dei casi a scoperchiamento parziale delle coperture, ad asportazione e rottura degli infissi e dei vetri e dalla demolizione parziale di tramezzature e che nessun edificio presentava segni di dissesti statici tali da comprometterne la stabilità generale.

Comunque per quanto concerne i danni a fabbricati, suppellettili ecc. gli organi competenti di questo Ministero hanno subito costituito presso la stazione di Bonassola un nucleo di personale specializzato, col compito di provvedere a raccogliere le denunce dei danni e a disporre per le relative riparazioni o per la determinazione dei connessi indennizzi.

Ciò per venire incontro sollecitamente alle esigenze della popolazione, per altro senza pregiudizio della questione concernente le responsabilità del sinistro.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

GUERRINI RODOLFO, BARDINI, TIGNONI, E BECCASTRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la sezione staccata dell'istituto tecnico Tito Sarrocchi di Abbadia San Salvatore (Siena) — cui fa capo l'intera vasta zona dell'Amiata — a due anni dalla sua apertura continua a rimanere ancora quasi completamente priva di laboratorio e comunque di quegli strumenti ed attrezzature indispensabili per l'adeguata preparazione degli studenti in chimica, il fatto — poiché pone gli allievi in una condizione di evidente inferiorità ed è certo pregiudizievole al loro corso di studi — è causa di vivo e giustificato malcontento negli allievi medesimi, nelle loro famiglie e nelle popolazioni della montagna amiatina, ed è altresì motivo di legittime preoccupazioni delle locali amministrazioni comunale e provinciale, che già hanno compiuto ogni sforzo per fornire a tale scuola statale più di quanto non fosse di loro stretta competenza; se risponda a verità che il Ministero della pubblica istruzione ha lasciato l'istituto tecnico Tito Sarrocchi di Siena privo dei mezzi finanziari

occorrenti a fronteggiare sia le sue necessità sia quelle delle sezioni staccate da esso dipendenti e, nel caso affermativo, quale ne sia la ragione; se, infine, ritenga di dover urgentemente intervenire al fine di dotare la sezione staccata dell'istituto tecnico Tito Sarrocchi di Abbadia San Salvatore di un adeguato laboratorio e di quant'altro essa necessiti, così da garantire un profittevole corso di studi. (8713)

RISPOSTA. — Dal 1° ottobre 1963 fu autorizzata ad Abbadia San Salvatore la sezione staccata dell'istituto tecnico industriale statale Sarrocchi di Siena, con funzionamento limitato al primo biennio.

Il comune ospitò la sezione in locali idonei. Le aule furono convenientemente arredate e le officine bene attrezzate, avendo il Ministero inviato, a tale scopo, un contributo straordinario di 5 milioni.

La sezione, inoltre, fu dotata di due capaci ambienti da adibire al laboratorio rispettivamente di fisica e di chimica.

Dal 1° ottobre 1964, la sezione è stata aggregata all'istituto tecnico industriale statale di Grosseto e funziona con le prime classi del corso.

Il preside di detto istituto ha fatto sistemare nei laboratori le due cappe di aspirazione e il bancone sperimentale per analisi già esistenti, ha acquistato il materiale più urgente, e ha fornito gratuitamente il proprio.

Si informa, infine, che le esigenze della sezione di che trattasi sono state tenute particolarmente presenti dal Ministero che, nel corso del semestre finanziario 1964, ha stanziato un contributo straordinario di 15 milioni, con il quale, almeno per ora, sono state assicurate le condizioni di buon funzionamento.

Il Ministro: GUI.

GUIDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che numerosi assegnatari di terre di uso civico della zona di Alviano (Terni) attendono da tempo il pagamento degli indennizzi d'esproprio a seguito della costruzione dell'autostrada e per danni derivanti dalla costruzione di opere idrauliche effettuate dalla S.I.T.; e per conoscere se ritengano opportuno intervenire per attuare i desiderata dei coltivatori diretti. (2770)

RISPOSTA. — La società autostrade: « Concessioni e costruzioni autostrade-società per azioni » ha riferito che le occupazioni di terreno occorrenti per la costruzione dell'auto-

strada Milano-Napoli hanno interessato il comune di Alviano (Terni), 18 ditte proprietarie, delle quali 15 hanno concordato in via bonaria l'ammontare delle indennità loro spettanti.

Con 11 delle suddette ditte sono già stati definiti rapporti, mentre non si è ancora potuto provvedere in egual modo nei confronti delle altre quattro per assenza dei titolari, convocati per la stipula degli atti di cessione o per altri impedimenti; la società stessa confida per altro di poter definire quanto prima anche tali pratiche.

Nei confronti delle tre ditte che non hanno concordato in via bonaria l'ammontare delle indennità è stato emesso e notificato il decreto di esproprio, previo deposito dell'indennità determinata nella stima dell'« Anas ».

S'informa, inoltre, che l'« Enel » — impresa già della S.I.T. — in forza del decreto di occupazione temporanea del 5 giugno 1963, n. 14877, emesso dalla prefettura di Terni, ha occupato in sponda destra del fiume Tevere, in comune di Alviano, la zona di terreno denominata Pian della Neve, di proprietà del dominio collettivo di Alviano, assegnata in enfiteusi a diversi coltivatori diretti dello stesso comune, allo scopo di eseguirne il miglioramento agrario.

I coltivatori i cui terreni sono interessati dalla costruzione dell'argine in sponda destra del Tevere in servizio dell'impianto di Attigliano dell'« Enel », nonché delle opere ad esso accessorie, hanno diritto, nella loro qualità di enfiteuti, solamente all'indennizzo inerente i frutti pendenti, mentre quello riguardante il soprassuolo e gli immobili spettano al dominio collettivo di Alviano.

Al riguardo l'« Enel » ha assicurato di avere effettuato detto indennizzo, mentre per quanto riguarda il valore del soprassuolo e degli immobili, ha fatto presente che non può procedere al pagamento diretto poiché detti terreni sono soggetti alla tutela del Ministero dell'agricoltura e foreste e del commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Roma, i quali dovranno autorizzare preventivamente il dominio collettivo di Alviano alle trattative ed alla riscossione dell'indennizzo spettante.

Da parte sua il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha informato che gli assegnatari dei terreni di uso civico di Pian della Neve in comune di Alviano, non hanno affrancato i terreni stessi. Al riguardo sono in corso le necessarie operazioni tecniche, da parte del dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo, per l'accertamen-

to delle migliorie imposte, e ciò per porre gli assegnatari in condizione di poter ottenere l'affrancazione delle concessioni.

In tale situazione, non è possibile attribuire agli assegnatari espropriati le indennità relative, le quali dovranno essere corrisposte al dominio collettivo di Alviano, proprietario dei terreni, per l'importo corrispondente al capitale di affranco, devolvendosi soltanto il supero a favore degli assegnatari.

In tali sensi ha deciso la Corte di cassazione con sentenza 25 febbraio 1943, n. 439.

Inoltre, per i terreni illegittimamente occupati è in corso la verifica di essi da parte del perito demaniale (per la loro sistemazione a norma degli articoli 9 e 10 del regio decreto 16 giugno 1927, n. 1766) per cui le indennità per le espropriazioni dovrebbero essere interamente corrisposte al dominio collettivo di Alviano, amministratore dei terreni di uso civico abusivamente occupati, salvo agli occupatori il diritto di rimborso delle eventuali opere di miglioria, inerenti ai terreni espropriati.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

ISGRÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda approvare con la massima urgenza l'istituzione di un ufficio postale nel comune di Pauli Arbarei (Cagliari) tanto atteso da quella popolazione e per il quale è disponibile da anni un adeguato locale. (9662)

RISPOSTA. — Questa amministrazione ha già provveduto alla raccolta di tutti gli elementi di giudizio necessari per esaminare la opportunità di istituire un ufficio postale nel comune di Pauli Arbarei.

La pratica relativa verrà inoltrata al più presto alla commissione centrale per gli uffici locali, per il prescritto parere.

Appena detta commissione si sarà pronunciata, saranno adottate le decisioni definitive.

Il Ministro: Russo.

LANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per dare sollecite soluzioni al problema degli insegnanti tecnico-pratici, i quali sono da tempo in agitazione per ottenere adeguate disposizioni atte a sanare la grave situazione in cui versa l'intera categoria. (6569)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6609, del deputato Bertè, pubblicata a pag. 4158).

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto avvenuto sulla statale 16, Adriatica, a nord della città di Civitanova Marche, in conseguenza della costruzione di due passaggi a livello che attraversano la linea ferroviaria Ancona-Pescara per collegare la suddetta strada statale con la città ed il mare.

Al riguardo, ed in via preliminare, l'interrogante fa rilevare come, dopo circa otto mesi di lavoro ed una spesa che, a quanto ha riferito radio-Ancona, ammonterebbe ad oltre 60 milioni di lire, i passaggi a livello, ormai ultimati, siano stati giudicati non rispondenti alle finalità cui erano stati rivolti e quindi non utilizzabili, cosicché attualmente sono stati progettati ed iniziati costosi lavori di modifica con il prevedibile risultato di spendere altre notevoli somme senza riuscire a rimediare agli errori commessi.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

a) i criteri in base ai quali si sono progettati e costruiti due passaggi a livello nella medesima strada per attraversare la stessa linea ferroviaria a soli 20 metri di distanza l'uno dall'altro;

b) i motivi per i quali, mentre sul progetto originario si era previsto un determinato senso di circolazione attraverso i due passaggi a livello, successivamente, a lavori pressoché ultimati, si sia deciso di invertire il suddetto schema di circolazione riconoscendo, quindi, implicitamente, un errore fondamentale di progettazione;

c) le ragioni per le quali le ferrovie dello Stato hanno rifiutato il collaudo dei lavori dichiarando quindi inutilizzabili i passaggi a livello così costruiti;

d) le considerazioni che hanno fatto escludere la costruzione dei passaggi a livello a maggiore distanza fra di loro o l'utilizzazione di un altro passaggio a livello, già esistente più a nord, che risulta chiuso da tempo ed il cui ripristino non avrebbe richiesto che una modesta spesa certamente compensata dal grande vantaggio che ne avrebbe tratto tutta la cittadinanza che risiede nella zona;

e) il concetto secondo il quale si è resa necessaria l'installazione di uno spartitraffico all'uscita dei passaggi a livello che costituisce un serio intralcio ed un costante pericolo per la circolazione, che recenti incidenti stradali hanno confermato.

In conseguenza di quanto sopra l'interrogante chiede di sapere se i ministri ritengano

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

di far svolgere indagini per accertare le eventuali responsabilità e se essi ravvisino la necessità di risolvere urgentemente il problema della viabilità tra il mare e la statale Adriatica che, nelle attuali condizioni, rischia di compromettere ogni possibilità di sviluppo turistico di un'ampia zona della città.

(6469)

RISPOSTA. — I numerosi investimenti delle barriere provocati dagli automezzi in transito sul passaggio a livello al chilometro 245+861 della linea Ancona-Pescara e gli impedimenti derivanti al traffico stradale all'atto della immissione e dell'uscita dalla statale Adriatica, che nel tratto corre parallelamente alla linea ferroviaria, nonché la apertura all'esercizio del raddoppio della linea Varano-Porto San Giorgio, indussero la azienda ferroviaria d'accordo con il compartimento « Anas » di Ancona ed il comune di Civitanova, ad esaminare collegialmente la situazione per addivenire all'adozione di provvedimenti atti a migliorare le viabilità della zona.

Tale esame collegiale condusse alla determinazione di sopprimere il passaggio a livello anzidetto e di istituire due nuovi attraversamenti, rispettivamente ai chilometri 245+808 e 245+856, con sensi unici di circolazione, prevedendo anche apposite zone di invito ai due attraversamenti, sia per la sosta dei veicoli provenienti dalla statale durante la fase di chiusura, sia per la sosta di quelli uscenti dal passaggio a livello, che debbono immettersi nella corrente di traffico della statale. Ciascuna delle amministrazioni cointeressate prese impegno di eseguire le opere di rispettiva competenza.

Nel corso dei lavori emerse la necessità di eseguire lievi modifiche all'impianto e rettifiche di tracciato per rendere più agevole la immissione del traffico veicolare in corrispondenza degli attraversamenti, ponendo in opera anche un'opportuna segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale.

L'impianto, così realizzato, ha subito al momento dell'attivazione un lieve ritardo per la mancata esecuzione da parte del comune di alcuni provvedimenti riguardanti la installazione di dispositivi accessori di protezione, intempestivamente consegnati dalla ditta fornitrice.

I lavori in questione sono già da tempo ultimati e gli impianti dei due passaggi a livello sono stati attivati fin dal 6 giugno 1964, senza dar luogo, fino ad oggi, ad inconvenienti di sorta.

Le considerazioni che hanno fatto escludere la costruzione dei due passaggi a livello a maggiore distanza fra di loro, sono derivate dalla necessità, manifestata dallo stesso comune di Civitanova, di risolvere la viabilità in quella particolare zona del centro urbano.

Per la stessa ragione non è stato possibile utilizzare l'altro attraversamento esistente più a nord, al chilometro 245+157, alla periferia della città, e ubicato, oltretutto, su strada privata.

Per quanto riguarda infine l'installazione dei sicurvia, il provvedimento era stato adottato sia per separare la strada statale Adriatica dalla proprietà ferroviaria, sia per dividere la proprietà delle due strade (statale e comunale), sia, infine, per ottenere una migliore disciplina del traffico in corrispondenza dei due passaggi a livello in questione.

Tuttavia, in seguito ad inconvenienti emersi nel corso dei lavori, il sicurvia è stato rimosso per l'intera sua estensione, salvo un breve tratto in corrispondenza del passaggio a livello lato nord.

Il Ministro dei trasporti e aviazione civile: JERVOLINO.

LEVI ARIAN GIORGINA E SPAGNOLI.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che recentemente nell'istituto magistrale statale Regina Margherita di Torino l'insegnante di matematica, professoressa Nicoletti Luigia, durante una lezione nella classe IV-B ha espresso giudizi di aperto contenuto razzista e antisemita, offendendo i suoi alunni ebrei, ripetendo più volte che gli ebrei sono « gente presuntuosa e piena di prosopopea » e auspicando l'esclusione degli alunni di religione ebraica dalla scuola statale italiana in quanto « scuola cattolica ».

E per sapere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per impedire alla suddetta insegnante di propagandare presso i giovani tesi aberranti che, in un recente passato, inculcate anche attraverso la scuola, hanno portato al genocidio ed all'assassinio di 6 milioni di ebrei. (1000, *già orale*)

RISPOSTA. — La professoressa Luigina Nicoletti pronunciò le frasi riferite nella interrogazione nel corso di un richiamo rivolto all'alunna Luciana De Leon, di religione israelitica, che si era presentata alle lezioni con venticinque minuti di ritardo e che già altre volte era arrivata all'istituto con notevole ritardo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

Secondo la dichiarazione resa dall'insegnante, le parole pronunciate non volevano esprimere un giudizio razziale né varcare i limiti dell'episodio scolastico e del richiamo personale all'alunna.

Si assicura, per altro, che il provveditore agli studi di Torino, non appena venuto a conoscenza del fatto, non mancò di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni e cioè un ammonimento con il formale invito a non incorrere in episodi del genere, che turbano la coscienza educativa della scuola.

Il Ministro: GUI.

LOPERFIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando e come intenda rendere possibile un intervento atto a consolidare la Torre del Belriguardo di Voghera (Ferrara) minacciata di crollo immediato, e se intenda provvedere per un completo restauro conservativo di quella che fu la prima delle « delizie estensi », fatta costruire nel 1435 da Nicolò III, luogo dove vennero ospitati l'imperatore Federico III, il principe Vincenzo Gonzaga, gli Asburgo e i Valois e la cui bellezza e magnificenza le meritavano il nome di Versailles degli Estensi. (8548)

RISPOSTA. — È in corso d'istruttoria la pratica concernente la donazione, in favore dello Stato o del comune, del Castello di Belriguardo Voghera da parte dei privati proprietari.

Qualora la donazione fosse effettuata a favore del comune, il Ministero si riserverebbe di intervenire successivamente nella spesa occorrente per la salvaguardia dell'immobile.

Il Ministro: GUI.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Al fine di conoscere se abbiano fondamento le lagnanze dei cartolibrari per il tardato pagamento da parte dello Stato dei libri di testo da essi distribuiti gratuitamente agli alunni delle scuole, secondo le note disposizioni di legge, e se sia possibile accelerare e snellire il relativo procedimento.

L'interrogante gradirebbe, in particolare, conoscere quale sia, nei confronti del problema indicato, la posizione di debito dello Stato nei confronti dei cartolibrari delle province della Liguria. (8944)

RISPOSTA. — I decreti di accreditamento ai provveditori agli studi dei fondi per la spesa dei libri di testo, predisposti sulla base delle cedole librerie messe a disposizione dei

provveditori medesimi, sono stati emessi subito dopo l'istituzione da parte del Ministero del tesoro del capitolo relativo ai fondi stanziati, per il titolo di che trattasi, con legge 10 agosto 1964, n. 719.

Il Ministero ha interposto inoltre gli opportuni interessamenti presso gli organi di controllo al fine di accelerare l'iter per l'esigibilità dei predetti decreti, previsto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Il ritardo dei pagamenti delle somme dovute ai librai, per altro non apprezzabile in quanto risulta che, allo stato attuale, in quasi tutte le province i librai sono stati pagati, non si verificherà per il futuro, perché il bilancio relativo all'esercizio 1965 prevede un apposito capitolo per la spesa dei libri di testo e, pertanto, i fondi per la spesa medesima potranno essere messi a disposizione dei provveditori prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Per quanto concerne la richiesta diretta a conoscere la posizione del debito dello Stato nei confronti dei cartolibrari delle province della Liguria, si informa che esso, calcolato sulla base delle cedole librerie assegnate a dette province, ammonta a circa 200 milioni. I rispettivi provveditori hanno assicurato di aver corrisposto le somme dovute ai cartolibrari che hanno presentato i tagliandi delle cedole relative alla distribuzione dei libri di testo da essi effettuata.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

LUSOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere come si concili il disposto del primo comma dell'articolo 237 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, che stabilisce in forma inequivocabile che per « il procedimento per l'oblazione in via breve » la firma del trasgressore sulla matrice della bolletta d'accompagnamento equivale alla domanda di oblazione, con la circolare emanata a suo tempo dal Ministero che, anche per le definizioni delle trasgressioni delle imposte di consumo in via breve, occorre presentare la domanda in carta bollata (portata ora a lire 400), quando, fra l'altro, è notorio che, secondo la circolare ministeriale del 10 luglio 1952, n. 8 (articolo 17), detta oblazione può anche ammontare a solo lire 160.

Da tenere presente che gli agenti della polizia stradale, i vigili urbani, ecc., elevano e definiscono ogni giorno decine di migliaia di contravvenzioni definite in via breve, senza richiedere la domanda in carta bollata da parte del contravventore.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

L'interrogante chiede, inoltre, se ritenga di impartire disposizioni conformi a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 237 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

(9216)

RISPOSTA. — Si è proceduto ad un più approfondito esame della questione relativa alla sussistenza o meno dell'obbligo di apposita domanda per la definizione contravvenzionale effettuata mediante oblazione in via breve in materia di imposte comunali di consumo, questione che era stata in precedenza risolta dalla direzione generale competente di questo Ministero nel senso della obbligatorietà della domanda, sotto il riflesso che l'articolo 47 della tariffa allegato A alla vigente legge del bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) dichiara soggetta al tributo qualsiasi offerta per il componimento delle contravvenzioni, senza discriminare fra le varie forme di oblazione.

Considerati attentamente gli elementi di differenziazione che distinguono gli istituti dell'oblazione in via ordinaria e dell'oblazione in via breve, questo Ministero ha concluso il riesame della questione con il riconoscimento della non necessarietà, ai fini del componimento della contravvenzione in via breve, della preventiva domanda in bollo da parte dell'interessato, dovendo la relativa richiesta — equivalente in sostanza ad una semplice comunicazione — considerarsi implicita nel pagamento da questi effettuato, non assumendo per altro valore alcuno ai fini tributari la circostanza che sulla matrice della bolletta di pagamento venga apposta la firma del contravventore.

Alla stregua di quanto precede, è in corso l'emanazione di appropriate istruzioni ai comuni ed agli uffici delle imposte di consumo perché si attengano d'ora innanzi alla risoluzione adottata in materia da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

MAGNO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se nel piano regolatore delle ferrovie dello Stato sarà prevista la realizzazione della linea ferroviaria Roma - Frosinone - Cassino - Isernia - Campobasso - Lucera, attesa sin dal secolo scorso e tanto necessaria ai fini dello sviluppo economico e del progresso sociale di vaste zone del Lazio, del Molise e della Puglia.

(8567)

RISPOSTA. — La commissione di studio per il piano regolatore delle ferrovie, nella relazione in data 30 settembre 1951, ebbe ad esaminare il progetto della linea ferroviaria in riferimento, limitatamente alla tratta Rocca d'Evandro - Isernia - Vinchiaturo - Campobasso - Lucera, iscrivendola fra le opere da eseguire in un primo tempo. La spesa complessiva, già prevista in 40 miliardi alla data della relazione richiamata, si presume di circa 60 miliardi al momento attuale.

Pertanto, tenuto conto che l'amministrazione dei lavori pubblici è impegnata a portare a termine i tronchi ferroviari già in fase di esecuzione, incontrando fra l'altro notevoli difficoltà per il reperimento dei fondi, non si ravvisa, allo stato attuale, la possibilità di venire incontro alle richieste nella interrogazione in oggetto.

Va per altro osservato che la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario non appare assolutamente giustificata da effettive consistenti esigenze di traffico.

In linea generale è poi da aggiungere che, nella attuale situazione di crescente competitività dei trasporti stradali, una estensione della rete ferroviaria contrasterebbe tra l'altro con i lineamenti di una riforma aziendale in senso produttivistico, che presuppone, come è noto, il conseguimento di più economiche dimensioni.

Al riguardo è utile ricordare che la Cassa per il mezzogiorno, per il miglioramento delle comunicazioni tra il Lazio e il Molise, ha realizzato l'importante variante di Nunziata Lunga, tra Venafro e l'autostrada del sole, comprendente la costruzione di una galleria della lunghezza di 900 metri e la nuova strada di fondo Valle Tappino, da Campobasso a Ponte Tredici.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

MAGNO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quando sarà provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda di soggiorno di Manfredonia (Foggia). (8831)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'azienda di soggiorno e turismo di Manfredonia, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo e dopo l'espletamento della prescritta procedura, è stato nominato dal prefetto di Foggia con decreto del 13 gennaio 1965.

Il Ministro: CORONA.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

MALAGUGINI, FRANCO PASQUALE, PERINELLI, ALINI E ALESSI CATALANO MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e pubblica istruzione.* — Per sapere quali passi abbiano compiuto o intendano compiere presso le varie associazioni dei datori di lavoro, al fine di ottenere, con la massima urgenza, data l'imminenza degli esami, che agli studenti lavoratori siano concessi permessi retribuiti durante i periodi degli esami in modo che essi, come ogni altro studente, possano affrontare le prove nelle migliori condizioni fisiche e morali.

In attesa che si prepari al più presto in sede legislativa la soluzione globale del problema, che interessa oltre mezzo milione di lavoratori, gli interroganti reputano necessario un intervento immediato dei ministri competenti che, accogliendo le istanze degli studenti lavoratori, premi i loro sforzi intesi a conquistare un più alto livello di formazione culturale e di preparazione professionale.

(6736)

RISPOSTA. — Al problema segnalato dall'interrogante può essere data più appropriata soluzione attraverso quelle iniziative che le organizzazioni sindacali intendessero promuovere al fine di addivenire alla stipula di accordi collettivi.

Infatti, mediante contratto collettivo è stato già riconosciuto a lavoratori studenti, appartenenti a determinati settori produttivi, il diritto di fruire dei permessi per sostenere gli esami al termine dei corsi di studio.

A titolo indicativo si possono citare il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 settembre 1958 per gli addetti all'industria saccarifera, reso obbligatorio *erga omnes* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1360 (cfr. articolo 61 della parte comune), il contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 febbraio 1959 per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini reso obbligatorio *erga omnes* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1359 (cfr. articolo 38-39 della parte « operai », articolo 22 della parte « intermedi », articolo 24 della parte « impiegati ») nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 febbraio 1963 per i dipendenti di aziende esercenti l'industria metalmeccanica e della installazione impianti (cfr. articolo 33 della parte « operai », articolo 16 della parte « intermedi », articolo 17 della parte « impiegati »).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

MARCHESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se e come intenda ovviare alla difficile situazione creatasi nello stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso) della Fervet a causa degli inadempimenti in cui sarebbero incorse le ferrovie dello Stato in ordine a commesse di lavoro a suo tempo concordate.

Da quanto risulta all'interrogante, le ferrovie, che avevano contratto l'impegno di affidare alla Fervet di Castelfranco Veneto, specializzata in questa attività, la riparazione di carrozze e di bagagliai per circa 50 mila ore lavorative annue, sarebbero venute meno all'impegno stesso contenendo notevolmente, rispetto alla cifra stabilita, l'invio dei riparandi.

Nel solo semestre luglio-dicembre 1964 la ditta non avrebbe potuto dar corso a lavori per oltre 35 mila ore, corrispondente press'a poco a venti giorni lavorativi dell'intera fabbrica.

Alla metà del corrente mese di gennaio i riparandi inviati non offrivano possibilità di lavoro superiori a 9.700 ore, in luogo delle 45 mila mensili previste dal contratto.

La ditta ha frattanto sospeso 48 dei suoi 323 operai ed ha già in programma altre sospensioni qualora la situazione non migliori.

L'interrogante chiede di conoscere quali ragioni abbiano determinato le drastiche riduzioni di commesse di cui sopra, pur in presenza del vigente piano di riclassamento del materiale rotabile, e quali previsioni faccia l'azienda ferroviaria in relazione alla possibilità di ricondursi sollecitamente al rispetto degli accordi stabiliti per consentire, in un momento così delicato per la nostra economia, la immediata riassunzione dei sospesi e l'utilizzazione di altra manodopera largamente disponibile nella zona. (9461)

RISPOSTA. — In conseguenza della nota contrazione del traffico ferroviario, si è determinata, negli ultimi mesi, una notevole riduzione del numero dei veicoli riparandi.

L'azienda delle ferrovie dello Stato segue con particolare cura l'invio dei veicoli abbisognevole di riparazione alle varie ditte che hanno con l'azienda stessa contratti di riparazione, ripartendo equamente i veicoli stessi tra le ditte del settore e ricorrendo, a tale scopo, anche ad onerosi trasferimenti di riparandi tra le varie località.

Per quanto riguarda in particolare la ditta Fervet di Castelfranco Veneto si precisa che nel semestre luglio-dicembre 1964 è stato inviato alla ditta un quantitativo di veicoli tale da coprire l'87 per cento dell'impegno

contrattuale e nello scorso mese di gennaio è stato possibile inviare carrozze e bagagli in quantità pari a circa il 78 del fabbisogno.

E da precisare al riguardo che, conformemente alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, è ammessa la riduzione del 20 per cento rispetto al quantitativo di ore tariffarie previsto nei contratti di riparazione stipulati con le varie ditte.

Allo stato attuale non è da prevedere, per l'immediato futuro, un aumento delle disponibilità di riparandi che consenta di sopperire maggiormente alle necessità della ditta segnalata. Né riesce possibile adottare, nell'ambito aziendale, alcun provvedimento atto a mantenere l'attuale livello di occupazione delle maestranze impiegate presso gli impianti privati riparatori di materiale ferroviario.

Va infine sottolineato che l'istituto nazionale costruttrice e riparatrice di veicoli ferroviari, anche in conseguenza dell'aumentato numero delle imprese che operano nel settore, dispone oggi di un potenziale produttivo largamente eccedente le esigenze della azienda delle ferrovie dello Stato anche nella presente fase di attuazione di un programma straordinario di nuove costruzioni e di sostanziali migliorie al materiale rotabile esistente, finanziato a carico dei fondi accordati dalla legge del 1962, n. 211.

Sicché l'attuale situazione di disagio in cui versa l'industria nazionale del settore è destinata ad aggravarsi in periodo di normale rinnovamento e manutenzione del parco del materiale rotabile, qualora venga a mancare una consapevole e tempestiva azione rivolta al ridimensionamento ed alla parziale conversione del suo potenziale produttivo, esigenza questa che il Ministero dei trasporti e l'azienda delle ferrovie dello Stato non hanno mancato di segnalare agli organi ed alle imprese interessate.

Il Ministro: JERVOLINO.

MARCHESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che negli stabilimenti della ditta Simmel, siti a Castelfranco Veneto e a Paese Castagnole (Treviso), si è recentemente dato corso a 85 licenziamenti, a circa 250 sospensioni e a sensibilissime limitazioni dell'orario settimanale in seguito ad una riduzione dell'attività produttiva connessa, fra l'altro, con la mancata assegnazione da parte delle ferrovie dello Stato di commesse già convenute. Le riparazioni di carri merci che, secondo il vigente contratto, dovevano assi-

curare alla ditta 14 mila ore lavorative mensili, non consentono, a quanto si dice, impieghi di manodopera superiori a 9.000 ore. Sarebbero state inoltre disdette o inspiegabilmente ritardate una ordinazione per la costruzione di 150 carri e un'altra relativa a 30 deviatoi.

L'interrogante, mentre sottolinea la gravità delle misure adottate dalla Simmel, per le intuibili conseguenze che esse hanno direttamente nella vita di centinaia di famiglie, per i loro negativi riflessi sull'economia locale e per il pericoloso precedente che vengono a stabilire, domanda al ministro se e come ritenga di assicurare per l'avvenire la regolarità contrattuale delle ordinazioni ferroviarie al fine di mettere urgente riparo alla situazione esposta e di dare nello stesso tempo sollecita attuazione al programma di rinnovamento previsto dalla legge 27 aprile 1962, n. 211. (9462)

RISPOSTA. — La contrazione del traffico ferroviario ha determinato, negli ultimi mesi, una sensibile riduzione del numero dei veicoli riparandi e conseguentemente un ridotto invio degli stessi alle ditte con le quali l'azienda delle ferrovie dello Stato ha in corso contratti di riparazione.

I limitati quantitativi di riparandi vengono equamente ripartiti tra le ditte del settore ricorrendo all'uso anche ad onerosi trasferimenti di materiale tra le diverse località.

In particolare alla ditta Simmel sono stati inviati nell'esercizio semestrale luglio-dicembre 1964 veicoli in quantità tali da coprire l'87 per cento dell'impegno contrattuale, mentre nel mese di gennaio scorso gli invii di carri riparandi si sono ridotti al 73 per cento del fabbisogno.

Al riguardo è comunque da precisare che, conformemente alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, è ammessa, senza incorrere in penali, una riduzione sino al 20 per cento rispetto al quantitativo di ore tariffarie previste dai contratti di riparazione.

Allo stato attuale non si prevede un aumento delle disponibilità di riparandi che consenta di meglio sopperire alle esigenze delle diverse ditte ivi compresa la Simmel.

Per quanto si riferisce alla fornitura di 125 carri di nuova costruzione, si conta di poter rilasciare alla Simmel al più presto la ordinazione, non appena sarà approvata, in base alle norme vigenti, la relativa proposta già inoltrata al prescritto parere del consiglio di amministrazione.

Alla ditta stessa non è stato dato alcun affidamento per la fornitura di 30 deviatoidi, in quanto il collocamento delle relative forniture ha luogo sempre sulla base di gare o di trattative, ed una assegnazione del genere avrebbe posto la Simmel in condizioni di vantaggio rispetto alle altre ditte del settore, alcune delle quali ugualmente bisognose di lavoro.

Pertanto è stata data risposta negativa alla richiesta presentata dalla anzidetta ditta, preannunciandole per altro l'invito a partecipare alla relativa gara, che sarà indetta a breve scadenza, interessante un fabbisogno di 1000 scambi tipo « 60 Uni ».

Va infine aggiunto che l'Industria nazionale costruttrice e riparatrice di materiale ferroviario, anche in conseguenza dell'aumentato numero delle imprese che operano nel settore, presenta oggi un potenziale produttivo largamente eccedente rispetto alle esigenze dell'azienda delle ferrovie dello Stato anche nella presente fase di attuazione di un consistente programma straordinario di nuove costruzioni e di miglioramento del materiale rotabile esistente finanziato a carico della legge del 1962 n. 211. Sicché la situazione di disagio dell'industria del settore è destinata ad aggravarsi in periodo di normale rinnovamento e manutenzione del parco, ove non intervenga tempestiva e responsabile azione di ridimensionamento e parziale conversione del suo potenziale produttivo, esigenza che il Ministero dei trasporti e l'azienda delle ferrovie dello Stato non hanno mancato di segnalare agli Organi interessati ed alle stesse imprese.

Il Ministro: JERVOLINO.

MARCHESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia possibile prorogare la convenzione con cui l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato affidò in appalto, mesi or sono, alla ditta Caselli di Milano l'esecuzione di lavori di riparazione veicoli presso la squadra rialzo di Treviso.

Qualora la ditta dovesse cessare la propria attività entro il corrente mese di febbraio in seguito all'avvenuta denuncia della convenzione da parte del servizio materiale e trazione, 15 operai, quasi tutti con carico di famiglia, rimarrebbero disoccupati proprio nel cuore dell'inverno e ciò concorrerebbe a peggiorare una situazione provinciale e cittadina sotto questo aspetto già assai preoccupante.

Stante quanto sopra, l'interrogante desidera sapere se il ministro, anche indipendentemente da formali proroghe della convenzione, ritenga di poter disporre il mantenimento in attività dei 15 operai suddetti per un ragionevole periodo di tempo. (9750)

RISPOSTA. — In seguito alla nota contrazione del traffico ferroviario si è verificata negli ultimi tempi una minore utilizzazione dei veicoli ferroviari e, conseguentemente, una forte riduzione del lavoro di riparazione dei veicoli stessi, sicché si sono dovuti adottare provvedimenti di ridimensionamento degli appalti relativi a tali riparazioni.

Poiché presso la squadra rialzo di Treviso le attuali esigenze possono essere fronteggiate col solo personale delle ferrovie dello Stato, si è dovuto necessariamente decidere di non prorogare la convenzione di cottimo stipulata con la ditta Caselli Gino di Milano.

Allo stato delle cose, non sussiste la possibilità di rinnovare l'appalto, né di utilizzare in altri lavori o servizi ferroviari gli operai dipendenti dalla ditta Caselli.

Il Ministro: JERVOLINO.

MARICONDA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di prorogare al 10 marzo 1965 la rata di imposte scadente il 10-18 febbraio 1965 per tutti i comuni della provincia di Avellino, perché a seguito delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi moltissimi contribuenti non hanno potuto né possono raggiungere le sedi delle esattorie comunali; e ciò per sollevare cittadini ed esattori da una situazione assai gravosa.

(9827)

RISPOSTA. — Con decreto n. 3273, in data 15 febbraio 1965, l'intendenza di finanza di Avellino, d'intesa con la prefettura di quella sede, ha eccezionalmente disposto che il normale termine di riscossione della corrente rata tributi sia prorogato di quindici giorni.

Il Ministro: TREMELLONI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per soddisfare sollecitamente le imprescindibili esigenze di attrezzatura dell'istituto tecnico industriale di Potenza e delle sue sezioni staccate, tenendo conto che la richiesta fu presentata nei modi e nei termini prescritti e che l'inesplicabile ritardo nell'assegnazione dei fondi necessari, cui dovranno seguire le non semplici e non brevi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

procedure per l'acquisto del materiale, compromette la notevole efficienza già conseguita dal giovane istituto. (7920)

RISPOSTA. — L'istituto tecnico industriale di Potenza, per l'esercizio finanziario 1963-64, ha potuto disporre di un sussidio straordinario per l'acquisto di attrezzature dell'importo di cinque milioni.

Nel decorso semestre finanziario 1964 è stata già stanziata la cifra di tre milioni per le attrezzature occorrenti alla sezione staccata di Melfi ed è ora in corso un mandato dell'importo di lire 32 milioni, di cui 27 milioni da destinarsi alla sede centrale dello istituto, tre milioni alla sezione staccata di Lauria e due milioni alle sezione staccata di Melfi.

E da ritenere che con tali provvedimenti, i quali rappresentano il massimo contemperamento possibile delle richieste di fondi avanzate dall'istituto e delle imprescindibili esigenze di bilancio, siano assicurate, almeno per ora, le condizioni necessarie, sotto il profilo della disponibilità delle attrezzature, per il funzionamento dell'istituto in parola.

Con l'occasione si informa l'interrogante che è pervenuta al Ministero, da parte dell'amministrazione provinciale di Potenza, una domanda intesa ad ottenere il contributo statale sulla spesa di lire 270 milioni per la costruzione della nuova sede dell'istituto tecnico industriale del capoluogo.

Si assicura, che la predetta istanza è tenuta in evidenza per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare in sede di formulazione del programma di finanziamento di opere di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

MINASI, RAIA, ALESSI CATALANO MARIA E PASSONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda rinnovare le assicurazioni date all'atto dell'approvazione della legge per la scuola dell'obbligo agli insegnanti tecnico-pratici ed in genere agli insegnanti delle materie sacrificate dalla istituzione della predetta scuola.

Se ritenga, pertanto, che dalle assicurazioni date in sede parlamentare sia passato molto tempo per migliaia di insegnanti che, pure legittimamente, attendono invano delle garanzie di lavoro e di vita e se intenda provvedere con la sollecitudine possibile a dare una soluzione al problema. (4953)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6609, del deputato Bertè, pubblicata a pag. 4158).

MONTANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a che punto si trovi attualmente la pratica relativa alla costruzione del cavalcavia sulla ferrovia Grosseto-Roma in località Orbetello-scalo ove detta ferrovia viene a tagliare la statale Porto Santo Stefano-statale Aurelia, passata recentemente allo Stato; chiede inoltre di conoscere se ritenga opportuno provvedere ad un pronto intervento per la realizzazione del cavalcavia in parola, in considerazione del grave disagio creato fra gli utenti della strada dai lunghi periodi in cui il traffico viene interrotto con la chiusura del passaggio a livello.

(8595)

RISPOSTA. — Effettivamente, la soppressione del passaggio a livello sulla ferrovia Roma-Grosseto, in prossimità dell'innesto della strada statale n. 440 di Porto Santo Stefano con la strada statale n. 1 Aurelia, è opportuna, considerato il rilevante numero di chiusure giornaliere cui è soggetto.

Per la soluzione di tale problema è prevista la costruzione di un cavalcavia, la cui realizzazione comporta però anche l'attuazione di una variante di circa chilometri 1+700, necessaria per evitare le numerose abitazioni prospicienti il passaggio a livello e la ferrovia di che trattasi.

Per tali opere è stato fatto un preventivo di massima di lire 400 milioni circa. L'attuazione dell'opera stessa resta, per altro, condizionata alle disponibilità finanziarie in relazione ad altri lavori similari e a tutte quelle opere richieste dalla rete delle strade statali che richiedono un criterio di assoluta priorità. Si assicura, pertanto, l'interrogante che il problema stesso sarà affrontato e risolto non appena possibile.

Il Ministro: MANCINI.

MONTANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che con recente decreto la strada provinciale Porto Santo Stefano (Grosseto)-statale Aurelia è passata sotto la giurisdizione dello Stato e che detto tronco è soggetto a sostenere un notevole traffico sia nei mesi estivi sia in quelli invernali per il movimento portuale e per il notevole sviluppo turistico dell'Argentario, e considerato che il tratto stradale in parola si rileva insufficiente a sostenere l'attuale traffico, mentre in alcuni tratti si registrano incidenti per la pericolosità del tracciato — se e quali provvedimenti siano attualmente allo studio per la sistemazione, lo ampliamento o per l'eventuale raddoppio del tratto in que-

stione e se, in caso negativo, ritenga opportuno provvedere con la massima urgenza ad adeguare il tratto Porto Santo Stefano-statale Aurelia alle necessità del momento. (8596)

RISPOSTA. — La sistemazione della strada statale n. 440 di Porto Santo Stefano comporta la soluzione di vari problemi che, senza contare l'eliminazione del passaggio a livello sulla ferrovia Roma-Grosseto (oggetto della precedente interrogazione n. 8595), si possono localizzare nei seguenti punti:

1) allargamento della scogliera-diga (lunga circa chilometri 1), su cui la strada attraversa la laguna di Orbetello;

2) eliminazione dell'angusto attraversamento dell'abitato di Orbetello;

3) allargamento dell'intera sede stradale che presenta attualmente una carreggiata di circa metri 5,50, priva quasi totalmente di banchine.

A risolvere i problemi di cui ai punti 1 e 3 può servire la utilizzazione della sede dell'ex linea ferroviaria, che in molti punti si affianca alla strada — in special modo nel tratto attraversante la laguna — mentre per la sistemazione dell'attraversamento dell'abitato di Orbetello (che attualmente si svolge a senso unico sui due lungomare) è necessario l'allargamento del viale Lungomare nord.

Tali soluzioni comportano per altro lavori il cui preventivo di massima è all'incirca di lire un miliardo.

La realizzazione dei lavori summenzionati non può ritenersi imminente in quanto l'importo di spesa non trova collocazione nelle attuali disponibilità di bilancio. Tuttavia attesa l'importanza turistica della zona, se possibile, non si mancherà di procedere alla esecuzione delle opere necessarie.

Il Ministro: MANCINI.

NICOLAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la rete stradale della provincia di Novara è assolutamente inadeguata alle esigenze della zona e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare che il turismo e tutta l'economia del novarese risentano ulteriormente gli effetti negativi di tale inadeguatezza.

In particolare si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare per l'ammmodernamento della strada statale n. 33 nei tratti Arona-Gravellona e Domodossola-confine svizzero, e per la eliminazione di cinque passaggi a livello; per l'allargamento e l'ammo-

dernamento della strada statale n. 34 con particolare riferimento al tratto che va da Cannobbio al confine svizzero. (4167)

RISPOSTA. — Le difficoltà di traffico sulla rete stradale statale della provincia di Novara — per cui sono allo studio presso l'« Anas » tutti i più opportuni provvedimenti — sono legate alle disponibilità di bilancio e alla urgenza dei lavori cui si deve far fronte per tutte le strade statali.

Il compartimento della viabilità « Anas » di Torino, competente per la zona suddetta, ha da tempo preventivato numerosi lavori di sistemazione e di ammodernamento sulla rete della provincia di Novara.

Durante i decorsi esercizi sono stati eseguiti lavori ed altri sono in corso, sulle strade statali n. 11 Padana inferiore, n. 32 Ticinese, n. 142 Biellese, n. 211 della Lomellina, n. 229 del Lago d'Orta, n. 337 della Val Vigezzo e n. 341 Gallaratese.

Per quanto riguarda in particolare le strade statali n. 33 del Sempione e n. 34 del Lago Maggiore, si precisa quanto appresso.

Lungo la strada statale n. 33 sono stati recentemente eseguiti lavori di miglioramento fra il chilometro 130+700 ed il chilometro 140+500, presso il confine di Stato, per l'importo di lire 211 milioni per l'allargamento di gallerie ed esecuzione di varianti in gallerie; al chilometro 92+550 è stato disposto l'allargamento del ponte sul torrente Strona, per l'importo di lire 16.800.000.

Per quanto riguarda la strada statale n. 34 sono stati di recente ultimati i lavori inerenti la variante esterna agli abitati di Suna e Pallanza, per un importo di lire 287.150.000, mentre sono in corso lavori di miglioramento in prosieguo di quelli già citati, fra il chilometro 7+650 ed il chilometro 8+140, per un importo di lire 68.162.100.

Sono poi allo studio ulteriori interventi, sia per l'eliminazione di passaggi a livello sulla strada statale n. 33, sia per la sistemazione fra Cannobbio ed il confine di Stato della strada statale n. 34. A questi lavori, per altro, ripetersi, potrà farsi luogo allorché lo consentiranno le disponibilità finanziarie.

Per quanto attiene, invece, alla rete stradale provinciale e comunale della stessa provincia sono stati autorizzati, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 136, lavori di sistemazione di strade provincializzate, comprese nel piano previsto dall'articolo 16 della legge stessa, per un complessivo importo di lire 3.833.000.000, di cui lire 2.300.000.000 a carico dello Stato a titolo di contributo del 60 per cento.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 31, è stata concessa a quella provincia l'ulteriore assegnazione di lire 1.674.000.000, sempre a titolo di contributo del 60 per cento, da utilizzare, per la sistemazione non solo delle strade anzidette, ma anche per la sistemazione delle strade non comprese nel piano suindicato e di quelle provinciali prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 126.

Ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive integrazioni sono stati programmati lavori per l'importo di lire 2.364.000.000, di cui alla data del 30 giugno 1964, per lire 978 milioni, i lavori risultano ultimati e collaudati; per lire 1.357.000.000 i lavori risultano in corso di ultimazione, e per lire 29 milioni i lavori risultano da iniziare.

Inoltre, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, sono stati concessi ai vari enti della provincia di Novara contributi trentacinquennali per lire 59.350.000 con i quali è stato possibile realizzare opere stradali per lire 1.395.630.835.

Infine, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, sono stati concessi ai vari comuni della predetta provincia di Novara lire 53.600.000 di contributi con i quali sono state eseguite opere pari a un importo di lire 67 milioni per costruzione, sistemazione ed ammodernamento della rete viabile.

Il Ministro: MANCINI.

NICOLAZZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del notevole disagio in cui si sono venute a trovare le ditte private riparatrici di materiale rotabile ferroviario (carrozze postali, bagagli e carri) per il mancato afflusso di veicoli da riparare alle loro officine, giacché, nonostante i contratti pluriennali stipulati a suo tempo da tali ditte con l'amministrazione ferroviaria, che prevedevano l'impegno di un lavoro mensile da svolgere, in questi ultimi mesi l'amministrazione stessa si è trovata nella impossibilità di inviare il quantitativo di commesse stabilito.

Per conoscere se intenda intervenire urgentemente per normalizzare una situazione di grave disagio, il cui perdurare metterebbe alcune ditte nelle condizioni di prendere dei provvedimenti di sospensione nei confronti delle maestranze impegnate in questo settore (si tratta complessivamente di circa 4.500 lavoratori), in quanto nel momento attuale non è facile acquisire del lavoro in sostituzione

di quello programmato in base alle clausole contrattuali di cui sopra. (9382)

RISPOSTA. — In conseguenza della nota contrazione del traffico ferroviario, si è determinata negli ultimi mesi una notevole riduzione del numero di veicoli abbisogno di riparazione.

I limiti quantitativi di riparandi disponibili vengono equamente ripartiti fra tutte le ditte del settore aventi con l'azienda ferroviaria contratti di riparazione, ricorrendo all'uso anche a onerosi trasferimenti di riparandi tra le varie località.

È comunque da precisare che, conformemente alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, è ammessa la riduzione sino al 20 per cento rispetto ai quantitativi di ore tariffarie previste nei contratti di riparazione stipulati con le diverse ditte.

Allo stato attuale non è prevedibile un aumento della disponibilità dei riparandi, che consenta di meglio sopperire alle necessità delle ditte riparatrici, sicché non riesce possibile adottare nell'ambito aziendale alcun provvedimento atto a mantenere l'attuale livello di occupazione delle maestranze impiegate negli impianti privati riparatori di materiale rotabile.

Va infine sottolineato che l'Industria nazionale costruttrice e riparatrice di materiale rotabile, anche in conseguenza dell'aumentato numero delle imprese che operano nel settore, dispone oggi di un potenziale produttivo largamente eccedente le esigenze dell'azienda ferroviaria, sicché appare inevitabile che l'attuale situazione di disagio sia destinata a perpetuarsi, ove venga a mancare una consapevole e responsabile azione rivolta al ridimensionamento ed alla parziale conversione del potenziale produttivo dell'industria del settore, secondo quanto il Ministero dei trasporti non ha mancato di far presente alle imprese ed agli organi interessati.

Il Ministro: JERVOLINO.

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia il suo giudizio in merito alle rivendicazioni formulate dall'associazione nazionale degli insegnanti tecnico-pratici, tendenti ad evitare la pratica esclusione dall'insegnamento dei predetti docenti, ed in concreto dei diplomati degli istituti tecnici, agrari, industriali e nautici e degli istituti tecnici femminili, nonché ad ovviare all'abolizione delle discipline tecnico-pratiche nei corsi didattici della scuola media unica.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

Quali misure intenda adottare allo scopo di assicurare alla predetta benemerita categoria d'insegnanti la continuità e la stabilità nella funzione docente ed il superamento di ogni ingiusta discriminazione tra gli insegnanti di istruzione secondaria. (6134)

PELLICANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali misure il Governo intenda predisporre al fine di fronteggiare la grave situazione in cui verranno a trovarsi, con l'inizio del prossimo anno scolastico, i periti industriali, già impiegati nell'insegnamento delle materie tecniche nelle scuole d'avviamento ora soppresse, e praticamente esclusi, per la introduzione della nuova scuola media unica, dal novero dei docenti.

Se, in particolare, si reputi urgente l'adozione di provvedimenti intesi ad evitare la drastica compressione dell'occupazione magistrale, quale inevitabilmente si verificherà se, in tempo debito, la questione degli insegnanti tecnico-pratici e quella delle altre categorie di docenti colpiti dall'applicazione dei nuovi ordinamenti sulla scuola media unica non verranno adeguatamente affrontate con senso di responsabilità ed avendo chiara la dimensione sociale del problema. (6552)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6609, del deputato Bertè, pubblicata a pag. 4158).

PELLICANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, tra le misure rivolte a favorire la ripresa economica, a tutelare la produttività delle piccole e medie imprese, a compensare i piccoli operatori economici e le cooperative di lavoro e di produzione del disagio loro cagionato dalle restrizioni creditizie, dalla compressione dei consumi e dalle altre negative ripercussioni della fase congiunturale, il Governo ritenga di adottare solleciti provvedimenti che prevedano la sanatoria delle penalità per le inadempienze agli obblighi contributivi previdenziali verificatesi nell'anno in corso 1964, nonché l'obbligo per gli enti pubblici gestori della previdenza sociale di concedere congrue dilazioni ai contribuenti in mora, in base al principio della salvaguardia delle capacità produttive delle imprese e dell'interesse nazionale al sostegno dell'attività lavorativa. (9047)

RISPOSTA. — Gli istituti previdenziali godono, per legge, di poteri autonomi per quanto attiene all'azione da svolgere nei confronti

dei datori di lavoro inadempienti al versamento dei contributi previdenziali, per cui ogni intervento di questo Ministero esula dai poteri ad esso attribuiti.

Tuttavia, atteso il particolare momento di congiuntura, gli istituti assicuratori sono stati interessati affinché, quando si trovino di fronte a casi di insolvenza determinati obiettivamente da difficoltà economiche del momento, esaminino la possibilità di concedere rateazioni di pagamento con l'applicazione dei soli interessi di mora.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

PEZZINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione alla esplosione di *grisou* avvenuta il 3 febbraio 1965 nella miniera di carbone del *Petit-Try* a Lambusart, presso Charleroi (Belgio), in conseguenza della quale hanno riportato gravissime ustioni quattro operai, tra i quali gli italiani Dammanti Domenico, da Licata, Galletti Angelo, da Monte Reale e Isaia Vito da San Michele:

1) quali siano state le cause dell'esplosione;

2) quali siano le condizioni di sicurezza della miniera particolarmente in relazione all'impiego o meno delle più moderne attrezzature e norme atte a prevenire simili sciagure;

3) se sia stata denunciata all'autorità giudiziaria la ditta proprietaria della miniera;

4) se, come e con quali risultati siano intervenute le competenti autorità consolari italiane:

a) per assistere in ogni senso gli operai italiani coinvolti nella sciagura e le loro famiglie;

b) per garantire ai lavoratori occupati nella citata miniera le condizioni di massima possibile sicurezza allo scopo di prevenire il ripetersi di altri sinistri. (9729)

RISPOSTA. — L'esplosione di grisù prodottasi il 3 febbraio nei cantieri sotterranei della miniera Sainte-Marie, appartenente alla S.A. *des Charbonnages du Petit-Try* a Lambusart presso Charleroi ha subito formato oggetto della più sollecita attenzione da parte della nostra ambasciata e del consolato generale, ed i tre minatori italiani coinvolti nella sciagura, così come i loro familiari, hanno ricevuto ogni opportuna assistenza e soccorso.

In particolare alle famiglie è stato subito assicurato un primo soccorso in denaro e vi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

veri per i bisogni immediati mentre il fiduciario per i minatori e l'assistente sociale del consolato generale a Charleroi, oltre che naturalmente il console generale, si sono mantenuti in contatto con gli ospedali, dove sono ricoverati i feriti, e con le loro famiglie.

Il giorno 4 febbraio, inoltre, appena autorizzata dai medici la visita agli ustionati, l'ambasciatore d'Italia in Belgio ha reso visita ai feriti e, in seguito, alle famiglie.

Ogni altra forma di assistenza e di soccorso che potrà rilevarsi utile ed efficace verrà attuata.

Circa le condizioni di sicurezza della miniera, in particolare per quanto riguarda il pericolo di esplosioni, risulta che non si era avuto sinora motivo di preoccupazione. Per quanto riguarda il pericolo di esplosioni, la miniera del *Petit-Try* — che, come le altre miniere belghe, viene periodicamente visitata dai nostri fiduciari — era classificata di prima categoria.

Quanto sopra sembrerebbe confermato dal fatto che, secondo quanto ha riferito al Ministero il consolato generale in Charleroi circa i primi risultati dell'inchiesta svolta dalle autorità belghe, l'esplosione del 3 febbraio 1965 è stata per fortuna localizzata, essendosi verificato uno sprigionamento di grisù in quantità molto limitata, e a basso tenore, in un ambiente di aria quasi pura.

Elementi più precisi al riguardo non potranno quindi aversi che al termine dell'inchiesta che avrà determinato le cause dell'esplosione ed in base ad essi potrà anche giudicarsi se esistano o meno i presupposti per un'azione legale.

Si fa riserva pertanto di comunicare ulteriori notizie più circostanziate non appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

PICCIOTTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se siano informati del fatto che a Cosenza, in occasione dello sciopero degli studenti dell'istituto industriale, che protestavano per la carenza di aule e per la mancanza di riscaldamento, la polizia è intervenuta bastonando e fermando numerosi studenti; per sapere quali provvedimenti intendano prendere per garantire la libertà di sciopero anche agli studenti e per evitare manifestazioni brutali e incivili, quali quelle verificatesi in questi giorni a Cosenza; per sapere per quali motivi non sia stato costruito il nuovo edificio dell'istituto industriale, già progettato dal 1947,

e in che modo vogliano intervenire per eliminare il dannoso sistema dei doppi e tripli turni, per assicurare un minimo di comodità e di conforto a tutti gli studenti, e come si accordi la proclamata cura per la scuola con i gravi tagli apportati ai bilanci dei comuni, bloccando in tal modo ogni iniziativa intesa a migliorare lo stato delle scuole. (8896)

RISPOSTA. — L'istituto tecnico industriale di Cosenza è sistemato in un edificio della Gioventù italiana, opportunamente adattato. Per altro, per assicurare la capacità ricettiva dell'istituto in relazione al continuo incremento della popolazione scolastica, l'amministrazione provinciale ha acquistato alcuni altri locali ubicati in prossimità dell'attuale sede scolastica.

Le manifestazioni degli studenti trassero origine dal ritardo nella consegna di tali locali, per i quali erano in corso lavori di adattamento e di sistemazione; non risulta, invece, che le proteste fossero anche motivate dalla mancanza di riscaldamento; tutti gli ambienti dell'edificio sono, infatti, forniti del relativo impianto.

Alla manifestazione non aderì la maggior parte degli studenti: quelli intervenuti si mossero in corteo percorrendo le principali vie cittadine e, raggiunta la sede del provveditorato agli studi, cercarono di penetrare negli uffici. Il tentativo non ebbe esito per l'intervento delle guardie di pubblica sicurezza che, senza far uso di sfollagente di cui per altro erano provviste, si limitarono a sbarrare l'ingresso per contenere il violento urto dei dimostranti.

Successivamente il corteo dei dimostranti raggiunse il corso Mazzini, tentando di fermare gli automezzi in transito. Anche questa volta l'azione della polizia fu diretta a scongiurare gravi episodi di intolleranza; destituita di fondamento è, invece, l'asserzione secondo cui le forze di polizia avrebbero bastonato i manifestanti. Fra questi, furono fermati quattro giovani (uno dei quali studente universitario). I fermati, siccome minori, furono subito dopo consegnati ai loro genitori, convocati presso l'ufficio di pubblica sicurezza di Cosenza Nuova.

Gli studenti fermati, nei verbali di interrogatorio, non hanno fatto alcuna menzione dei presunti atti di violenza messi in opera dalla forza pubblica a danno dei dimostranti.

Ciò premesso circa l'episodio cui si è riferito l'interrogante, si informa che il Ministero della pubblica istruzione ha ben presenti le esigenze edilizie dell'istituto tecnico industriale di Cosenza. Nell'esercizio finan-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

ziario 1958-59 è stato promesso all'amministrazione provinciale per la costruzione dell'edificio dell'istituto il contributo dello Stato sulla spesa di 120 milioni.

Nel corrente anno, la predetta amministrazione ha presentato regolare domanda di contributo sull'ulteriore spesa di lire 500 milioni per il completamento dell'opera. La domanda è tenuta in particolare evidenza per i provvedimenti che sarà possibile adottare in sede di programma di finanziamento di opere di edilizia scolastica.

Per quanto, infine, concerne i criteri adottati dalla competente giunta provinciale amministrativa nell'esame dei bilanci comunali 1964, si fa presente che le riduzioni disposte per alcuni di essi si sono rese necessarie per riportare i disavanzi nei limiti di quelli registrati nel 1963; in particolare, le spese relative alla pubblica istruzione sono state contenute nei limiti dei contributi previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

PIERANGELI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui, considerata la grave situazione che sta verificandosi negli abitati di Bugnara e di Vallesindole di Bagno (L'Aquila) a causa di movimenti sotterranei dovuti a continue infiltrazioni di acqua che potrebbero determinare pericolose frane e che hanno già danneggiato alcuni fabbricati di civile abitazione, intendano provvedere con carattere di estrema urgenza alla esecuzione di quelle opere occorrenti per sanare definitivamente tale stato di fatto, al fine di scongiurare movimenti franosi che potrebbero provocare danni incalcolabili.

(4318)

RISPOSTA. — In Bugnara, ad iniziare dal 1956, si sono verificati crolli di vecchi edifici che — secondo gli accertamenti dell'ufficio del genio civile de L'Aquila — si trovavano in avanzato stato di faticenza per naturale degradazione delle strutture. Tale degradazione è determinata dall'assoluta mancanza di manutenzione, per danni, mai riparati, prodotti da remoti movimenti tellurici e per la presenza di molte grotte scavate nel sottosuolo.

Gli abitanti e le autorità comunali hanno avanzato, invece, l'ipotesi che i crolli siano da attribuirsi ad un fenomeno franoso del terreno su cui sorge l'abitato, dipendente dallo scorrimento di acque sotterranee. L'uf-

ficio del genio civile, a seguito di ulteriori accurati accertamenti, ha riferito che a suo giudizio attualmente non esiste nell'abitato alcun indizio che denunci l'esistenza in atto e allo stato potenziale di una frana. E per quanto riguarda la presunta circolazione di acqua sotterranea ha fatto presente di aver riscontrato solamente infiltrazioni di acqua in alcuni locali completamente interrati, posti al di sotto di superfici stradali e del livello delle fogne.

Comunque deve farsi presente che il geologo ingener Balboni del servizio geologico d'Italia, incaricato dello studio dei terreni su cui sorgono sia l'abitato del comune di Bugnara sia della frazione Vallesindole di Bagno del comune de L'Aquila ha di recente trasmesso al competente provveditorato alle opere pubbliche le relazioni circa le indagini compiute. Per l'abitato di Bugnara il geologo ha escluso l'esistenza di movimenti franosi attribuendo, invece, la causa dei dissesti e dei crolli dei fabbricati ad un insieme di piccoli cedimenti locali, tra loro isolati, dei piani di fondazione dei fabbricati medesimi dovuti a cause sismiche (l'abitato è compreso in zona sismica di prima categoria) o provocati da interventi irrazionali dell'uomo, mediante scavi indiscriminati negli scantinati.

Le conseguenze di tali eventi assumono un aspetto di particolare gravità a causa della faticenza degli edifici, del loro pessimo tipo di costruzione, degli inadatti materiali adoperati e della totale assenza di manutenzione. Per il risanamento dell'abitato occorrerebbe demolire gli edifici pericolanti ed allontanare il materiale di risulta nonché eseguire opere per l'allontanamento delle acque sostenendo una spesa aggirantesi sul miliardo di lire.

Finora, allo stato dell'istruttoria, non sembrano ricorrere le circostanze per un intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, in quanto tale pericolosità non è conseguente a calamità naturali.

Per quanto riguarda il fenomeno di lesionamento dei fabbricati verificatosi nella frazione di Vallesindole di Bagno, il geologo ne ha ravvisato la causa principale nelle deficienti, o quanto meno, scarse opere di fondazione dei fabbricati stessi, pur riconoscendo che il terreno di sedime a motivo della sua composizione è soggetto ad un insieme di movimenti di dissesto, originati esclusivamente dalla presenza di forti quantitativi di acque, in parte derivanti dalla presenza delle opere dell'uomo (dissesti di fognature, acquedotti, canalizzazioni in genere, dispersioni di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

acque da pluviali, fontane, ecc.) in parte dalle precipitazioni meteoriche.

I provvedimenti suggeriti per la normalizzazione della situazione non rientrano però nelle competenze dell'amministrazione dei lavori pubblici e pertanto è stata inviata al comune de L'Aquila una copia della relazione del geologo affinché provveda alla realizzazione delle opere occorrenti.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave inadempienza dell'impresa S.A.I.E.R. che non ha ancora corrisposto i salari del mese di dicembre né la gratifica natalizia ai propri dipendenti occupati nei lavori di ampliamento della statale Macomer-Nuoro; per sapere se ritenga necessario intervenire con urgenza per imporre l'immediato pagamento delle somme dovute agli operai e agli altri dipendenti della società S.A.I.E.R. e per garantire il pieno rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori. (9302)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Cagliari, all'uopo interessato dall'« Anas », ha esaminato i libri paga degli operai impiegati dalla società S.A.I.E.R. nei lavori di allargamento della strada statale n. 131 (tratto Macomer-Nuoro). Da tale esame è risultato che: in data 15 gennaio 1965 gli operai stessi sono stati saldati per salari, assegni familiari e indennità vestiario fino al 31 dicembre 1964, per un importo complessivo di lire 4.662.459; in data 18 gennaio 1965 l'impresa ha provveduto, inoltre, al pagamento di un acconto per ferie, festività e gratifiche natalizie (20-25 per cento sul salario) per il periodo fino al 30 novembre 1964, per un importo globale di lire 2.752.735.

L'impresa S.A.I.E.R. si è inoltre impegnata a pagare, quanto prima, il saldo complessivo di lire 1.742.120.

Il Ministro: MANCINI.

RAUCCI E JACAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia noto al ministro che i concessionari per la coltivazione del tabacco in provincia di Caserta, A.T.I. compresa, impongono ai coltivatori di dichiarare nel mese di settembre il quantitativo di tabacco che sarà consegnato ai magazzini e applicano al momento della consegna una multa rilevante qualora il peso dovesse risultare maggiore di quello dichiarato, giungendo addirittura alla revoca della licenza di coltivazione oppure pretendono, nel caso in

cui il peso dovesse essere inferiore, il pagamento in danaro della differenza in meno del prodotto consegnato al prezzo di cessione del tabacco al monopolio di Stato.

Per sapere quali interventi urgenti si intendano predisporre per porre fine a tale assurda situazione nella quale sarebbero riscontrabili anche elementi di illecito penale.

(9660)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 25 del vigente regolamento di coltivazione del tabacco (regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni) le singole coltivazioni devono essere sottoposte a verifica da parte dei funzionari dell'azienda dei monopoli di Stato, al fine di accertare i quantitativi di tabacco prodotti da ciascun coltivatore e costituire l'addebito agli stessi.

L'amministrazione — avvalendosi della facoltà conferitale dall'ultimo comma del citato articolo 25 — nell'intento di semplificare le verifiche, adeguandole alle attuali esigenze tecniche (coltivazione di tipi di tabacco a grande numero di foglie: tabacchi leggeri di tipo americano e tabacchi levantini) ed anche per stabilire una maggiore fiducia tra i coltivatori e l'amministrazione stessa, ha disposto, da diversi anni, che l'addebito venga costituito in base a denuncia dei coltivatori.

Tali operazioni vengono seguite dai funzionari del monopolio addetti alla vigilanza delle coltivazioni, i quali, al termine della raccolta e cura del tabacco, trascrivono sulla nota di licenza di ciascun coltivatore il quantitativo di tabacco prodotto, costituendo così « l'addebito » che i coltivatori firmano per accettazione.

Essi sono tenuti, pertanto, a consegnare ai magazzini delle concessioni speciali i quantitativi di tabacco a ciascuno addebitati, dietro accettazione.

Qualora, all'atto della consegna, il peso del tabacco dovesse risultare maggiore di quello dichiarato, non è prevista alcuna sanzione nei confronti del coltivatore.

Se, invece, il peso delle partite consegnate dovesse risultare inferiore a quello addebitato e la differenza in meno fosse superiore alla tolleranza del 3 per cento rispetto all'addebito stesso, il funzionario dell'amministrazione addetto ai riscontri fiscali nel magazzino — sempreché non risultino elementi che configurino il reato di contrabbando — eleva verbale amministrativo nei confronti della concessione, per l'applicazione della penalità

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

prevista dall'articolo 111 lettera e) del citato regolamento.

Per concludere si precisa che:

a) nessuna sanzione viene applicata dall'amministrazione dei monopoli di Stato nei riguardi dei coltivatori che consegnano quantitativi di tabacco superiori a quelli dichiarati ed addebitati; né d'altra parte risulta che, in casi del genere, le ditte concessionarie di Caserta applichino multe nei confronti dei coltivatori stessi;

b) tutte le penalità regolamentari, e quindi anche quelle relative alla consegna in meno di prodotto, vengono trattenute dall'amministrazione nei confronti delle ditte concessionarie all'atto della liquidazione del prezzo. Le ditte stesse possono, però, rivalersi sui coltivatori in base a precisi impegni contrattuali (contratti previsti dalla legge 22 maggio 1939, n. 765), stipulati tra le concessioni ed i coltivatori. Contro l'applicazione delle penalità suddette, per altro, è previsto il ricorso al Ministero delle finanze da parte delle ditte concessionarie.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

RIGHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che la legge speciale per la capitale 11 luglio 1907, n. 502, con l'articolo 14 autorizzava la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo non inferiore ai 10 milioni, al tasso normale di interesse e senza contributo dello Stato, per la costruzione di alloggi economici per dipendenti delle pubbliche amministrazioni residenti in Roma, che un audace gruppo di ben 577 impiegati e salariati, saliti in breve a circa seimila, avvalendosi di così benefica disposizione legislativa, il 15 ottobre 1908 costituì l'istituto romano cooperativo case impiegati dello Stato « Irfis » premesso ancora che l'ente amministrato per lunghi anni, con esemplare scrupolosa onestà e parsimonia, da una decina di pensionati, prima che il suo patrimonio collettivo venisse illegittimamente incorporato in quello del nascente istituto nazionale case impiegati dello Stato con i regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, 4 dicembre 1930, n. 1679 e 21 settembre 1933, n. 1211, aveva già assegnato e consegnato oltre duemila comodi alloggi economici e che il canone di locazione, trattandosi di ente cooperativo a patrimonio collettivo, primo sorto in Italia, comprendeva:

1) la quota di ammortamento del mutuo ed interessi;

2) le spese generali di amministrazione, manutenzione, ecc.;

3) il dividendo non superiore al 5 per cento per le azioni sociali;

4) le perdite per gli eventuali sfitti di alloggi;

5) il 2 per cento per la costituzione del fondo di riserva sociale.

Tenuto conto che, a garantire i diritti dei soci-inquilini azionisti dell'ente cooperativo « Ircis », fu inserito, dallo stesso legislatore fascista, nel testo unico sull'edilizia popolare ed economica, l'articolo 358, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, il quale sanziona che: l'« Incis » non può alienare il patrimonio immobiliare dell'ex « Ircis » finché sia in vita un solo socio o loro avente diritto a norma dello statuto sociale approvato con regio decreto 20 maggio 1928, e che detti inoppugnabili diritti sono stati purtroppo dimenticati dalle disposizioni di legge relative al riscatto degli alloggi (decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e legge n. 231 del 27 aprile 1962) nonché dalle disposizioni amministrative emanate dall'« Incis », forse anche all'insaputa del Ministero dei lavori pubblici, con le quali si impone categoricamente ai soci-inquilini azionisti dell'ex « Ircis » o il riscatto immediato entro il 31 marzo 1964 o, dopo tale data, l'aumento del valore venale dell'alloggio stesso o addirittura un ulteriore aumento dei canoni di locazione; non potendo trascurare che, a questi autentici benemeriti pionieri della cooperazione edilizia fra statali, spetta la possibilità di divenire assegnatari proprietari dell'alloggio occupato completando il solo ammortamento del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti, da taluni già da tempo estinto, chiedendo all'ente mutuante l'applicazione dell'articolo 5 del regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 545 (*Gazzetta ufficiale* del 29 aprile 1924 n. 101) e successive disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 23, concedente entrambi la facoltà agli interessati di chiedere la trasformazione del mutuo collettivo individuale — quali provvedimenti intenda assumere, a prescindere dalla regolamentazione in sede legislativa di tale questione, per invitare l'« Incis » a soprassedere a qualsiasi arbitraria azione ed in particolare alla fissazione di un termine, quello del 31 marzo corrente, che contraddice lo spirito e la lettera della legge. (5277)

RISPOSTA. — In merito alla prima parte dell'interrogazione, s'informa che le disposizioni dell'articolo 358 del testo unico sulla edilizia economica popolare, approvato con

regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, vanno poste in relazione con quelle dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 12 della legge 27 aprile 1962, n. 231. Pertanto, il patrimonio immobiliare dell'ex « Ircis » deve essere ceduto in proprietà, su domanda degli aventi diritto, ai sensi delle norme di cui al citato decreto presidenziale n. 2 e successive modificazioni, in deroga a quanto a suo tempo previsto dal richiamato articolo 358 del testo unico n. 1165.

Va, inoltre, rilevato che ai soci inquilini, azionisti del soppresso Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, non può essere applicato il disposto dello articolo 13 della legge n. 231, che riguarda le cooperative già costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e non il suddetto soppresso « Ircis ».

Quanto al termine posto dall'« Incis » per la stipulazione degli atti di compravendita, si chiarisce che esso riguarda i richiedenti che, sebbene regolarmente invitati, non si presentarono alla sottoscrizione. Nei confronti di questi ultimi, l'istituto si è riservato di richiedere una nuova determinazione del prezzo, in caso di mancata adesione.

Il comitato centrale dell'istituto, tenuto conto che i valori in parola sono stati stabiliti nel 1959 e che il decorrere del tempo può averne modificato la misura, ha infatti stabilito di procedere in tal senso.

Per altro, la fissazione, da parte dello « Incis », di un termine per la stipula degli atti di cessione di alloggi valutati ai sensi del decreto presidenziale n. 2 e richiesti in cessione sotto l'impero della legge stessa, appare giustificata, non potendosi ammettere che rimanga sospesa a tempo indeterminato la definizione del rapporto giuridico instauratosi per effetto dell'incontro delle volontà delle parti interessate.

L'« Incis » ha, comunque, assicurato che procederà in argomento con ogni cautela, nel senso che verrà prima provveduto ad una diffida ad adempiere, entro un congruo termine, ed anche nel caso che detto termine sia infruttuosamente scaduto, sarà tenuto conto delle attendibili giustificazioni addotte dagli interessati che non abbiano potuto presentarsi, in seguito all'invito loro rivolto, per la stipula del contratto.

In ogni modo, la mancata accettazione da parte degli assegnatari degli inviti predetti si ritiene che debba essere considerata come una tacita rinuncia alla richiesta di cessione presentata e, pertanto, sembra equo che lo

istituto proceda, in tal caso, ad una nuova valutazione degli alloggi, qualora questi vengano nuovamente richiesti in cessione dagli assegnatari interessati.

Il Ministro: MANCINI.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda promuovere una adeguata revisione della materia relativa ai benefici concessi ai mutilati ed invalidi del lavoro in ordine ai seguenti punti:

1) reversibilità della rendita in conformità dei criteri indicati dalla commissione per la riforma della previdenza sociale, assicurarne la corresponsione ai superstiti dell'invalido del lavoro che muoia per cause non dipendenti dall'infortunio;

2) estensione delle quote integrative per la moglie ed i figli anche a coloro che formassero una famiglia dopo aver subito il sinistro;

3) affermazione del principio del concorso nella valutazione dell'invalidità sopraggiunta in analogia alla legislazione in atto per le pensioni di guerra ed in conformità a quanto sostenuto dalla predetta commissione per la riforma della previdenza sociale;

4) estensione della legge del 3 ottobre 1947, n. 1922, in analogia a quanto avvenuto per gli invalidi civili. (8040)

RISPOSTA. — Le modifiche che l'interrogante auspica in tema di benefici previdenziali attualmente concessi ai mutilati ed invalidi del lavoro non possono essere inquadrate nel sistema dell'assicurazione contro gli infortuni, il cui campo è limitato esclusivamente al rischio di infortunio o malattia professionale verificatisi in occasione o a causa dell'attività lavorativa.

Si fa presente inoltre che il trattato di Roma impegna i sei paesi della Comunità europea, di cui fa parte anche l'Italia, alla graduale armonizzazione delle rispettive legislazioni previdenziali. Pertanto ogni eventuale modifica della vigente legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni, che il nostro paese si propone di adottare, non può essere difforme da quei principi giuridici che attualmente tendono ad uniformarsi nell'ambito dei sei paesi della Comunità.

Si comunica, infine, che il problema della estensione dei benefici in tema di collocamento dei mutilati ed invalidi del lavoro è oggetto di una proposta di legge dei deputati Barbi, Merenda ed altri, attualmente all'esame del Parlamento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

Tale proposta, che lo scrivente ritiene meriti di essere favorevolmente esaminata, dispone la eliminazione delle sperequazioni esistenti tra le varie categorie minorate, prevedendo, fra l'altro, una specifica preferenza per i mutilati e gli invalidi del lavoro nella loro sistemazione presso le pubbliche amministrazioni.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ROMANO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali interventi intenda svolgere e quali provvedimenti promuovere, per assicurare gli indispensabili mezzi finanziari alla polisportiva Partenope, l'unica società napoletana che da 12 anni, pur attraverso rilevanti difficoltà, svolge nobilmente e con lusinghieri risultati attività di atletica, rugby, pallacanestro, lotta, scherma, ginnastica e judo. (7503)

RISPOSTA. — In data 7 novembre 1964, si è tenuta una riunione del consiglio di amministrazione della polisportiva Partenope di Napoli, per l'esame della situazione amministrativa e finanziaria del sodalizio. Nella suddetta riunione, al fine di assicurare il prosieguo dell'attività della menzionata Polisportiva, è stato deciso di utilizzare la somma di 19 milioni derivante dai versamenti effettuati, nella misura di lire 1200 annue *pro capite*, da parte dei dipendenti dei maggiori complessi industriali cittadini e di rivolgere un appello agli enti cittadini, allo scopo del reperimento di altri fondi ritenuti necessari.

È stato, nel contempo, deciso di ridurre le attività del sodalizio entro i limiti consentiti dalla somma che sarà disponibile, nel caso di esito negativo dell'appello rivolto agli enti cittadini.

Nell'informare che il prefetto di Napoli è stato interessato perché riferisca sugli ulteriori sviluppi della questione, si assicura che questa amministrazione non mancherà di seguire attentamente la situazione. Deve, per altro, farsi presente che nel bilancio di questa amministrazione non sono stanziati fondi che consentano d'intervenire nel senso desiderato dall'interrogante.

Il Ministro: CORONA.

ROMANO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere se intendano tempestivamente intervenire affinché cessino le preclusioni da parte dell'amministrazione democristiana di Procida (Napoli) nei confronti dell'associazione calcio Iuve Procida, alla quale è ingiustificatamente vietato l'uso del campo sportivo, recente-

mente costruito, a differenza di quanto avviene nei confronti di altre società sportive. (9081)

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte presso la competente prefettura non risulta che sia stato consentito l'uso del campo sportivo di Procida a qualsiasi società o vi sia stata preclusione per l'uso del campo stesso nei confronti dell'associazione calcio Iuve Procida. Pertanto, la suddetta associazione potrà servirsi del campo, non appena questo sarà completato e sarà intervenuta l'omologazione della Federazione italiana gioco calcio.

Al riguardo, si fa presente che sulla questione è stata richiamata l'attenzione del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere con urgenza quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che con il prossimo 21 febbraio 1965 70 lavoratori dipendenti da ditte appaltatrici ed addetti ai servizi di Napoli smistamento e Napoli Campi Flegrei vengano licenziati con provvedimento della direzione delle ferrovie dello Stato.

Tale personale è in servizio permanente da anni, né esistono nell'attuale momento economico possibilità di diversa collocazione per questi lavoratori. Pertanto l'interrogante chiede la sospensione del provvedimento nell'attesa che il Ministero possa adottare altre soluzioni che non determinino un aumento della disoccupazione. (9654)

RISPOSTA. — Le crescenti disponibilità di personale ferroviario che si stanno verificando in conseguenza della nota contrazione del traffico ferroviario hanno imposto all'azienda ferroviaria di ridimensionare l'entità dei servizi appaltati presso vari impianti dell'intera rete.

Negli impianti segnalati dall'interrogante (depositi locomotive di Napoli smistamento e di Napoli Campi Flegrei e squadra rialzo di Napoli smistamento) il provvedimento interessa taluni servizi che di norma l'azienda gestisce direttamente (scambi, accudienza caldaie e locomotori, ecc.) e che furono provvisoriamente appaltati alla ditta Cavatoria nel gennaio 1963 per contingenti indisponibilità di personale ferroviario.

A decorrere dal 20 febbraio 1965 saranno ridotte da 50 a 36 le unità che la citata ditta impiega complessivamente negli appalti relativi ai tre impianti anzidetti mentre la sop-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

pressione totale degli appalti affidati alla ditta Cavatoria avverrà gradualmente, man mano che saranno restituiti alle loro normali mansioni i manovali ferroviari in atto utilizzati in mansioni di aiuto macchinisti.

Stante l'inderogabile esigenza di mantenere le spese entro i limiti delle assegnazioni di bilancio, manca la possibilità di rivedere il suesposto programma di ridimensionamento dei servizi appaltati, né è possibile adottare, nell'ambito del Ministero dei trasporti, provvedimenti atti a mantenere l'attuale livello di occupazione delle maestranze impiegate dalle ditte appaltatrici di servizi ferroviari.

Il problema potrà essere riconsiderato soltanto allorché vengano a delinearsi più favorevoli prospettive di traffico e connesse maggiori esigenze di impiego di unità appaltate.

Il Ministro: JERVOLINO.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In ordine ai tempi di realizzazione dell'autostrada Bologna-Canosa nel tratto che va da Bologna al confine sud della provincia di Forlì.

L'interrogante esprime la preoccupazione delle popolazioni interessate, per la lentezza con la quale procede l'opera tanto necessaria per normalizzare la circolazione che la statale n. 9 non riesce a sopportare più, specie nel periodo estivo, e che è motivo di frequentissimi e gravi incidenti. (8455)

RISPOSTA. — I lavori dell'autostrada Bologna-Canosa, relativi alla costruzione dei lotti compresi fra Bologna e Rimini, si svolgono normalmente. Una battuta d'arresto, per altro, si è dovuta lamentare nella costruzione del sesto lotto (fra Cesena e San Mauro Pascoli), perché l'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale si è dovuto provvedere alla risoluzione anticipata del contratto, aveva abbandonato i lavori in parola sin dallo scorso maggio 1964. Deve essere poi tenuto conto che l'inclemenza stagionale ha ritardato i lavori in generale.

Tuttavia è presumibile che tale ritardo possa essere, in futuro, almeno parzialmente recuperato, in modo che l'apertura al transito possa avvenire entro il 1965 per la tratta Bologna-Cesena e nella primavera-estate del 1968 per la Cesena-Rimini e per l'anello di Bologna.

Per il tratto Rimini-Cattolica (confine sud della provincia di Forlì) la società concessionaria sta completando il relativo progetto esecutivo.

Il Ministro: MANCINI.

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere la situazione relativa alla costruzione del porto-rifugio peschereccio di Aspra-Bagheria (Palermo) finanziata dal Ministero dei lavori pubblici con decreto ministeriale del 31 maggio 1963, n. 3017.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se i ministri siano a conoscenza delle voci secondo le quali interessi particolari tenderebbero a svuotare l'auspicata iniziativa del Governo per dar corso alla costruzione di uno stabilimento balneare in muratura nel tratto di spiaggia destinato alla costruzione del porto-rifugio.

Infine si chiede se reputino opportuno intervenire presso gli organi territorialmente competenti per fermare qualsiasi azione speculativa tendente ad ostacolare la realizzazione del porto-rifugio così vivamente attesa dai pescatori locali. (4966)

RISPOSTA. — In data 26 maggio 1962 il comune di Bagheria, mentre si pronunciò favorevolmente in merito alla richiesta della ditta Scardina tendente ad ottenere la concessione pluriennale di una zona demaniale marittima in località Aspra per la costruzione di uno stabilimento balneare in muratura, ebbe a trasmettere altresì alla competente capitaneria di porto la planimetria di un progetto di massima per la realizzazione, nella medesima località, di un porto peschereccio, la cui costruzione avrebbe comportato una spesa di oltre 500 milioni.

In tale elaborato, approntato senza uno studio particolareggiato dei fondali ricadenti nello specchio acqueo interno e dell'esposizione del paraggio, era prevista la costruzione di due moli ubicati alle due estremità dello abitato di Aspra, tecnicamente irrealizzabili, in quanto convergevano in una imboccatura larga 35 metri, del tutto esposta al settore di massima traversia, da dove provengono le mareggiate più violente.

Successivamente alla determinazione di questo Ministero di ammettere a contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, la spesa di lire 120 milioni richiesta per l'attuazione del porto peschereccio in questione, è stato stabilito, a seguito di contatti intercorsi con le autorità locali di Bagheria ed il ceto marittimo di Aspra, che, in sede di redazione del relativo elaborato esecutivo, non sarà tenuto conto delle previsioni di cui al suindicato progetto di massima, in quanto il comune interessato intende realizzare solamente un'opera foranea radicata in prossimità

di uno scivolo esistente ad ovest dell'abitato, opera questa che non verrà ad interferire in alcun modo con la costruzione dello stabilimento balneare in muratura.

Da parte sua il Ministero della marina mercantile ha informato che, in considerazione dei suddetti motivi, le due pratiche siano trattate separatamente per gli ulteriori adempimenti di rito.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia rilevato il palese contrasto tra l'articolo 18 del decreto istitutivo degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato (che, al comma iniziale, così suona: « Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del 1947, n. 629, e successive modificazioni ») e Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile l'articolo 2 del bando di concorso per titoli professionali per l'industria e l'artigianato ed esami a 39 posti di preside degli istituti (*Gazzetta ufficiale* del 24 ottobre 1964, numero. 262) che, testualmente, per la parte che interessa, così si esprime: « Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra: a) i professori ordinari di materie tecniche negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e negli istituti tecnici industriali, i quali siano in possesso di una delle seguenti lauree: ingegneria, chimica, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, fisica, matematica e fisica, architettura, ingegneria chimica ».

Detto contrasto sussiste per i criteri restrittivi adottati nel bando di concorso, ove è prevista, per la parte che interessa, la partecipazione di due categorie (insegnanti titolari di istituti professionali e tecnici industriali), mentre il citato articolo 18 estende la partecipazione ad un'altra categoria (... nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare, ecc.) né si può ritenere che l'elencazione di tipi di lauree, previste nell'articolo 2 del bando, pareggi il lamentato contrasto, in quanto introduce delle limitazioni pur tra le prime due categorie previste dal citato articolo 18. (8868)

RISPOSTA. — Le limitazioni lamentate dall'interrogante non possono riferirsi che alla mancata inclusione dei presidi delle scuole di avviamento industriale, in possesso di particolari requisiti, tra le categorie ammesse a partecipare al concorso a preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

S'informa al riguardo che il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 gennaio 1965, n. 12, ha integrato il bando originario di concorso nel senso che allo stesso sono stati ammessi anche i presidi delle ricordate scuole di avviamento.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per eliminare l'allarme giustificato che si è creato tra i dipendenti della guardia di finanza circa le nuove disposizioni emanate tendenti alla abolizione della « territorializzazione » da parte dei militari dipendenti.

Tale disposizione venne dettata allo scopo di eliminare gli inconvenienti che avrebbero potuto nascere a causa della lunga permanenza in una stessa località degli stessi militari e perciò si effettuarono trasferimenti in massa. Tutto ciò ha provocato un certo malcontento tra coloro i quali, sia perché hanno ottenuto dopo anni di usufruire di qualche appartamento I.N.A. o « popolare », sia perché, data l'avanzata età, desiderano assicurarsi una vecchiaia tranquilla in località dove risiedono parenti, si sono visti, tutto ad un tratto, defraudati da un provvedimento che fa sorgere per loro tanti nuovi problemi, primo fra tutti quello della casa. (9365)

RISPOSTA. — I trasferimenti del personale della guardia di finanza hanno luogo, come è noto, oltre che a domanda degli interessati, anche d'autorità, per esigenze di servizio, di disciplina e di convenienza amministrativa.

In particolare, i movimenti disposti d'autorità dai competenti comandi del corpo anzidetto sono rivolti a:

a) provvedere, in base alle esigenze di servizio, alla perequazione della forza effettiva rispetto alla forza organica dei vari reparti;

b) assicurare la rotazione del personale fra le numerosissime sedi disagiate della frontiera, del litorale e delle isole ed i reparti interni;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

c) eliminare situazioni determinate da motivi disciplinari, di opportunità, di incompatibilità di residenza.

Nel tempo, il periodico avvicendamento del personale è stato attuato sulla base delle disposizioni inlese sia a soddisfare le esigenze del servizio, sia a ripartire equamente fra il personale, specialmente ammogliato, i disagi connessi alla permanenza in determinate sedi. Pertanto il fenomeno non è nuovo e non è nato da esigenze nuove; piuttosto l'applicazione delle citate norme ha subito, per cause di ordine generale, un rallentamento negli anni scorsi, determinando l'insorgere di lunghissime permanenze, che si è incominciato a rimuovere con criterio di larga gradualità.

Va tenuto per altro presente che la necessità, ed ormai in più casi l'urgenza, di provvedere in tal senso, sono vivamente auspiccate dallo stesso personale della guardia di finanza, che risente disagio dalla inattivazione delle norme sull'avvicendamento. Infatti buona parte dei 3 mila movimenti previsti annualmente, rispetto ad una forza di 21 mila militari ammogliati, riguardano trasferimenti a domanda; la frequenza delle rotazioni unitarie nel tempo risulta quindi settennale.

Circa la particolare condizione di coloro i quali hanno titolo ad ottenere il riscatto di alloggi popolari o della gestione I.N.A.-Casa il comando generale della guardia di finanza, in caso di trasferimenti, ha sempre concesso le proroghe necessarie affinché non venisse meno agli interessati l'indispensabile requisito della residenza fino al perfezionamento delle procedure d'assegnazione degli alloggi.

Nessuna apprensione può, quindi, insorgere al riguardo. La discrezionalità dell'amministrazione risulta anche in questo delicato settore doverosamente contenuta in adeguati limiti. Limiti, questi, che si fondano sulle precise disposizioni vigenti e, principalmente, sul senso di responsabilità degli organi preposti, i quali, tenendo in considerazione le situazioni personali e di fiducia, devono attuare l'avvicendamento con equo criterio di gradualità diretto ad impedire, nei limiti del possibile, disagi ai militari più anziani, e massime a quelli prossimi al collocamento a riposo.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

SINESIO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere le ragioni per cui dopo quasi cinque anni, non è ancora stata definita una sola pratica riguar-

dante la cessione a riscatto degli alloggi economici costruiti per il personale dipendente (legge del 17 gennaio 1959, n. 2), cosa, questa, che continua a suscitare malumori tra gli interessati, i quali sono venuti a conoscenza del fatto che non si è neanche portato a termine il censimento degli inquilini aspiranti al riscatto. (9609)

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ha finora proceduto alla cessione in proprietà degli alloggi economici ai rispettivi assegnatari, in quanto la legge 27 aprile 1962, n. 231, ha modificato sostanzialmente il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, citato dall'interrogante e che pertanto è stato necessario un aggiornamento del lavoro per il riscatto degli immobili in questione.

In particolare, si fa presente che sono sorte perplessità circa l'esatta interpretazione degli articoli 14 e 4 della predetta legge numero 231, riguardanti il prezzo di cessione, e dell'articolo 2 concernente la costituzione della quota di riserva per cui è stato necessario chiedere i pareri del Ministero dei lavori pubblici, dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato.

Recentemente sono state impartite le opportune istruzioni alle direzioni provinciali postali per la stipula dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi economici per i quali, a suo tempo, furono pubblicati i bandi di cessione ai sensi dell'articolo 10 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Per la vendita dei rimanenti alloggi, poiché sono sorte ulteriori perplessità circa l'interpretazione delle norme relative al computo della quota di riserva, il consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi ha espresso l'avviso di sentire nuovamente il parere del Consiglio di Stato. Non appena il predetto consenso si sarà pronunziato, si procederà alla stipula dei rimanenti contratti di cessione in proprietà.

Il Ministro: RUSSO.

SULLO. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere i motivi per il quali non si è finora proceduto all'appalto, da parte della Cassa per il mezzogiorno, dei lavori per il prolungamento del molo di levante del nuovo porto di Salerno, dalla progressiva 254 alla progressiva 516, per l'importo di 900 milioni di lire, e dei lavori per la costruzione di un nuovo

tratto del molo di sottofutto dello stesso porto, per 200 milioni di lire.

L'interrogante fa presente che la spesa complessiva di lire 1.100 milioni di lire è stata programmata dal Comitato dei ministri, allorché il ministro dei lavori pubblici dell'epoca trasmise, il 15 marzo 1963, i progetti esecutivi alla Cassa per il mezzogiorno, dopo l'esame di merito da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si chiede di conoscere, altresì, quali provvedimenti urgenti il ministro dei lavori pubblici intenda adottare per le opere indispensabili alla funzionalità del vecchio porto di Salerno. (8152)

RISPOSTA. — Per l'adeguamento del porto di Salerno, da realizzarsi in applicazione dell'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, numero 1462, era stata prevista, nello specifico programma di intervento, una spesa di lire 1.100 milioni.

Successivamente, tuttavia, poiché le disponibilità finanziarie della Cassa si sono rilevate insufficienti a realizzare tutte le opere programmate, si è imposta la necessità di operare alcune scelte prioritarie degli investimenti, in base alla maggiore produttività delle opere e tenendo conto della presenza di progettazioni già perfezionate e pronte per l'immediato avvio alle opere.

Pertanto, in occasione del ridimensionamento di tutti i programmi deliberato nella riunione di questo Comitato dell'11 marzo 1964, venne deciso di soprassedere, per il porto di Salerno come per altri porti, alla approvazione dei progetti ed al finanziamento delle opere previste.

Si assicura, comunque, che non appena perfezionato l'iter legislativo del provvedimento che reca la « disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno », già presentato dal Governo al Parlamento, le opere di adeguamento del porto di Salerno — che è posto al servizio della ononima area di sviluppo industriale — saranno finanziate con i fondi assentiti dal provvedimento medesimo.

Va, infine, ricordato che, per aumentare la ricettività dell'attuale bacino portuale di Salerno, il Ministero dei lavori pubblici ha disposto il finanziamento dei lavori di prolungamento della banchina di ponente per un importo di lire 300 milioni. Lo stesso Ministero assicura che la relativa gara di appalto sarà quanto prima esperita.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

TANTALO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponda al vero che la convenzione per la erogazione delle specialità medicinali agli assistiti dell'« Inam » stipulata il 7 novembre, è stata sottoscritta, come parte contraente, dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere l'opinione dei ministri sulla opportunità e sulla validità di tale sottoscrizione, in quanto viene rilevato da più parti che l'esercizio di tale funzione contrasta con l'attribuzione agli ordini del potere disciplinare nei confronti dei sanitari e, data la obbligatorietà di iscrizione agli ordini per l'esercizio professionale, minaccia di comprimere la libertà di associazione sindacale sancita dall'articolo 39 della Costituzione.

L'interrogante chiede di conoscere, quindi, se e quali provvedimenti verranno adottati, in particolare dal ministro della sanità, cui è attribuita la vigilanza sugli ordini professionali sanitari, per l'integrale rispetto delle leggi e della Costituzione. (8701)

RISPOSTA. — In analogia a quanto è stato ritenuto dalla Corte di cassazione a sezione unite, con le recenti sentenze del 4 maggio 1963, n. 1101 e n. 1102, per la convenzione sanitaria stipulata in data 3 marzo 1955 tra l'« Inam » e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, anche la convenzione farmaceutica stipulata recentemente tra l'« Inam » e la F.O.F.I. deve essere intesa come un accordo normativo a carattere preparatorio che ha lo scopo di fissare preventivamente le condizioni che caratterizzano il rapporto contrattuale tra l'« Inam » ed i farmacisti che volontariamente e liberamente intendono aderire alla convenzione così predisposta.

Il farmacista, infatti, ogni qualvolta consegna i medicinali agli assistiti dell'« Inam », dietro esibizione della sola ricetta « Inam », non fa che aderire, di propria volontà, alla convenzione, instaurando così liberamente un rapporto contrattuale con l'ente assistenziale. È opportuno far presente tuttavia che alla predisposizione di detto accordo, la Federazione degli ordini dei farmacisti non è intervenuta in diretta rappresentanza degli ordini professionali provinciali e, tanto meno, dei singoli farmacisti, ma è intervenuta spontaneamente ed autonomamente proprio in adempimento di alcune tra le finalità istituzionali e precisamente di quelle previste alla lettera a) ed alla lettera e) dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provviso-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1965

ric dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla « ricostituzione, degli ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

Tale articolo attribuisce al comitato centrale di ciascuna federazione (e quindi nella specie al comitato centrale della F.O.F.I.) il compito di « vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro e della indipendenza delle rispettive professioni », nonché di « dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli ordini ed i collegi ».

La Federazione degli ordini dei farmacisti, stipulando la predetta convenzione con l'« Inam », ha svolto un'attività preparatoria e di collaborazione con gli organi rappresentativi di detto istituto per garantire che le condizioni contrattuali offerte da questo ai farmacisti per la fornitura dei medicinali agli assistiti siano aderenti al decoro ed al prestigio professionale della classe dei farmacisti.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che l'accordo di cui è cenno è stato controfirmato oltre che dalla F.O.F.I., dall'Associazione sindacale farmacisti rurali ed unici d'Italia, dall'Associazione sindacale farmacisti rurali, dall'Associazione nazionale italiana farmacisti unici, dalla Federazione italiana aziende municipalizzate centrali del latte annonarie e farmaceutiche e, successivamente, dalla Federazione nazionale delle associazioni sindacali dei titolari di farmacie italiani e dall'associazione nazionale proprietari di farmacia.

Solamente la Federazione nazionale sindacale dei proprietari di farmacia e l'Associazione sindacale dei farmacisti rurali, con le quali tuttavia sono in corso opportuni colloqui, non hanno ancora dato la loro adesione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti di carattere urgente siano stati adottati per la ricostruzione della cattedrale di Pozzuoli (Napoli), semidistrutta dalle fiamme, per ripristinare il culto religioso in detto tempio, nonché restaurare tutte le opere storiche ed artistiche che costituiscono ancora il patrimonio del secolare duomo nella ridente città marina, meta di turisti italiani ed esteri. (6302)

RISPOSTA. — È pervenuto al Ministero della pubblica istruzione, da parte della sovrintendenza ai monumenti di Napoli, il progetto di restauro della cattedrale di Pozzuoli, danneggiata dall'incendio del 17 maggio 1964. Sul progetto, redatto dalla soprintendenza, d'intesa con le autorità ecclesiastiche, dovrà esprimere il proprio parere il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

TOGNONI, GIACHINI E DIAZ LAURA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del malcontento della cittadinanza e dei lavoratori di Piombino (Livorno) dipendenti dalle imprese che lavorano per conto dell'Italsider a seguito dei massicci licenziamenti messi in atto dalle predette imprese.

Gli interroganti sottolineano le conseguenze negative di tali provvedimenti sulla economia della zona e richiamano in particolare l'attenzione sui licenziamenti messi in atto e minacciati dalla ditta Italstrade; licenziamenti che hanno colpito e rischiano di colpire anche i 30 lavoratori ex dipendenti della miniera Marchi di Ravi, assunti per impegni presi da varie autorità provinciali e nazionali, dalle varie ditte che lavorano per conto Italsider. Gli interroganti domandano come i ministri interessati intendano intervenire per assicurare la continuità del lavoro ai dipendenti delle predette società sui quali grava la minaccia di licenziamento e perché vengano riassunti i licenziati. (8729)

RISPOSTA. — I complessi lavori di ampliamento degli impianti Italsider in Piombino hanno consentito nell'ultimo triennio, una notevole occupazione di manodopera che le varie imprese appaltatrici hanno reperito anche dai comuni confinanti e da altre province. Secondo quanto comunicato anche dal Ministero delle partecipazioni statali, detti lavori sono in corso di ultimazione e pertanto le varie imprese appaltatrici si sono trovate nella necessità di procedere a licenziamenti. Nella stessa situazione è venuta a trovarsi l'Italstrade che ha ridotto l'organico da 308 a 118 operai. Degli operai licenziati parte ha trovato occupazione presso altre imprese, parte è rientrata nei comuni di provenienza.

Per quanto concerne in particolare i lavoratori ex dipendenti della società Marchi di Ravi, in effetti, nell'accordo a suo tempo raggiunto presso questo Ministero fu stabi-

lito che si sarebbe dato luogo all'occupazione presso le imprese commissionarie dei lavori dello stabilimento Italsider di Piombino di 40 lavoratori, ma venne eliminata ogni riserva circa una futura e definitiva sistemazione presso l'Italsider. In tal senso ed entro tali limiti, l'impegno è stato mantenuto.

Comunque, lo scrivente, unitamente al Ministero delle partecipazioni statali, non mancherà di svolgere ogni possibile intervento al fine di favorire nella zona nuove possibilità di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

TROMBETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre che il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile categoria B, quando si riferisca ad imponibili arretrati che verrebbero ad essere cumulati con l'imponibile in corso, possa, a richiesta del contribuente interessato, venire posticipato e corrisposto, entro un periodo massimo di tre anni, mediante rate semestrali, col carico del due per cento di interesse annuo.

Ciò perché le aziende industriali, commerciali e artigianali del paese, nella difficile congiuntura attuale, sono già estremamente impegnate nel fronteggiare la dilatazione dei costi generali, la contrazione del reddito aziendale, la minore disponibilità delle risorse finanziarie proprie e di prestito, così che il pagamento di forti imposte arretrate, per le quali l'erario intende ora accelerare l'esazione, non mancherebbe di acuirne il disagio e pregiudicarne irrimediabilmente, in non pochi casi, la stessa sopravvivenza, con generale danno economico e sociale e con sostanziale pregiudizio per l'erario medesimo. (9160)

RISPOSTA. — Si esprime avviso contrario alla proposta emanazione di norme che rendano più agevole agli operatori economici il pagamento dei carichi arretrati d'imposta di ricchezza mobile, categoria B.

Ciò in quanto sono già in vigore norme di legge che consentono la concessione, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, di agevolazioni nel pagamento delle imposte arretrate.

In base alle disposizioni anzidette (legge 25 ottobre 1960, n. 1316) è data facoltà all'amministrazione finanziaria di concedere la ripartizione sino a 18 rate bimestrali dei carichi arretrati d'imposte.

Sull'ammontare di tali carichi, il cui pagamento viene protratto oltre la normale rateazione, viene corrisposta per ogni semestre successivo una maggiorazione del 2,50 per cento.

È da osservare, per altro, che mentre le agevolazioni proposte riguarderebbero soltanto i carichi arretrati di imposta di ricchezza mobile, quelle già operanti, in base alla legge suindicata, riflettono tutte le imposte dirette arretrate, ad eccezione di quelle da iscrivere nei ruoli speciali, a norma dell'articolo 183 del testo unico n. 645 del 1958.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

URSO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali immediati provvedimenti intendano adottare per alleviare le legittime preoccupazioni dei tabacchicoltori della provincia di Lecce provocate dalla decisione dell'amministrazione dei Monopoli di Stato di non confermare per il 1965 la tolleranza di superficie eccedente coltivata a tabacco, opportunamente concessa nella campagna 1963-64 allo scopo di incoraggiare i coltivatori privati dalla falciatura della peronospora tabacina del 1961.

Detta decisione, che potrà essere motivata da discutibili elementi riguardanti il mercato e la produzione legati in particolare alla varietà levantina del tabacco prodotto in provincia di Lecce, comporta sin da questa annata una riduzione di fatto di circa mille ettari di coltivazione con evidente gravissimo disagio delle categorie agricole interessate, che vedono frustata anche questa ultima possibilità di investimento culturale e che rischiano — tra l'altro — di dover lasciare incolti i terreni già approntati per la coltivazione del tabacco in base ai criteri di tolleranza attuati nella scorsa annata.

Ancora evidenti motivi sociali, appesantiti dalla ben nota crisi agricola che investe soprattutto la provincia di Lecce ad esclusiva economia agricola, impongono l'urgente revisione del provvedimento su ricordato con conseguente ripristino della tolleranza di coltivazione o con l'aumento dell'ettaraggio di coltivazione per conto dello Stato o subordinatamente con l'aumento dell'ettaraggio delle piccole concessioni speciali, che rischiano di diventare antieconomiche e comunque non allineate alle caratteristiche volute dal M.E.C. (9603)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9713, del deputato Abate, pubblicata a pag. 4151).

ZUGNO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga urgente un intervento che elimini la sperequazione in atto tra dipendenti statali collocati a riposo con trattamento di pensione a carico dello Stato (e come tali in godimento di otto biglietti annui a tariffa ridotta sulle ferrovie dello Stato) e quei funzionari dello Stato che, al momento del collocamento a riposo, hanno optato per un trattamento a carico del fondo di quiescenza esistente presso l'ente statale (ad esempio la camera di commercio) da cui dipendevano e che solo per tale circostanza si vedono privati di otto viaggi agevolati sulle ferrovie dello Stato.

Rileva l'interrogante che l'agevolazione concessa ha la sua giustificazione nel fatto che si tratta di dipendente statale a riposo e che deve quindi competere indipendentemente dall'ente che, eventualmente in sostituzione dello Stato, eroga la pensione. (9655)

RISPOSTA. — Le agevolazioni di viaggio di cui alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 4516, spettano al personale dello Stato col-

locato a riposo, purché, tra le altre condizioni, sussista anche quella del godimento di pensione ordinaria (per anzianità di servizio o privilegiata) a carico dello Stato. Inoltre la facoltà di scelta tra due diversi trattamenti di quiescenza pone le categorie di personale indicate dall'interrogante in condizioni che non possono essere certamente di inferiorità rispetto ai pensionati che fruiscono di pensione ordinaria a carico dello Stato.

D'altra parte una estensione della anzidetta agevolazione di viaggio verrebbe a determinare riflessi finanziari negativi per il bilancio dell'azienda ferroviaria, cui resterebbero a carico i relativi maggiori oneri, stante il sistema di forfetizzazione in atto vigente per il rimborso alla stessa azienda degli oneri extra-aziendali.

Per i motivi suesposti non viene considerato opportuno promuovere una modifica del decreto interministeriale del 1962, n. 4516, per consentire l'estensione della agevolazione alle categorie di personale indicate dall'interrogante.

Il Ministro: JERVOLINO.